

# LUISS



Dipartimento di giurisprudenza

Cattedra di diritto tributario d'impresa

Malta-Italia: Comparazione tra il sistema fiscale maltese e il sistema fiscale italiano per le società di capitali.

Relatore

Ch.ma Prof.ssa Livia Salvini

Correlatore

Ch.mo Prof. Giuseppe Melis

Candidato

Arianna Pellegrini (Matr. 133813)

Anno accademico: 2019/2020

## Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
<b>Capitolo I L'ordinamento fiscale maltese anteriore all'ingresso nell'Unione Europea</b> .....	<b>1</b>
1. Contesto storico: introduzione dell' <i>Income tax</i> .....	2
1.1 Il <i>Full imputation system</i> .....	4
1.2 La riforma del 1994 .....	5
1.3 Il <i>Tax accounting system</i> e l'introduzione del <i>Foreign Income Account</i> .....	5
1.4 Sgravi fiscali per la doppia imposizione.....	7
1.5 Le <i>International trading companies</i> .....	9
2. <i>Companies with foreign income</i> .....	12
2.1 <i>Participating holding</i> .....	13
2.2 Le modifiche del 1998.....	14
3. L'adesione di Malta all'Unione Europea.....	15
4. Il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.....	16
4.1 La disciplina degli aiuti di stato.....	17
4.2 Deroghe al divieto di aiuti di stato.....	19
4.3 La risposta di Malta alla Commissione europea.....	20
5. La violazione della libertà di stabilimento.....	23
6. Abolizione delle ITC e delle CFI.....	24
<b>Capitolo II Comparazione tra l'ordinamento italiano e quello maltese</b> .....	<b>25</b>
1. La riforma del 2007.....	25
2. Elementi di comparazione.....	28
2.1 Potere legislativo in materia tributaria.....	28
2.2 Il TUIR, l'Income Tax Act e l'Income Tax Management Act.....	29
2.3 La legislazione europea.....	31
3. I soggetti passivi dell'imposta sui redditi.....	33
4. Il calcolo della base imponibile.....	36
4.1 Le fonti di reddito.....	40
4.2 <i>Participation exemption</i> .....	44
4.3 I componenti negativi di reddito.....	50

5. La tassazione dei dividendi.....	54
6. La disciplina dei gruppi.....	59
7. L'imposta regionale sulle attività produttive.....	62
8. La riscossione e l'accertamento: cenni.....	64
<b>Capitolo III Le imposte indirette nei due ordinamenti.....</b>	<b>65</b>
1. Le imposte indirette nel diritto dell'Unione Europea.....	65
1.1 L'armonizzazione nell'imposta sul valore aggiunto.....	66
1.2 L'armonizzazione nelle altre imposte indirette.....	67
2. L'imposta sul valore aggiunto in Italia.....	67
2.1 Le operazioni rilevanti ai fini IVA: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.....	68
2.2 Il requisito della territorialità.....	71
2.3 Le operazioni non imponibili.....	72
2.5 Le operazioni esenti.....	73
2.5 La base imponibile.....	74
3. Il meccanismo applicativo dell'IVA: la rivalsa.....	75
3.1 Il meccanismo applicativo dell'IVA: la detrazione.....	76
4. Gli obblighi strumentali.....	77
5. L'introduzione della <i>Value Added Tax</i> a Malta.....	78
5.1 I soggetti passivi della <i>Value Added Tax</i> .....	78
5.2 Le operazioni soggette alla <i>VAT</i> .....	79
5.3 La base imponibile <i>VAT</i> .....	81
5.4 <i>Exemption with credit</i> e <i>Exemption without credit</i> .....	81
6. Gruppi IVA.....	83
7. Le aliquote.....	85
<b>Conclusioni.....</b>	<b>87</b>
<b>Bibliografia.....</b>	<b>95</b>
<b>Sitografia.....</b>	<b>97</b>
<b>Fonti normative.....</b>	<b>97</b>
<b>Giurisprudenza.....</b>	<b>98</b>
<b>Altri riferimenti.....</b>	<b>98</b>



## Introduzione

Il presente elaborato mira a comparare gli elementi del sistema fiscale maltese e del sistema fiscale italiano, con il fine di determinare quale sia quello più favorevole ed attrattivo per le società; data la vastità dell'argomento, lo studio si concentrerà esclusivamente sulla disciplina delle società di capitali.

*In primis* verrà analizzata la disciplina maltese anteriore all'adesione all'Unione Europea che si caratterizza per la presenza di regimi fiscali particolarmente agevolativi riconosciuti a società con soci non residenti sull'isola; si metterà l'accento su come tali regimi si siano scontrati con le disposizioni comunitarie, in quanto ritenuti contrari alla disciplina degli aiuti di Stato e l'esigenza di ricorrere ad una riforma affinché il proprio sistema fosse conforme a quello europeo.

Successivamente si proseguirà con lo studio delle imposte sui redditi, partendo dai principi fondamentali rilevanti in materia, come il principio di riserva di legge, e come tali principi si collochino all'interno dei due ordinamenti, per poi proseguire con l'analisi dei soggetti passivi tra cui i gruppi di società.

Nel corso della trattazione delle imposte dirette verranno inoltre analizzate le fattispecie che determinano la base imponibile, comparando nel dettaglio il trattamento delle operazioni nei due sistemi presi in esame e con un particolare *focus* sulla tassazione dei dividendi che, grazie ad un particolare sistema di rimborsi e alla convivenza del regime PEX congiuntamente al sistema del credito d'imposta, si rivelerà il punto di forza della fiscalità maltese.

Oggetto dell'ultimo capitolo della dissertazione saranno le imposte indirette, in cui si tenterà di estrapolare le principali divergenze tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento maltese, nell'ambito di un sistema di imposte che si ritiene prevalentemente armonizzato a livello europeo.

Eventuali analogie e divergenze saranno ricercate per lo più nel meccanismo applicativo e nella disciplina dei gruppi IVA.

Infine, seguirà un capitolo di conclusioni in cui verranno sottolineate le principali differenze tra i due ordinamenti e con il supporto di statistiche ufficiali si mostreranno le ragioni per il quale è plausibile affermare che l'isola di Malta, grazie alla sua visione innovativa e al suo sistema fiscale, è uno dei paesi più attrattivi in Europa per lo svolgimento di attività commerciali.

### **Capitolo I L'ordinamento fiscale maltese anteriore all'ingresso nell'Unione Europea**

Nel presente capitolo verrà analizzata la disciplina fiscale maltese antecedente all'adesione all'Unione Europea con particolare attenzione alle società di capitali.

La trattazione si apre con un excursus storico che inizia dal 1500, quando l'isola era governata dall'Ordine dei Cavalieri di Malta e quando iniziò il processo che portò all'attuale imposta sui redditi.

L'imposta sui redditi (*Income Tax*) entrò ufficialmente in vigore nel 1948 con l'emanazione dell'Income Tax Act: la legge che ancora oggi contiene i principi generali del regime fiscale maltese, le norme che

disciplinano l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e alcune disposizioni applicabili alle società.

Nel 1994, il legislatore maltese realizzò che era necessario un cambiamento affinché l'isola potesse svilupparsi e diventare un grande centro finanziario. Tale esigenza fu sentita perché Malta risultava essere carente in tutti gli altri settori (agricoltura, allevamento, industria...), data anche la sua superficie ridotta di soli 316 Km<sup>2</sup>. Si arrivò alla riforma che introdusse l'Income Tax Management Act, la legge che prevede la disciplina fiscale applicabile alle società e alle cooperative.

Un ulteriore cambiamento ci fu a partire dal 2004 quando, il 1° maggio, Malta entrò nell'Unione Europea per poi aderire all'eurozona il 1° gennaio 2008, adottando l'euro che sostituisce definitivamente la lira maltese.

Con l'ingresso nell'Unione Europea sorgono le prime difficoltà; Malta dovette scardinare il suo sistema che risultò essere in contrasto con i principi dell'Unione Europea in materia fiscale.

Questa trasformazione avvenne con la riforma del 2007 che verrà analizzata nel II capitolo.

## **1. Contesto storico: Introduzione dell'*Income tax***

Per comprendere come si è giunti all'attuale imposta maltese sui redditi, occorre partire dal 1500 quando Malta era governata dall'Ordine dei cavalieri di Malta.

In questi anni l'isola intera versava in una situazione finanziaria disastrosa; a causa delle guerre in Europa, diminuirono le entrate derivanti dai possedimenti in Germania e in Italia e l'Ordine dovette far fronte alla minaccia ottomana.

I cavalieri di Malta combatterono nel cosiddetto "assedio di Malta" del 1565 dove, dopo quattro mesi di battaglie sconfissero il popolo ottomano intenzionato a conquistare l'isola per eliminare l'Ordine dei cavalieri e costruire una base per la conquista dell'Italia.

Nel 1641 la situazione si aggravò e tale condizione portò il sovrano Lascaris ad istituire urgentemente una sorta di *Income tax*: venne introdotta un'imposta del 5% su tutti i redditi derivanti dalle proprietà dell'Ordine. Tale imposta si contraddistingueva per i caratteri della straordinarietà e della temporaneità, la sua applicazione era limitata ad un termine di tre anni e si considerava una misura speciale finalizzata a reperire denaro per le casse dell'Ordine in tempi brevi.

Durante il regno dei Cavalieri di Malta non vi è uno sviluppo del sistema di tassazione, occorrerà aspettare molti anni per parlare di una vera e propria imposta sui redditi.

Anche con la caduta del regno dei cavalieri di Malta e l'invasione francese di Napoleone, il sistema fiscale non subì grandi modifiche. Egli introdusse una serie di nuove imposte ma la sua politica fiscale non fu assolutamente innovativa, piuttosto si limitò a confermare quelle già previste dai Cavalieri con l'aggiunta di una serie di imposte sul consumo. La finalità di tali imposte non era risollevare la situazione dell'isola, di fatto la maggior parte del gettito era destinato all'esercito francese.

Nel 1800 Malta venne conquistata dall'esercito britannico che seguì la politica fiscale dei loro predecessori. Le imposte all'inizio del periodo britannico comprendevano un'imposta sul vino promulgata nel 1805 e approvata da Samuel Taylor Coleridge, barriere tariffarie protettive, un'imposta sui trasferimenti di beni immobili pari al 2% del corrispettivo e l'imposta sul mais importato. Successivamente, i britannici tentarono di attuare riforme per garantire che il sistema fiscale fosse equo. Il tentativo più rilevante ebbe luogo nel 1878 quando Francis W. Rowsell, ideò un piano d'azione per alleviare l'onere fiscale a carico dei ceti inferiori prevedendo un nuovo sistema di dazi su birra, vini e liquori ma il suo sistema di tassazione non venne mai applicato probabilmente anche a causa delle pressioni da parte dei commercianti <sup>1</sup>.

Anche le grandi guerre mondiali ebbero un impatto sulla tassazione.

Durante la prima guerra, Malta, grazie alla presenza dell'impero britannico, visse un periodo di prosperità che portò all'introduzione di un'imposta di successione e un'imposta di intrattenimento. Questa novità alterò l'equilibrio dell'isola e portò alla grande rivolta del 1919.

Il partito laburista preannunciò l'introduzione dell'imposta sul reddito nel suo programma elettorale del 1921 e Sir Charles Bonham Carter tentò di introdurla nel 1939 ma le condizioni del paese ostacolarono ogni riforma fiscale e l'introduzione dell'imposta sul reddito dovette attendere ancora alcuni anni.

Al contrario della prima, la seconda guerra mondiale provocò una situazione finanziaria drammatica.

Nel 1947, il *Malta labour party* vinse le elezioni con la maggioranza del 60% , Paul Boffa divenne primo ministro e Arthur Colombo divenne ministro delle finanze. Ancora una volta era necessaria una riforma per risollevare l'isola e tale riforma partì proprio dall'introduzione dell'imposta di successione e donazione. L'entrata in vigore dell'imposta di successione e donazione del Dottor Colombo fu annunciata in una riunione del Partito Laburista tenutasi domenica 28 marzo 1948. Il Dottor Colombo annunciò:

"Il Governo ha deciso di prevedere un metodo di tassazione più equo ed ha promesso che l'imposizione indiretta sarebbe stata ridotta grazie all'introduzione di imposte dirette."<sup>2</sup>

I titoli locali del Times of Malta di mercoledì 26 maggio 1948 annunciarono che l'imposta sul reddito sarebbe stata introdotta nel gennaio 1949.

Colombo descrisse questa imposta come "*just and fair*" <sup>3</sup> ma i suoi ideali di giustizia sociale e di equità sono stati fraintesi da una parte del pubblico che considerava l'*Income Tax* come un limite all'iniziativa privata, introdotta sulla base di ideali marxisti che tentavano di impoverire le persone più ricche.

A seguito di queste contestazioni da parte dei partiti di opposizione, l'entrata in vigore dell'imposta sui redditi tardò alcuni mesi.

Un'importante modifica al disegno di legge venne apportata il 23 ottobre, quando fu modificata la composizione della base imponibile: Si passò ad una base imponibile mondiale che ricomprendeva i redditi

---

<sup>1</sup> Attard, R, The history of the Income Tax in Malta, 2010 pag.2

<sup>2</sup> Times of Malta, 30 Marzo 1948 p.9.

<sup>3</sup> Times of Malta, 26 maggio 1948 p.1.

provenienti sia da Malta che dall'estero, ricevuti a Malta o meno per i soggetti ordinariamente residenti e domiciliati a Malta mentre prima assumevano rilevanza solo quei redditi provenienti o ricevuti a Malta. Un'altra importante novità venne introdotta quando l'elenco delle agevolazioni fiscali fu esteso per comprendere le deduzioni iniziali, le spese per la ricerca scientifica e le spese per i diritti di brevetto. Il disegno di legge subì altre piccole modifiche e nella seduta del 17 novembre, la legge sull'imposta sul reddito del 1948 venne approvata. Nacque l'*Income tax*.

Il 7 dicembre 1948 venne emanato l'Income Tax Act denominato LIV del 1948 che fissò le regole fondamentali in materia di imposta sui redditi<sup>4</sup>.

Tra il 1948, anno in cui venne introdotta l'*Income Tax*, e il 1989 l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società passò dal 25% al 37,5% per poi stabilizzarsi al 32,5% mentre per le persone fisiche erano previste aliquote progressive che raggiungevano il 65%.

Si verificava un fenomeno di doppia imposizione, poiché gli utili venivano tassati in capo alla società all'aliquota del 32,5% e successivamente in capo al socio che li riceveva, con un'aliquota progressiva fino al 65%. A causa di questo fenomeno, le società tendevano ad accantonare gli utili senza distribuirli pertanto fu necessario un intervento del legislatore, che nel 1990 prevede che l'aliquota massima applicabile alle persone fisiche fosse del 35% e anche l'imposta sui redditi delle società fu fissata al 35%.

### **1.1. Il Full imputation system**

Tra i vari stati dell'Unione Europea è possibile distinguere differenti sistemi di tassazione degli utili distribuiti: Il sistema classico, il sistema cedolare e il sistema di imputazione.

Nel sistema classico la tassazione della società e quella del socio rimangono distinte pertanto l'utile viene prima colpito dall'imposta sulle società e successivamente, per la parte di questo distribuita, concorre alla formazione della base imponibile del socio, per tale ragione si ha sempre un fenomeno di doppia imposizione.

Allo stesso tempo i sistemi classici si ritiene siano neutrali dal punto di vista internazionale in quanto gli utili, i dividendi e i soci esteri sono trattati allo stesso modo degli utili, dividendi e soci nazionali.

Tuttavia a livello nazionale non risulta essere neutro per quanto riguarda la scelta del tipo di società attraverso cui svolgere l'attività e il relativo mezzo di finanziamento infatti, in assenza di un credito d'imposta riconosciuto ai soci per l'imposta pagata dalla società, gli imprenditori eviteranno tale doppia imposizione esercitando l'attività d'impresa come imprenditori individuali o attraverso le società in accomandita semplice o le società a responsabilità limitata o finanziando le società attraverso capitale di debito.

Nel sistema cedolare vengono tassati gli utili della società e successivamente i dividendi distribuiti vengono tassati in capo al socio come categoria di redditi separata a cui è possibile applicare un'aliquota fissa (cedolare secca)

---

<sup>4</sup> Attard, R, The history of the Income Tax in Malta, 2010, p. 10

Attraverso il sistema di esenzione l'utile viene tassato solo in capo alla società che lo ha prodotto e i dividendi sono esclusi dalla tassazione in capo ai soci.

Nel sistema di imputazione l'imposta pagata dalla società viene considerata come un'anticipazione dell'imposta sul reddito dovuta dal socio sul dividendo percepito.

Quando il sistema di imputazione è di piena imputazione, l'imposta della società è totalmente imputata al socio, eliminando così la doppia imposizione degli utili distribuiti dalla società.

Sebbene questo sistema non comporti alcun pregiudizio nella scelta del mezzo di finanziamento della società, come avviene nel sistema classico, questo è stato criticato in quanto si considera che favorisca gli investimenti interni a discapito di quelli effettuati in paesi esteri. Ciò avviene perché nella maggior parte dei casi il sistema di imputazione non si estende anche ai dividendi pagati ai non residenti ma piuttosto viene tassato l'importo al netto dell'imposta societaria senza concedere al non residente un credito d'imposta.

Con questo sistema si potrebbe quasi affermare che non vi è una reale imposta sulla società ma solo un'imposta sul reddito degli azionisti, pertanto l'imposta applicata alla società si considera che sostituisca temporaneamente l'imposta sul reddito dei soci fino al momento in cui questi percepiscono gli utili.

Malta, fin dalla nascita del suo sistema fiscale si caratterizza per essere l'unico paese in Europa a adottare il sistema di piena imputazione e ciò si evidenzia con il particolare sistema di rimborsi previsto dalle leggi maltesi.

## **1.2 La Riforma del 1994**

Nel 1994 fu presentato al Parlamento un pacchetto legislativo finalizzato a trasformare Malta in un centro finanziario e commerciale internazionale. Per raggiungere tale obiettivo fu necessario introdurre un nuovo regime di tassazione mediante l'introduzione dell'Income Tax Management Act (ITMA) del 1994 e le modifiche dell'Income tax act del 1948<sup>5</sup>. Questo nuovo regime introdusse:

- a) L'attribuzione degli utili distribuibili al *Foreign income account*
- b) Sgravi fiscali per la doppia imposizione
- c) Le *International trading companies*
- d) *Companies with foreign income*

## **1.3 Il Tax accounting system e l'introduzione del Foreign Income Account**

Dal 1994 gli utili distribuibili delle società maltesi vennero suddivisi in tre classi chiamate "conti" (*account*) in base alla loro natura.

Si distinguono:

- 1) *Foreign income account* o conto dei redditi esteri
- 2) *Maltese Taxed Account*

---

<sup>5</sup> Hugh Peralta & Co, An international financial service centre – The 1994 Legislative Package, 1996

### 3) *Untaxed account*

Ai sensi dell'Articolo 2 dell'Income tax act, nel "Conto dei redditi esteri" sono ricompresi:

- a) Gli utili derivanti da royalties e redditi analoghi prodotti al di fuori di Malta e da dividendi, plusvalenze, interessi, affitti, profitti derivanti da una partecipazione o dalla cessione di tale partecipazione in una società di capitali non residente a Malta, o in una società di persone non residente a Malta, e qualsiasi altro reddito derivante da investimenti situati al di fuori di Malta che non siano soggetti a tassazione a Malta e che non siano indicati come parte del reddito imponibile della società nella dichiarazione dei redditi.
- b) Gli utili derivanti da investimenti, attività o passività situate al di fuori di Malta a favore di una società non registrata ai sensi del Malta Financial Services Authority Act e né qualificata come banca a Malta né in possesso di una licenza concessa ai sensi del Financial Institutions Act.
- c) Utili o plusvalenze di una società registrata a Malta, che sono soggetti ad imposta a Malta e sono indicati come parte del reddito imponibile della società ma attribuibili ad una stabile organizzazione (compresa una filiale) situata al di fuori di Malta. La stabile organizzazione deve essere un'impresa indipendente che opera in condizioni simili a quella maltese e alle normali condizioni di mercato.
- d) Utili derivanti dai dividendi distribuiti dal "Foreign Income Account" di altre società.
- e) Profitti o utili derivanti da una società registrata a Malta, autorizzata ai sensi dell'articolo 7 del Insurance Business Act, che svolge attività assicurativa in relazione a rischi situati al di fuori di Malta.

L'introduzione di questo conto assume particolare rilevanza in quanto, come vedremo nel paragrafo 2, il legislatore ha previsto un sistema di rimborsi nel momento in cui questi utili verranno distribuiti ad un soggetto non residente o ad una società interamente posseduta da soggetti non residenti.

L'Income Tax Act comprende una disposizione anche in tema di banche prevedendo che:

"Nel caso di una società che ha ottenuto l'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria a Malta o che fa parte di un gruppo bancario, gli utili che possono essere inseriti nel conto estero non vi saranno destinati, a meno che: (a) oltre il novantacinque per cento dei suoi depositi medi giornalieri durante l'esercizio finanziario venga prelevato da persone non residenti a Malta; e (b) se la società fa parte di un gruppo bancario che su base consolidata, rispetta il requisito di cui alla lettera (a)<sup>6</sup>.

Il *Maltese Taxed account* ricomprende quegli utili di una società che non appartengono al conto dei redditi esteri a cui è stata applicata l'imposta o che sono esenti ai sensi di una legge maltese, anche se ricevuti dall'azionista come dividendo.<sup>7</sup>

L' *Untaxed Account* comprende tutti utili distribuibili o il totale delle perdite alle quali vengono sottratte le somme collocate negli altri conti.

---

<sup>6</sup> Trad. Articolo 2(1) Income Tax Act

<sup>7</sup> Trad. Income Tax Act, Articolo 2

Da queste disposizioni si evidenzia la centralità del conto dei redditi esteri e la residualità degli altri conti. Sarà proprio l'introduzione del Foreign Income Account a favorire la creazione di società operanti con l'estero che hanno reso l'isola il grande *financial hub* che è oggi.

#### 1.4 Sgravi fiscali per la doppia imposizione

Malta, per favorire lo sviluppo di businesses sull'isola si rese conto che era opportuno intrattenere rapporti con le società estere proprio in prospettiva di un'internazionalizzazione dell'economia.

Nacque così, il problema della doppia imposizione internazionale che consiste nell'imposizione, da parte di più Stati, delle medesime manifestazioni di ricchezza in capo ad un medesimo soggetto, attraverso imposte identiche o similari<sup>8</sup>.

Malta prima del 1994 prevedeva due modelli contro la doppia imposizione: Le Convenzioni contro la doppia imposizione e lo sgravio del Commonwealth.

Si ricorreva allo sgravio del regime fiscale Commonwealth laddove non era previsto lo sgravio derivante dai trattati sulla doppia imposizione, inoltre si differenziava da questi in quanto la sua applicazione era limitata alle imposte pagate in paesi del Commonwealth ed era soggetto alla reciprocità.

In aggiunta a questi due sistemi di sgravio fiscale, la riforma del 1994 introdusse due nuove forme:

- **Sgravio unilaterale:** è disponibile laddove vengano applicate imposte estere sul reddito ricevuto da un paese con il quale Malta non ha una convenzione sulla doppia imposizione e per il quale non si può applicare lo sgravio fiscale del Commonwealth. Il contribuente ha diritto ad un credito pari all'imposta estera ma questo non deve eccedere il totale dell'obbligazione tributaria sorta a Malta su quel reddito<sup>9</sup>. Quest'ultima limitazione è prevista dall'articolo 83 in materia di sgravio unilaterale e dall'articolo 77 comma 3 per gli sgravi derivanti dai trattati contro le doppie imposizioni.

Entrambe le disposizioni limitano l'ammontare del credito al reddito lordo, al quale si applica l'aliquota media applicata al contribuente nell'anno di riferimento, ottenuta dividendo l'imposta pagata per il reddito complessivo.

<b>Redditi fonte nazionale</b>	25000
<b>Redditi fonte estera</b>	10000
<b>Reddito imponibile</b>	35000

---

<sup>8</sup> Fantozzi, A.-Vogel, K., Doppia imposizione internazionale, in Dig. comm., V, Torino, 182 ss., 1989.

<sup>9</sup> EMD, Società maltesi e la loro relativa tassazione s.d.

### Aliquote applicate alle categorie di redditi

8500	0%	-
6000	15%	900
5000	25%	1250
15500	35%	5425
<u>35000</u>		<u>7575</u>

L'imposta totale prima dello sgravio fiscale sarà pari a 7575

Aliquota media dell'imposta:  $7575/35000= 21,64\%$

Reddito estero soggetto a doppia imposizione 10000

Credito massimo  $10.000 \times 21,64\% = 2164$

Totale imposta esigibile  $7575-2164= 5411$

La suddetta disposizione fa riferimento alle persone fisiche poiché, analogamente a quanto avviene nel nostro sistema di tassazione, queste sono tassate con delle aliquote d'imposta progressive che vanno dallo 0 al 35% mentre le società sono assoggettate ad un'aliquota fissa del 35%.

Pertanto, per le società, il credito per l'imposta estera sarà limitato al 35% quando l'imposta estera è maggiore dell'imposta maltese.

Assumiamo una società con redditi nazionali ed esteri:

**Redditi fonte nazionale** 25.000

**Redditi fonte estera** 10.000 (imposta estera: 25%)

**Reddito imponibile** 35.000

Si applica l'*Income tax* pari al 35% → 12.250

Aliquota media (fissa) → 35%

Reddito soggetto a doppia imposizione 10.000

Credito massimo 35% di 10.000 → 3500

Nel caso di specie il credito si limita a 2500 in quanto l'imposta estera è pari al 25% del reddito lordo, non eccede l'imposta maltese e non è necessaria alcuna limitazione.

Credito → 2500

Imposta esigibile in capo alla società:  $9750 \rightarrow 12250-2500$

- **Flat-rate foreign tax credit:** Si applica allorché non siano disponibili altre forme di sgravio da doppia imposizione o nel caso in cui non si dimostri il pagamento di imposte estere.

Questo tipo di sgravio è previsto per le società maltesi che ricevono utili e/o plusvalenze dall'estero e che pertanto si collocano nel conto dei redditi esteri. Tale credito corrisponde al 25% del reddito netto ricevuto ed è limitato all'85% dell'imposta maltese dovuta prima dell'applicazione del credito.<sup>10</sup>

Anche le banche che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 2 dell'Income Tax Act, possono optare per il FRFTC. Inoltre, gli azionisti non residenti riceveranno un rimborso di due terzi dell'imposta maltese pagata sugli utili distribuiti dal Foreign Income Account.

### **1.5 Le International trading companies (ITC)**

Un' *International trading company* ai sensi dell'articolo 2 dell'Income tax act è una società registrata a Malta prima del 31 dicembre 2006 che svolge esclusivamente attività commerciale con soci non residenti e l'oggetto sociale è espressamente limitato alle attività commerciali nonché alle attività accessorie necessarie per lo svolgimento delle sue operazioni a Malta.

Ai sensi del Trading Licenses act, per attività commerciale si intende “l'esercizio di qualsiasi attività di commercio, dalla vendita di beni alla prestazione di qualsiasi tipo di servizi.”<sup>11</sup>

Non sono ricomprese in questa norma i servizi bancari, assicurativi e di investimento che non sono disciplinati dal Trading Licenses Act, a differenza dell'articolo 2195 del codice civile italiano che ricomprende anche l'attività bancaria e assicurativa.

Con il regime delle ITC sono previsti due rimborsi speciali dell'ordinaria imposta sulle società per la distribuzione degli utili ad azionisti residenti fuori Malta, pertanto gli utili delle ITC sono effettivamente soggetti ad un'imposta del 4,2% a Malta quando vengono distribuiti ad un azionista non residente, sia persona fisica che società<sup>12</sup>.

Le ITC sono soggette all'ordinaria imposta sulle società pari ad un'aliquota del 35%, la differenza con le altre società maltesi sorge al momento della distribuzione dei dividendi ai suoi azionisti, quando non sono residenti a Malta.

Secondo questo regime, gli azionisti che hanno ricevuto dividendi dalle società maltesi beneficiano di un credito d'imposta equivalente all'imposta pagata dalla società sugli utili, distribuiti come dividendi. Gli azionisti sono tassati sul dividendo lordo alle loro aliquote d'imposta individuali ma hanno il diritto di detrarre il credito d'imposta connesso al dividendo.

Pertanto, al ricevimento di un dividendo da una ITC, gli azionisti non residenti:

a) Sono tassati ad un'aliquota forfettaria di 27.5% sull'importo lordo del dividendo (invece del 35% tipicamente applicabile ad un azionista maltese)

---

<sup>10</sup> Ernst Young, Worldwide Corporate Tax Guide, 2017

<sup>11</sup> Trad. Articolo 2 Trading Licenses Act

<sup>12</sup> Commissione europea, State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 and NN 35/2005 - Malta

b) Recuperano l'importo pagato dalla società sugli utili distribuiti (35%, con conseguente rimborso della differenza tra l'imposta pagata dalla società e l'imposta forfettaria pagata dall'azionista, corrispondente al 7,5% del reddito)

c) Hanno automaticamente diritto al rimborso di 2/3 dell'imposta maltese pagata dalla società sugli stessi utili (2/3 dell'imposta del 35%, corrispondente a circa il 23,3% del reddito).

In conclusione, la tassazione effettiva della società sui redditi realizzati da una ITC è del 4,2% ( $35\% + 27,5\% - 35\% - 23,3\% = 4,2\%$ ).

<b>Taxation of an ITC</b>		
Taxation at corporate level		
Company profits	1000	
Tax payable (tax rate 35%)	(350)	
Profits available for distribution	650	
Taxation at shareholder level	Non resident	Resident
Net dividend received	650	650
Add: Tax paid by ITC (full imputation)	350	350
Chargeable income	1000	1000
Tax thereon (at 27.5% non-residents) and (at 35% residents)	275	350
Imputation credit to shareholder (for tax paid by ITC)	350	350
Refund to non-resident/tax payable by resident shareholder	75	0
Further refund to non-resident (2/3 of tax paid by ITC)	233	N/A
Total amount of tax refunds to non-resident	308	N/A
Total tax paid on profits (of 1000) payable in Malta	42	350
Effective combined level of taxation of corporate profits in Malta	4,2%	35%

Table 1 Commissione europea, State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 e NN 35/2005 n.26

Tale regime prevede un primo rimborso derivante dalla differenza tra l'imposta pagata dalla società e quella pagata dal percettore pari al 7.5% ai sensi degli articoli 59, 31 e 60 dell'Income Tax Act e dell'articolo 48 comma 1 dell'Income tax management act.

Il secondo rimborso di 2/3 dell'imposta maltese pagata dalla società è previsto dall'articolo 48 comma 4 dell'Income tax management act che reca espressamente:

“Qualsiasi soggetto che riceve utili distribuiti da una *international trading company*, può chiedere il rimborso di due terzi dell'imposta maltese pagata dalla società per gli utili che gli sono stati distribuiti a titolo di dividendo, se tale soggetto sia:

- (i) Soggetto o società non residente a Malta e che non sia posseduta e controllata, direttamente o indirettamente, né agisca per conto di una persona che risiede o è domiciliata a Malta;

(ii) Una società residente a Malta che è interamente posseduta da uno o più soggetti non residenti a Malta, a condizione che tali soggetti non siano controllati, direttamente o indirettamente, o agiscano per conto di una o più persone normalmente residenti o domiciliate a Malta<sup>13</sup>.

Per evitare i problemi di disponibilità di cassa, qualsiasi imposta dovuta sugli utili collocati nel conto dei ricavi esteri, non sarà riscossa prima della distribuzione di questi ovvero non prima dei diciotto mesi successivi alla fine del relativo periodo d'imposta, in base a quale evento si verifichi prima.

Questo tipo di società sollevò dei problemi anche nei rapporti con gli altri Stati come risulta dalla risoluzione 170/E del 12 dicembre 2005 in cui l'Agenzia delle Entrate presenta la sua risposta all'interpello concernente l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 429 del 21 novembre 2001, decreto che contiene la c.d. *black list* di cui Malta ne fece parte fino al 2010, e la qualificazione delle somme rimborsate dall'amministrazione finanziaria maltese a seguito della distribuzione di dividendi.

Nel caso di specie, la società istante (spa) intende costituire una ITC interamente controllata avente ad oggetto lo svolgimento di attività di trasporto passeggeri e merci in ambito marittimo ed internazionale e interroga l'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'articolo 3 comma 1 del D.M. n.429 del 21 novembre 2001 che prevede:

*1. " I redditi determinati ai sensi dell'articolo 2, sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo, anche ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), del codice civile, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta; tuttavia, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, i redditi sono ad essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. "*

Nella soluzione interpretativa prospettata dall'istante si ritiene che l'ITC non rientri nell'ambito di applicazione del suddetto decreto in quanto non si tratta di una società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* o al *Malta Freeports Act* o *Malta Financial Services Centre Act 1994* pertanto si ritiene ugualmente inapplicabile l'articolo 167 del TUIR nei confronti della controllante s.p.a. e di conseguenza imponibili nella misura del 5 per cento gli eventuali dividendi distribuiti dalla costituenda ITC e si considerano esenti le plusvalenze realizzate sulla partecipazione alla ITC, alle condizioni di cui all'art. 87, comma 1. del Tuir. L'Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione presentata dal contribuente in quanto l'ingresso di Malta nell'Unione Europea non determina automaticamente la fuoriuscita di questa dalla *black list* e afferma che la disciplina dell'articolo 167 del Tuir si applica anche se lo stata a fiscalità privilegiate faccia parte dell'Unione Europea. Per quanto concerne il riferimento alle società di cui al *Malta Financial Services Centre Act*, alle società di cui al *Malta Merchant Shipping Act* e alle società di cui al *Malta Freeport Act*, il richiamo effettuato nell'articolo 3 a quest'ultime società è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto, devono considerarsi beneficiarie di regimi fiscali privilegiati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del

---

<sup>13</sup> Trad. Articolo 48 comma 4 Income Tax Management Act

citato decreto tutte le società maltesi i cui proventi affluiscono da fonti esterne come avviene nel caso di specie. In tal caso si applicherà l'articolo 167 TUIR che prevede l'imputazione diretta dei redditi prodotti all'estero tramite società controllate.

Il secondo quesito presentato dall'istante inerisce alla qualificazione delle somme rimborsate dall'amministrazione finanziaria maltese<sup>14</sup>.

A tal proposito l'istante ritiene che tali somme debbano essere considerate come utili da partecipazione in funzione della stretta relazione che si evidenzia nella norma maltese tra il dividendo distribuito e somme rimborsate pertanto pur non costituendo dividendi in senso tecnico, in quanto non deliberate e corrisposte dalla ITC, subiranno il medesimo trattamento tributario dei dividendi, con la conseguente imputazione nella misura del 5 per cento del loro ammontare.<sup>15</sup>

L'Agenzia delle entrate si mostrò ancora una volta dissenziente con il contribuente affermando che le somme rimborsate non sono deliberate e distribuite dalla ITC, ma dallo Stato maltese, sulle base di norme di diritto interno. Per questa ragione non è possibile considerare e trattare tali somme alla stregua degli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'art. 73 del Tuir.

Si ritiene che le stesse debbano essere più propriamente considerate quali proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art. 44 del Tuir

e, conseguentemente, scontano la tassazione integrale in capo al percettore secondo il principio di cassa.

Nel caso di specie, poiché si tratta di una società per azioni, tali somme saranno trattate come componenti del reddito d'impresa.

## ***2. Companies with foreign income (CFI)***

Ai fini fiscali maltesi, tutte le società che non sono ITC dividono i loro utili in due sezioni che comprendono i redditi da fonti nazionali e i redditi da fonti estere.

La sezione dei redditi da fonte estera comprende:

- (i) Dividendi, interessi, royalties, plusvalenze, affitti e profitti analoghi derivanti da investimenti e assets situati al di fuori di Malta
- (ii) Profitti e utili di una società residente a Malta, soggetta ad imposta a Malta ma attribuiti ad una stabile organizzazione situata al di fuori di Malta
- (iii) Profitti o utili derivanti dall'attività assicurativa in relazione a rischi situati al di fuori di Malta.

Le società maltesi che ricevono redditi da fonti estere iscrivono tali redditi in un cosiddetto "conto estero", che sarà tassato con l'aliquota standard del 35%, analogamente ai redditi nazionali.

Tuttavia, a differenza dei redditi di fonte nazionale, per i redditi esteri è previsto un credito d'imposta in relazione alle imposte pagate all'estero. Inoltre, quando la società maltese distribuisce a sua volta gli utili

---

<sup>14</sup> La differenza tra il credito d'imposta e l'imposta dovuta dai soci sui dividendi percepiti e il rimborso dei 2/3 dell'imposta pagata dall'ITC

<sup>15</sup> Ris. n. 170/E del 12 dicembre 2005

collocati nel conto dei redditi esteri ai suoi azionisti non maltesi, questi ultimi ricevono un rimborso fiscale straordinario in aggiunta al credito d'imposta estero. La combinazione del rimborso e del credito d'imposta estero sugli utili di fonte estera può portare a un'imposizione pari a zero o minima (fino al 6,25% dell'aliquota effettiva), in luogo dell'aliquota ordinaria del 35%.

In particolare, quando i dividendi derivanti dal conto dei redditi di origine estera sono distribuiti ad azionisti non residenti, questi ultimi avranno diritto al rimborso di 2/3 dell'imposta maltese pagata dalla società su tali redditi.

Questo sistema di rimborsi fa sorgere un debito in capo all'autorità fiscale nei confronti del contribuente che deve essere pagato entro il quattordicesimo giorno successivo a quello in cui il rimborso diventa esigibile.

Se il rimborso dell'imposta da parte del *Commissioner for revenue* non è dovuto in tutto o in parte ad un soggetto, è dovere di tale soggetto restituire, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, le somme ricevute; altrimenti verranno addebitati interessi pari al 7% al mese a partire dal giorno in cui il rimborso gli è stato versato fino al giorno in cui ha restituito l'imposta rimborsata.

### **2.1 Participating holding**

L'imposizione fiscale maltese può arrivare fino allo 0% nel caso in cui la società maltese tragga redditi da una controllata non residente che siano qualificabili come "partecipazione", il che è tipicamente il caso delle società veicolo create grazie allo schema delle Company with foreign income. In questo caso, l'azionista non residente della CFI ha diritto al rimborso del 100% dell'imposta pagata dalla CFI.

Occorre ricordare che una **participating holding** nasce dalla detenzione di un pacchetto di azioni ordinarie in un'altra società (Maltese o estera) che soddisfa una delle seguenti sei condizioni:

1. detenzione diretta del 10% di azioni ordinarie di una società il cui capitale è interamente o parzialmente diviso in azioni, la cui detenzione attribuisce un diritto al 10% di due dei seguenti fattori:

(i) diritto di voto;

(ii) profitti disponibili alla distribuzione;

(iii) beni distribuibili in fase di scioglimento della società.

2. è azionista di una società ed ha il diritto di opzione sull'acquisto delle azioni ordinarie da essa non detenute nei limiti previsti dalla legge del paese in cui tali azioni ordinarie sono detenute.

3. è azionista di una società e gode del diritto di prelazione in caso di vendita, riscatto o annullamento delle azioni ordinarie di tale società da essa non detenute.

4. è azionista di una società e ha diritto o di sedere al consiglio di amministrazione o di nominare una persona che partecipi al consiglio di amministrazione in qualità di amministratore.

5. è un azionista che detiene un investimento del valore, alla data in cui è stato acquisito, di almeno € 1,164,000 (o l'equivalente somma in una differente valuta) in una società e tale partecipazione nella società viene detenuta per un periodo ininterrotto di almeno 183 giorni.

6. è azionista di una società e la detenzione del pacchetto di tali azioni è finalizzato allo sviluppo del proprio business. In questo caso la partecipazione non deve essere detenuta come *trading stock* per finalità di scambio.

## 2.2 Le modifiche del 1998

Nel 1998 il legislatore fiscale maltese ritenne di dover ampliare l'ambito di applicazione delle *International Trading Company* e delle *Companies with foreign income* introducendo nuove disposizioni all'interno dell'Income tax act.

La prima novità riguarda le attività svolte dalle *International Trading Company* previste dall'articolo 2 comma 1 dell'ITA al quale vennero aggiunte le lettere *d), e), f)*:

La lettera *d)* introdusse la gestione di società residenti a Malta la cui attività è limitata alle assicurazioni affiliate quando tale attività sia svolta solo con soggetti non residenti.

La lettera *e)* comprende la prestazione di servizi di gestione, amministrazione o altri servizi a organismi di investimento collettivo residenti a Malta ma che svolgono la propria attività esclusivamente al di fuori di Malta. Con questa disposizione vengono ad esistenza gli organismi di investimento collettivi: Questi possono essere costituiti sotto forma di SICAV, SICAF, società in accomandita, *unit trusts* o fondi comuni di investimento.

Il reddito, comprese le plusvalenze, è esente dall'imposta maltese; tuttavia non possono avvalersi della rete di convenzioni contro la doppia imposizione di Malta.

Gli organismi di investimento collettivo, che non sono costituiti come *unit trusts*, possono rinunciare all'esenzione d'imposta, in tal caso saranno soggetti a tassazione sul loro reddito ad un'aliquota forfettaria del 25%.

In tutti i casi, le plusvalenze o gli utili realizzati da non residenti in seguito alla cessione di quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di capitale sono esenti da imposta.

La lettera *f)* comprende "la prestazione di servizi di gestione navale da parte di società le cui attività e il cui oggetto sociale comprendono esclusivamente la gestione di navi di stazza non inferiore a mille tonnellate e che effettuano il trasporto di merci o passeggeri"<sup>16</sup>.

Il legislatore maltese introduce delle novità anche nell'ambito delle *Companies with foreign income*, ricomprendendo nella definizione di *foreign income* prevista dall'articolo 2 comma 1 dell'Income Tax Act "i profitti o gli utili derivanti dall'attività assicurativa in relazione a rischi situati al di fuori di Malta" e collocati nel *foreign income account*.

---

<sup>16</sup> Trad Articolo 2 comma 1 Income Tax Act.

Le autorità maltesi sostengono che queste estensioni del campo di applicazione dei due regimi non sono mai state utilizzate dalle società ITC o dalle CFI.

### **3. L'adesione di Malta all'Unione Europea**

Il 16 luglio 1990 Malta presentò domanda di adesione all'UE e la Commissione adottò un parere positivo nel giugno 1993 ma le elezioni politiche tenutesi a Malta il 26 ottobre 1996 segnarono una svolta; il nuovo governo del primo ministro Sant decise di non proseguire nella richiesta di adesione di Malta all'UE, escludendo Malta dalla procedura di preadesione.

Dopo la vittoria del partito nazionalista alle elezioni del 1998, il nuovo Governo decise di riattivare la candidatura di Malta per aderire all'Unione europea e nel 2003 venne annunciato un referendum consultivo che ebbe esito positivo.

L'ingresso nell'Unione Europea avvenne il 1° maggio 2004, a seguito di due anni di trattative, tuttavia fu necessario per Malta, apportare delle modifiche al proprio ordinamento nel rispetto dell'*acquis* comunitario. Tali cambiamenti ci furono in molti settori tra cui quello fiscale:

La necessità di abolire le tariffe doganali portò all'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA), fu riformato il vecchio sistema fiscale, furono introdotte regole di concorrenza leale e di standardizzazione che portarono all'istituzione di autorità semi-indipendenti per regolare varie questioni economiche, in particolare per quanto riguarda il protezionismo. Le barriere protezionistiche vennero rapidamente smantellate e si esaminò con attenzione la questione degli aiuti di Stato.

Al momento dell'adesione di Malta alla Comunità, infatti, il Consiglio ha qualificato gli incentivi previsti dalle ITC e delle CFI come misure fiscali dannose ai sensi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e ne ha chiesto la soppressione.

Malta ha tuttavia deciso di non conformarsi a tali raccomandazioni in quanto, questi regimi costituiscono schemi mediante i quali Malta applica le proprie imposte dirette e di cui è l'unica responsabile ai sensi del trattato<sup>17</sup>.

Dopo l'adesione, i servizi della Commissione hanno avviato l'esame preliminare dei regimi degli Stati membri, esaminando, caso per caso, il sistema fiscale in vigore, sulla base dei criteri previsti per l'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato.

Poiché la maggior parte degli incentivi maltesi furono istituiti prima del 10 dicembre 1994, data ultima, ai sensi dell'allegato IV.3 del trattato di adesione, per considerare una misura come aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i) regolamento n. 659/1999<sup>18</sup>, il riesame è stato condotto nell'ambito della procedura di cooperazione per i regimi di aiuti esistenti.

---

<sup>17</sup> Trad. State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 and NN 35/2005 – Malta.

<sup>18</sup> “tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuto e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore”

Inizia così il braccio di ferro tra Malta e gli organi dell'Unione Europea.

#### **4. Il Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese**

Alla fine degli anni 90, molti paesi dell'Unione Europea tra cui Lussemburgo, Belgio, Olanda e Danimarca promulgarono delle misure fiscali finalizzate ad attrarre investimenti e imprese.

Con tali misure si verificò una distorsione del mercato comune: le società non si stabilirono nello stato in cui effettivamente svolgevano la loro attività ma fissarono la loro sede nel paese che risultava avere una tassazione più favorevole.

Intervenire la Commissione che tentò di influenzare gli Stati membri attraverso raccomandazioni in materia di imposte dirette.

Nel 1997 la Commissione pubblica il "Pacchetto Monti" ossia un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa; per la prima volta, l'Unione europea intende introdurre una normativa, basata su regole fondamentali, che disciplini la concorrenza fiscale fra Stati membri.

La Commissione invita gli Stati membri a impegnarsi a rispettare i principi della concorrenza leale e ad astenersi dall'applicare misure fiscali che provochino una concorrenza dannosa. Essa invita altresì il Consiglio ad adottare una risoluzione che comprenda un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese<sup>19</sup>.

Il Code of Conduct fu approvato il 1 Dicembre 1997 dal Consiglio ECOFIN ma non si trattò di uno strumento giuridicamente vincolante per gli stati membri.

Lo scopo principale del suddetto codice di condotta era quello di ridurre la concorrenza fiscale dannosa "*che provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno e riduce il gettito fiscale degli Stati membri*".<sup>20</sup>

Accettando l'adozione del codice di condotta, gli Stati membri hanno convenuto di astenersi dall'adottare nuove misure fiscali dannose e, qualora siano già state adottate, si impegnano a ridurle.

Al momento dell'adesione di Malta alla Comunità europea, il Consiglio ha qualificato alcune misure come misure fiscali dannose ai sensi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

Sembra che la ragione principale della conclusione della Commissione sia che i rimborsi d'imposta previsti per le ITC e per gli utili che si collocano nel conto dei redditi esteri, erano previsti solo per soggetti non residenti, riducendo così l'onere fiscale sugli utili distribuiti da queste società ad una percentuale compresa tra il 4,2% e il 6,25%, invece dell'aliquota del 35% applicabile ai residenti. Inoltre, la disposizione sul rimborso del 100% dell'imposta per i dividendi e le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni in altre società, non era compatibile con il Codice a causa dell'assenza di adeguate disposizioni antiabuso che garantissero che gli utili collocati nell'*untaxed account* non venissero distribuiti in altri paesi membri dell'UE, in esenzione d'imposta, come dividendi.

---

<sup>19</sup> IP/97/961 Commissione europea, 1997

<sup>20</sup> Hamaekers H., Taxation Trends in Europe, IBFD, 2003.

Il consiglio quindi, chiese l'abolizione delle *International trading company* e delle *Companies with foreign income* poiché si consideravano regimi *off-shore* che fornivano aiuti a società appartenenti a soggetti non maltesi, producevano redditi fuori Malta ed erano fortemente distorsivi senza apportare un'effettiva crescita dell'economia maltese.

#### **4.1 La disciplina degli aiuti di Stato**

Anche la Direzione Generale della Concorrenza, all'interno della Commissione, si è pronunciata sui regimi delle *International Trading Company* e delle *Companies with foreign income*, per quanto riguarda gli aiuti di stato.

La disciplina degli aiuti di stato è prevista dall'**articolo 107 TFUE (ex art. 87 EC)**:

*“1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”*

Per verificare se la misura in esame costituisca un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE devono ricorrere quattro condizioni:

- 1) La misura concede un vantaggio di natura economica.
- 2) Il vantaggio sia concesso da uno stato membro o mediante risorse statali
- 3) Tale vantaggio falsi o minacci di falsare la concorrenza.
- 4) La misura in questione deve favorire talune imprese o talune produzioni.

Per quanto concerne il primo requisito, affinché una misura possa essere considerata un aiuto di stato è necessario che procuri un beneficio economico che non sarebbe altrimenti perseguibile senza l'intervento dello Stato. Ciò che rileva non è la forma in cui si manifesta il vantaggio ma gli effetti; il carico fiscale sarà inferiore rispetto all'applicazione del sistema di tassazione generale.

La riduzione dell'onere fiscale potrà avvenire con una riduzione della base imponibile, con una riduzione dell'ammontare dell'imposta o con il deferimento, cancellazione o rinegoziazione del debito d'imposta.

Il secondo requisito richiede che l'aiuto sia imputabile allo stato membro in quanto derivante dal trasferimento di risorse statali. La nozione di Stato ha una portata ampia, comprendendo al suo interno non solo lo Stato di per sé ma anche gli enti locali e regionali e le società private controllate dallo stato.

Qualora lo Stato agisca come investitore privato nell'economia di mercato, l'intervento verrà considerato come un normale investimento e non assumerà rilevanza ai fini dell'articolo 107 TFUE, anche se questa eccezione sembrerebbe un espediente per eludere la norma generale.

Per quanto concerne il terzo requisito si ritiene che la misura concessa dallo Stato falsi o minacci di falsare la concorrenza quando è in grado di migliorare la posizione concorrenziale dell'impresa beneficiaria nei

confronti di altre imprese concorrenti, ciò si verifica laddove il settore di attività sia liberalizzato ed esista, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza.<sup>21</sup>

Ricadono sotto l'articolo 107 comma 1 non solo le distorsioni della concorrenza attuali ma anche quelle potenziali che potrebbero influire sul mercato. Questa specificazione si ricava dalla procedura prevista all'articolo 108 comma 3 TFUE che prevede che gli Stati membri devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di concessione o modifica di aiuti di Stato, il che impone alla Commissione di adottare una decisione prima che possano verificarsi gli effetti reali di una misura di aiuto.

La concorrenza è considerata falsata e gli scambi intracomunitari sono considerati influenzati se l'aiuto in questione rafforza la competitività del beneficiario, ad esempio riducendone i costi operativi, rispetto ai suoi concorrenti negli scambi intracomunitari. Né il fatto che l'importo dell'aiuto sia relativamente modesto, né il fatto che il beneficiario sia di piccole dimensioni o che la sua quota di mercato comunitario sia molto ridotta, né il fatto che il beneficiario non esporti o esporti la quasi totalità della sua produzione al di fuori della Comunità possono modificare tale conclusione<sup>22</sup>.

L'ultimo requisito prevede che rientrino nella nozione di aiuto di Stato solo le misure che concedono un vantaggio in maniera selettiva, solo a determinate imprese o categorie di imprese o a determinati settori economici.

La nozione di impresa è molto ampia in quanto ricomprende tutte quelle entità che svolgono un'attività economica, indipendentemente dal loro status giuridico, sia direttamente che indirettamente. Privilegi fiscali o altri benefici garantiti a soggetti privati, organizzazioni no-profit e autorità pubbliche che non svolgono un'attività economica, non rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 107.

Ciò che assume rilevanza è la **selettività**: Misure di portata generale, – applicabili a tutte i settori e a tutte le imprese – non vi rientrano. È necessario dimostrare che la misura costituisce un'eccezione all'applicazione del sistema fiscale.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il sistema fiscale di riferimento deve quindi essere determinato, in primo luogo per decidere se è stato concesso un vantaggio e se tale vantaggio è giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema, vale a dire se l'eccezione deriva direttamente dai principi generali del sistema fiscale in questione.

In concreto, occorre verificare se la misura presenti una certa selettività sia sotto il punto di vista del settore economico sia sotto il punto di vista della categoria d'impresa; una misura potrebbe essere apparentemente applicabile a tutti i settori, ma di fatto, per le sue condizioni, potrebbe favorire solo alcune imprese.

Le misure fiscali accessibili a tutti gli operatori economici che operano all'interno di uno Stato membro sono in linea di principio misure di carattere generale, esse devono essere effettivamente aperte a tutte le imprese su una base di parità di accesso e non possono di fatto essere ridotte nella loro portata attraverso il potere discrezionale dello Stato di concederle o attraverso altri fattori che ne limitano l'effetto pratico.

---

<sup>21</sup> ARMATI S., *La nozione di aiuto di Stato*, Formez PA, 2017

<sup>22</sup> Notice on business taxation, OJ C 384, 1998 pag 3-9 par. 11

Tuttavia, questa condizione non limita il potere degli Stati membri di decidere la politica economica che ritengono più appropriata e, in particolare, di ripartire l'onere fiscale come ritengono opportuno tra i diversi fattori di produzione, a condizione che si applichino indistintamente a tutte le imprese e alla produzione di tutti i beni.

Non costituiscono quindi, aiuti di Stato:

- misure fiscali di natura puramente tecnica (ad esempio, fissazione dell'aliquota d'imposta, regole di ammortamento e norme sul riporto delle perdite; disposizioni per evitare la doppia imposizione o l'elusione fiscale),
- misure che perseguono obiettivi generali di politica economica attraverso la riduzione dell'onere fiscale per determinati costi di produzione (ricerca e sviluppo, ambiente, formazione, occupazione)<sup>23</sup>.

Queste due tipologie di misure costituiscono una giustificazione in quanto sono inerenti alla natura e ai principi generali del sistema fiscale dello Stato membro e quindi ne garantiscono il suo funzionamento e la sua effettività.

Occorre distinguere da un lato, gli obiettivi esterni previsti da un determinato regime fiscale (in particolare, obiettivi sociali o regionali) e, dall'altro, gli obiettivi inerenti al sistema fiscale stesso. L'obiettivo generale del sistema fiscale è la riscossione di entrate per finanziare le spese dello Stato e ogni impresa è tenuta a pagare le imposte una sola volta, è quindi insito nella logica del sistema fiscale che le imposte pagate nello Stato in cui l'impresa è residente ai fini fiscali, debbano essere prese in considerazione. Alcune eccezioni alle norme fiscali sono tuttavia difficili da giustificare con la natura e con i principi generali del sistema fiscale<sup>24</sup>

#### **4.2 Deroche al divieto di aiuto di Stato**

Come già è stata analizzato nel paragrafo precedente, l'articolo 107 comma 1 prevede che gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno e pertanto sono proibiti. Questo divieto però, non è assoluto né incondizionato, infatti il secondo e terzo comma dell'articolo 107 TFUE prevedono dei casi in cui l'aiuto di Stato deve o potrebbe essere considerato compatibile con il mercato.

Il 2° comma dell'articolo 107 prevede tre casi in cui l'aiuto si ritiene *de iure* compatibile con il mercato:

- a) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione<sup>25</sup>.

Gli Stati membri hanno comunque l'obbligo di notificare il loro progetto alla Commissione, prima di rendere l'aiuto produttivo di effetti.

---

<sup>23</sup> Trad. Notice on Business Taxation OJ C 384/1998 par. 13-14

<sup>24</sup> Trad. Notice on Business Taxation OJ C 384/1998 par.23

<sup>25</sup> L'aiuto previsto dalla lettera c) non è stato autorizzato negli anni successivi, risulta quindi di scarsa rilevanza pratica.

Il 3° comma dell'articolo 107 TFUE invece prevede cinque casi in cui l'aiuto di Stato potrebbe essere compatibile con il mercato. In questi casi, non è prevista un'esclusione automatica dal divieto ma potrebbe essere dichiarata dalla Commissione:

- a) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) Gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) Le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

#### **4.3 La risposta di Malta alla Commissione Europea**

Come già indicato nel paragrafo 3, dopo l'adesione, Malta è stata coinvolta in una discussione sia con il Gruppo "Codice di condotta" che con la DG Concorrenza su questioni relative agli aiuti di Stato, per quanto riguarda alcune caratteristiche del suo sistema fiscale, in particolare i rimborsi d'imposta dovuti ai non residenti a seguito della distribuzione degli utili da parte delle *International Trading Company* e di utili destinati al conto dei redditi esteri.

Le autorità maltesi riconoscono che il sistema maltese di tassazione delle società è il sistema fiscale di riferimento ma la Commissione ritiene che i vantaggi fiscali in questione non derivino dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale maltese.

La Commissione osserva innanzitutto che, secondo il sistema fiscale maltese, l'imposta applicata ad una società residente a Malta non viene rimborsata a questa mentre è previsto il rimborso dell'imposta in capo agli azionisti, pertanto i rimborsi fiscali agli azionisti non residenti, previsti in caso di distribuzione di dividendi provenienti dagli utili delle ITC o dagli utili esteri delle CFI, si discostano dal campo di applicazione ordinario del sistema maltese di tassazione delle società. Il rimborso concesso in relazione ai redditi delle ITC e delle CFI distribuiti agli azionisti stranieri costituisce pertanto un vantaggio straordinario in quanto riduce gli oneri normalmente sostenuti dalle società in questione nello svolgimento delle loro attività commerciali.

Malta replica affermando che il trattamento fiscale derogatorio a favore delle ITC e delle CFI sarebbe giustificato dall'adeguamento del regime di imputazione di Malta alla situazione specifica degli azionisti non residenti e corrisponderebbe pertanto a una misura generale.

Tuttavia, questa giustificazione non può essere accettata perché, se così fosse, Malta dovrebbe rimborsare anche gli azionisti maltesi per gli utili collocati nel *Maltese Taxed Account*. Si conclude pertanto che tale eccezione non è giustificata dalla natura del sistema fiscale maltese.

Per quanto riguarda l'ultimo requisito richiesto per l'applicazione dell'articolo 107 TFUE, Malta sostiene che il regime di rimborsi non costituisce un aiuto che favorisce talune società o attività in quanto tutte le società sono formalmente soggette alla stessa aliquota d'imposta del 35% a Malta e il rimborso fiscale concesso agli azionisti non può essere considerato un vantaggio per le società.

A questo punto occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea:

- **C-222/04 Ministero Economia e Finanze v Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato:** In questa controversia la Commissione afferma che il rimborso d'imposta al socio costituisce un aiuto alla società che distribuisce gli utili e al gruppo di cui fa parte, soprattutto se si considera che tali società fanno parte di un gruppo multinazionale: La Commissione ritiene pertanto che gli azionisti, che potrebbero essere anche società, costituiscono entità economiche unitarie insieme alla ITC o alla CFI a causa del controllo economico che tali azionisti esercitano sulla società e, di conseguenza, qualsiasi vantaggio concesso agli azionisti favorisce direttamente sia le ITC che le CFI, nonché il gruppo cui appartengono.

Si osserva che i beneficiari dei regimi fiscali in questione sono, in genere, proprio i gruppi multinazionali che costituiscono le loro società veicolo a Malta sotto forma di ITC o di una CFI.

La riduzione straordinaria della tassazione applicata alla distribuzione dei dividendi a favore degli azionisti delle ITC e delle CFI costituisce un vantaggio in termini di riduzione dei costi di finanziamento di queste società di proprietà di azionisti non residenti rispetto alle normali società maltesi <sup>26</sup>.

Per quanto riguarda il criterio di **selettività** e **specificità**, si potrebbe sostenere che il regime ITC non è limitato ad alcun settore economico, infatti queste società potrebbero svolgere qualsiasi attività a Malta, senza alcuna limitazione, compresa un'attività commerciale o manifatturiera, a condizione che lo faccia esclusivamente con soci non residenti. Per quanto riguarda le *Companies with foreign income*, l'esenzione dalla doppia imposizione, compreso il Credito d'imposta straniera a tasso fisso (FRFTC), può essere concesso anche se nessuna imposta estera è stata applicata. Tale misura può essere semplicemente considerata come misura di semplificazione attraverso la quale le imprese possono riunire tutti i redditi da fonti estere e richiedere un credito per l'imposta estera basato su una media equivalente al 25% del reddito lordo. Una disposizione di questo tipo non può essere considerata un aiuto di Stato, dato che si applica a tutte le imprese su una base di parità di accesso e a prescindere dal fatto che l'impresa sia o no di proprietà di residenti o non residenti. Si tratta, quindi, di una misura di carattere generale.

La Commissione europea non si mostra d'accordo con il governo dell'isola e osserva innanzitutto che il carattere specifico o selettivo dei regimi si ricava proprio dagli obiettivi della riforma del 1994, che ha

---

<sup>26</sup> State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 e NN 35/2005 – Malta par. 33-36

apportato alcune modifiche alla legislazione fiscale maltese del 1949. A tale riguardo, la Commissione afferma che i regimi sono accessibili solo alle società registrate a Malta in forma di *International Trading Company* o registrate a Malta per svolgere attività commerciali con soggetti stranieri.

Sebbene la concessione dei suddetti rimborsi fiscali sia basata su requisiti oggettivi e non sia formalmente limitata a determinati settori economici o imprese, i regimi in questione sono specifici in quanto accessibili solo alle società maltesi che percepiscono redditi derivanti da attività svolte con soggetti esteri.

La Commissione osserva inoltre che le attività esercitate da tali società maltesi comprendono in genere il finanziamento infragruppo e la prestazione di altri servizi infragruppo, come il coordinamento e la gestione delle licenze, in quanto spesso fanno parte di gruppi multinazionali. Poiché i loro vantaggi derivano dal rimborso dell'imposta sulle società, pagata al momento della distribuzione degli utili, realizzati al di fuori di Malta, agli azionisti stranieri, si presuppone l'esistenza di gruppi multinazionali in cui si svolgono attività e investimenti infragruppo.

Si può quindi concludere che nella pratica sono limitati ai gruppi multinazionali, pertanto non costituiscono misure fiscali generali a disposizione dell'intera economia maltese.

La Commissione conclude pertanto che i regimi in questione sono selettivi in quanto sono limitati alle società stabilite a Malta, che esercitano attività commerciali al di fuori di Malta e fanno parte di gruppi multinazionali<sup>27</sup>.

In quarto luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Secondo una giurisprudenza consolidata, affinché una misura falsi la concorrenza è sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza.

La Commissione ha infatti affermato: “Nel momento in cui un'autorità pubblica favorisce un'impresa che opera in un settore caratterizzato da un'intensa concorrenza, concedendole un'agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Se il vantaggio è ridotto, la concorrenza è falsata in maniera ridotta, ma essa è nondimeno falsata”<sup>28</sup>.

Si ritiene che le misure falsino la concorrenza e gli scambi tra Stati membri, sia nel mercato interno che a livello internazionale, in quanto i loro obiettivi e i loro effetti sono specificamente destinati a migliorare le condizioni degli scambi dei beneficiari che operano sui mercati esteri e incidono direttamente sulle imprese che operano nel commercio internazionale o in altre attività commerciali svolte in mercati aperti alla concorrenza. Ciò vale in particolare per le ITC che, in circostanze normali, non possono svolgere attività commerciali a Malta o con residenti maltesi. Poiché i regimi sono concepiti per incentivare i gruppi multinazionali a costituire società a Malta concedendo loro un'imposizione fiscale minima per le loro attività transfrontaliere, si presume che essi possano incidere sulla concorrenza<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 and NN 35/2005 – Malta par. 42-44

<sup>28</sup> SENTENZA 30. 4. 1998— CAUSA T-214/95

<sup>29</sup> State aids E 6/2005, NN 26/2005, E 11/2005 and NN 35/2005 – Malta par. 47

Per quanto concerne le misure esenti dal divieto dell'articolo 107, occorre distinguere fra quelle automaticamente compatibili con il mercato comune (previste dall'articolo 107 comma 2) e quelle che potrebbero essere considerate compatibili ai sensi dell'articolo 107 comma 3.

Nel secondo caso si ritiene che la Commissione sia l'autorità competente nelle questioni relative agli aiuti di stato, pertanto esercita la sua discrezionalità per decidere in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Malta non presenta alcuna argomentazione che potrebbe far applicare una delle deroghe previste dal 2° comma dell'articolo 107 ma ritiene che tali regimi speciali possano essere analizzati alla luce dell'articolo 107 comma 3 lettera c) che prevede che una misura potrebbe essere dichiarata compatibile, se agevoli lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in maniera contraria all'interesse comune. La Commissione, a sua volta, nega l'applicazione della suddetta giustificazione in quanto questi aiuti non agevolano lo sviluppo di taluna attività o di talune regioni economiche, né gli incentivi in questione sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati a quanto necessario per porre rimedio ad uno specifico svantaggio economico delle regioni interessate.

## **5. La violazione della libertà di stabilimento**

La discrezionalità della Commissione europea non si limita ad una valutazione economica e sociale nel momento in cui vi è un aiuto di Stato ma deve esaminare ulteriormente se la misura in questione viola altre disposizioni del TFUE.

Per quanto riguarda i regimi delle ITC e delle CFI, questi si considerano restrittivi della libertà di stabilimento prevista dagli articoli 49 ss. TFUE:

1. Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
2. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Dalla lettura di questa disposizione si evidenzia che nella seconda parte del 1° comma vi è un'estensione della disciplina alle società, ricavabile anche dall'articolo 54 TFUE:

*“Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.”*

La giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha comunque affermato che il trattato non offre alcuna garanzia a una società di cui all'articolo 54 del TFUE, che il trasferimento della sua sede principale in un altro Stato membro sarà neutrale dal punto di vista fiscale.

Date le pertinenti differenze tra le legislazioni fiscali degli Stati membri, tale trasferimento può andare a vantaggio della società in termini fiscali o meno<sup>30</sup>.

A tal proposito, occorre ricordare che in materia di imposte dirette, gli stati membri sono titolari della sovranità pertanto sono liberi di determinare i criteri per il calcolo della base imponibile e le aliquote applicabili delle imposte dirette. Nonostante ciò, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha affermato che le disposizioni interne devono essere conformi al diritto dell'Unione europea e devono vietare qualsiasi tipo di discriminazione che si basi sulla nazionalità.

Se da una parte la libertà di stabilimento ha consentito un aumento degli scambi commerciali e della crescita economica in tutta l'Unione europea, da un altro punto di vista costituisce un limite alla normativa interna. Tale libertà comunque, non comporta che uno Stato membro deve elaborare la propria normativa fiscale sulla base di quella di un altro Stato membro per eliminare le disparità derivanti dalla normativa fiscale nazionale.

Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che Malta stava commettendo una violazione della libertà di stabilimento in quanto i regimi speciali delle *International Trading Company* e delle *Companies with foreign income* erano previsti solo per le società maltesi.

## 6. Abolizione delle ITC e delle CFI

L'articolo 108 del TFUE comprende i poteri di controllo della Commissione sugli aiuti di Stato, fra questi vi è il potere di esigere l'abolizione e la modificazione di misure che violino l'articolo 107.

2. *“Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.”*

Nel caso di specie, la Commissione richiese l'abolizione dei regimi delle ITC e delle CFI. A seguito di una lunga procedura di cooperazione<sup>31</sup>, le autorità maltesi presentarono una proposta di modifica del loro sistema fiscale al fine di sostituire gradualmente, entro un periodo transitorio, questi regimi con un sistema di rimborso dell'imposta maltese sulle società, che sarebbe applicabile a tutte le società che distribuiscono i loro redditi (come dividendi) ai loro azionisti, residenti e non residenti, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal loro status giuridico, dall'attività commerciale esercitata e dalla fonte (maltese o non maltese).

---

<sup>30</sup> Case C-371/10 National Grid Indus [2011] ECR I-12273 §62

<sup>31</sup> Procedura legislativa abolita con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona

La Commissione assegnò inoltre, un termine entro il quale questo processo di abolizione e quindi di modifica del sistema fiscale, deve avvenire.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2007, Malta dovette rifiutare di concedere lo status di ITC a qualsiasi nuova società registrata a Malta.

Per quanto concerne le ITC esistenti e quelle create fino al 31 dicembre 2006, queste furono autorizzate a beneficiare dell'attuale sistema di rimborso fino al 31 dicembre 2010. La Commissione ritenne che le condizioni sopra descritte sarebbero state sufficienti a garantire una graduale eliminazione dei regimi di aiuti di Stato esistenti a favore delle società ITC e delle CFI.

Il necessario adeguamento della normativa nazionale a quella europea portò ad una riforma del sistema fiscale maltese nel 2007 di cui si tratterà nel II capitolo.

## **Capitolo II Comparazione tra l'ordinamento italiano e quello maltese**

Il presente capitolo si apre con un'analisi della riforma del sistema fiscale maltese, messa in atto nel 2007 affinché la normativa fiscale fosse conforme a quella europea.

L'obiettivo principale della riforma fu abolire i regimi favorevoli delle *International Trading Companies* e delle *Companies with foreign income* riducendo al minimo le ripercussioni sull'economia del paese.

La riforma entra in vigore nel 2007 ma fu previsto un periodo transitorio che si concluse nel 2010 con il mantenimento del *Full Imputation System*.

Nella seconda parte si colloca il fulcro dell'elaborato: la comparazione tra l'ordinamento italiano e quello maltese per quanto concerne le imposte sui redditi delle società.

La comparazione toccherà più aspetti tra cui le fonti del sistema fiscale, il calcolo della base imponibile con un particolare *focus* sulla tassazione dei dividendi e si chiuderà con dei cenni alla riscossione e all'accertamento dell'imposta.

### **1. La riforma del 2007**

Nel 2006 il governo maltese raggiunse un accordo con l'Unione Europea e presentò una proposta di modifica del suo sistema fiscale finalizzata a garantire che questo non fosse discriminatorio ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.

Il contenuto nella proposta consisteva, sostanzialmente, in un'estensione dell'applicazione del credito d'imposta a tutte le società che distribuiscono gli utili come dividendi ai loro azionisti, indipendentemente dalla residenza, dall'attività esercitata, dalle dimensioni della società e dalla fonte o tipologia di reddito. Malta intendeva conservare il suo sistema di imputazione (*full imputation system*) in base al quale l'ammontare pagato dalla società si configurava come un'imposta anticipata dalla società per conto degli azionisti.

I principali obiettivi della riforma del 2007 furono:

- La conservazione del *full imputation system*
- Il perfezionamento del sistema di contabilità mediante l'introduzione di due nuovi conti
- La conservazione dei rimborsi previsti dall'articolo 48 comma 4 dell'Income Tax Management Act
- L'introduzione del regime della Participation Exemption
- L'introduzione di norme anti-abuso
- L'introduzione di due nuovi rimborsi di imposta applicabili indistintamente ai redditi collocati nel "Conto dei redditi esteri" e nel "Conto dei redditi maltesi"
- L'estensione del sistema del credito d'imposta rimborsabile alle filiali
- L'abolizione delle *International Trading Companies*
- Inasprimento delle norme relative al Flat rate Foreign tax credit.

Affinché il regime maltese fosse conforme al diritto europeo fu necessario, prima di tutto, abolire le *International Trading Company* e le *Companies with foreign income*, ciò avvenne con un periodo transitorio che terminò nel 2010, durante questo lasso temporale, il legislatore maltese dovette proibire lo status di ITC a tutte le società registrate a Malta dopo il 31 Dicembre 2006 mentre quelle create prima poterono beneficiare del sistema del credito d'imposta fino al 2010. L'Unione Europea chiese inoltre di limitare la costituzione di ITC dal momento in cui venne accettata la proposta dalla Commissione europea, fino al 31 dicembre 2006 rispetto alla media delle ITC nate negli ultimi cinque anni.

A seguito della riforma del 2007, alle tre categorie di redditi già presenti nell'*accounting system* maltese si aggiunsero altri due conti previsti dall'articolo 2 dell'Income Tax Act vale a dire:

- *Final Tax Account*
- *Immovable Property Account*

Il *Final Tax Account* comprende redditi che sono stati soggetti ad una trattenuta fiscale alla fonte, gli utili derivanti da plusvalenze su beni immobili che hanno subito l'imposta per il trasferimento di proprietà e quindi tutti quei profitti che sono esenti da imposta nelle mani degli azionisti al momento della distribuzione.

L'*Immovable Property Account* comprende i profitti derivanti da trasferimenti di proprietà immobiliari situate a Malta e da altra attività connessa direttamente o indirettamente alle proprietà immobiliari situate a Malta.

Per comprendere meglio le attività comprese in questi conti occorre fare riferimento alla legislazione speciale, in particolare alle *Tax Account Rules* (TAR).

L'articolo 5 comma 3 del TAR ha previsto tutte le tipologie di profitti che rientrano nell'*Immovable property account* ed è possibile classificarli in quattro categorie:

- Utili o plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
- Rendimento netto o proventi che si considerano derivanti da immobili

- Importi lordi che si considerano derivanti da immobili
- Affitto annuale dell'immobile sul mercato.

Sembrerebbe che gli utili derivanti dalla cessione di immobili, previsti dal primo punto, si sovrappongano alle plusvalenze immobiliari ricomprese nel *Final Tax Account*, occorre però tenere conto dell'articolo 5 TAR che prevede che nell'*Immovable property account* si collochino gli utili che non possono essere destinati al *Final Tax Account* e la Rules 3 del TAR che specifica che rientrano nel *Final Tax Account* gli utili derivanti dal trasferimento di immobili tassabili ai sensi dell'articolo 5A dell'Income Tax Act.

Pertanto, in tali operazioni, l'*immovable property account* assume una funzione residuale rispetto al *final tax account*.

Per quanto concerne la seconda categoria, la Rules 5 comma 3 *lett b* prevede che l'*Immovable Property Account* comprenda gli utili, al netto delle imposte, derivanti da affitti, premi, fornitura di alloggio e qualsiasi reddito o utile comunque denominato e di qualsiasi natura, derivante direttamente o indirettamente, da tali beni immobili.

Sono compresi in tale categoria profitti derivanti da qualsiasi operazione in multiproprietà e utili o plusvalenze, al netto delle imposte, derivanti dalla cessione di azioni o altre partecipazioni di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da immobili.

La Rules 5 comma 3 *lett. e* tra gli importi lordi derivanti da immobili comprende gli interessi, i canoni o qualsiasi altro corrispettivo, in qualsiasi modo descritto, derivanti, direttamente o indirettamente, dalla concessione di prestiti o da qualsiasi forma di credito per finanziare l'acquisizione, lo sviluppo, la costruzione, la ristrutturazione, il rinnovo di tali beni immobili o qualsiasi diritto su di essi, compresi i compensi dei professionisti ad essi correlati e qualsiasi altra circostanza che accresca il valore di tali beni immobili; comprende, inoltre, i premi assicurativi derivanti da tali immobili.

La Rules 5 comma 3 *lett h* prescrive l'iscrizione nell'*Immovable Property Account* dell'importo del canone annuo di locazione al prezzo di mercato di beni immobili di proprietà e utilizzati dall'impresa ai fini dell'esercizio della sua attività. Il prezzo di mercato viene calcolato moltiplicando la superficie complessiva espressa in metri quadrati per duecentocinquanta euro all'anno.

Per quest'ultima categoria il legislatore maltese ha introdotto la Rules 6 che si configura come una disposizione antielusione nell'ambito della disciplina dei gruppi giacché prevede che qualora una società utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, un bene immobile di proprietà di un soggetto collegato senza un corrispettivo o per un corrispettivo che, a giudizio dell'amministrazione finanziaria, sia inferiore al valore locativo di mercato di tale bene e quindi inferiore a 250€ per metro quadrato all'anno, tale immobile si considera di proprietà della società che lo utilizza e dal valore da attribuire al bene viene sottratto, se previsto, il corrispettivo pagato dalla società per l'utilizzo del bene stesso.

Occorre sottolineare che un soggetto si considera collegato quando:

- Tale individuo e la società sono, direttamente o indirettamente, controllate o possedute in misura superiore al 25% dallo stesso soggetto.
- Possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% del capitale sociale o dei diritti di voto della società
- Detiene a qualsiasi titolo, compreso quello di fiduciario, i suddetti beni o riceve il suddetto corrispettivo per conto o a vantaggio di un soggetto correlato.

Le novità apportate dal legislatore maltese nel sistema di contabilità assumono rilevanza per il sistema dei rimborsi inerente alla tassazione dei dividendi e per il funzionamento del *full imputation system*.

Il legislatore maltese, a seguito della riforma del 2007, non parla più di un'imposta sui redditi in generale ma di un'imposta sui redditi anticipata e ne dà definizione nell'articolo 42B dell'Income Tax Management Act:

*“Nel momento in cui viene distribuito un dividendo dal foreign income account o dal maltese income account l'imposta che la società è tenuta a pagare [...] è definita "imposta anticipata sul reddito della società (Advance Company Income Tax)".*

La riforma del 2007, inoltre, mantiene il regime della *participation exemption* che prevede l'esenzione totale per i dividendi o le plusvalenze derivanti da una *participating holding* ma qualora la società non rispetti i requisiti richiesti per accedere a tale regime o scelga di non accedervi, in quanto opzionale, la società può pagare l'imposta sui redditi derivanti dalla controllata e successivamente chiedere il rimborso ai sensi dell'articolo 48 (4) ITMA.

Il tema dei rimborsi si mostra come il fulcro del sistema di tassazione maltese pertanto sarà oggetto di ulteriore approfondimento nei successivi paragrafi.

## **2. Elementi di comparazione**

Nei successivi paragrafi verranno analizzate le principali analogie e divergenze esistenti fra il sistema tributario maltese e quello italiano mantenendo il focus sulle società di capitali.

Tale comparazione, accompagnata da dati statistici, mostrerà ciò che rende l'isola di Malta un paese molto attrattivo per le società nazionali ed internazionali.

### **2.1 Potere legislativo in materia tributaria**

Prima di analizzare i testi normativi che disciplinano il diritto tributario è opportuno individuare chi detiene il potere legislativo in tale settore facendo riferimento alle costituzioni dei due paesi.

Nel diritto maltese il potere legislativo è detenuto dal parlamento in forma monocamerale e quindi composto dalla *house of representatives* e dal Presidente.

In linea generale, il potere legislativo è esercitato dal Parlamento mediante un processo che prevede l'approvazione da parte della *house of representatives* del progetto di legge seguita dal consenso del Presidente; tuttavia la Costituzione maltese all'articolo 73 ha previsto alcune deroghe:

*“Eccetto su raccomandazione del Presidente richiesta da un Ministro, la Camera dei Rappresentanti non può - (a) procedere ad alcun disegno di legge (incluso qualsiasi emendamento ad un disegno di legge) che*

*preveda uno dei seguenti scopi: l'imposizione o l'aumento di qualsiasi imposta, l'imposizione o l'aumento di qualsiasi onere sulle entrate o su altri fondi di Malta o la modifica di tali oneri in modo diverso dalla riduzione, la composizione o la cancellazione di qualsiasi debito dovuto a Malta;*"

Da questo articolo si evince che l'iniziativa legislativa per le norme fiscali non è più attribuita ai membri dell'*house of representatives* ma solamente al Presidente del Parlamento su indicazione di un ministro. Questa deroga all'iter legislativo maltese evidenzia la centralità del tema che nel nostro ordinamento si manifesta con il principio della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione.

L'articolo 23 reca:

*"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*

Tale disposizione non menziona specificamente le norme tributarie ma la generalità delle prestazioni imposte aventi carattere coattivo e pertanto si realizzano indipendentemente dalla volontà del soggetto che le subisce<sup>32</sup>.

La riserva di legge implica che gli atti legittimati a istituire prestazioni patrimoniali e personali sono quelli aventi forza di legge, rientrano in tale categoria, oltre alla legge ordinaria, il decreto legge seppure l'articolo 4 dello Statuto del contribuente prevede che questo non possa essere utilizzato per l'istituzione di nuovi tributi e per l'estensione di tributi a nuovi soggetti; rientrano inoltre il decreto legislativo, la legge costituzionale, la legge regionale e degli altri enti che si pronunciano con atti denominati "legge".

L'inciso "*in base alla legge*" sta ad indicare che la riserva di legge è relativa pertanto il suo ambito di operatività si esaurisce nella disciplina degli elementi essenziali della prestazione, sono quindi esclusi gli aspetti procedurali la cui regolamentazione potrà essere rimessa a fonti diverse e subordinate.

Mettendo a confronto le due disposizioni della Costituzione italiana e della Costituzione maltese si sottolinea che nella seconda non vi è alcuna norma che possa ricondurre al principio della riserva di legge tuttavia questa sembra sussistere anche in maniera più restrigente. Il nostro ordinamento, infatti, comprendendo le leggi regionali come atti legittimi ad istituire prestazioni patrimoniali e personali, evidenzia la potestà legislativa delle regioni e degli altri enti titolari di un potere normativo; al contrario, l'ordinamento maltese non attribuisce alcuna competenza legislativa in materia tributaria né alle cinque regioni né ai consigli locali.

## **2.2 Il TUIR, l'Income Tax Act e l'Income Tax Management Act**

Le fonti primarie dell'imposta sui redditi maltese sono l'Income Tax Act e l'Income Tax Management Act. La prima versione dell'Income Tax Act risale al 1948 la quale conteneva tutte quelle regole fondamentali presenti anche nella versione attualmente in vigore tuttavia si trattava di un testo inadeguato in quanto si creavano fenomeni di doppia imposizione in capo alle persone fisiche che ricevevano i dividendi da una società e che erano tenuti al pagamento di un'imposta sul reddito che poteva arrivare fino al 65%. Fondamentale fu l'intervento del legislatore che nel 1989 riequilibrò il sistema equiparando l'aliquota

---

<sup>32</sup> P. RUSSO, G. FRANSONI, L. CASTALDI, Istituzioni di diritto tributario, 2016 p.16

massima prevista per l'imposta sui redditi delle persone fisiche all'aliquota prevista per i redditi delle società pari al 35%.

Il processo per rendere attuale un sistema tributario basato su una legge obsoleta culminò nel 1994 con l'introduzione dell'Income Tax Management Act, il quale disciplina la riscossione dell'imposta sui redditi e l'accertamento dell'imposta.

Nell'ordinamento italiano, invece, la disciplina dell'imposta sui redditi è contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) introdotto nell'ordinamento con il D.P.R n. 917 del 22 dicembre 1986, anche questo testo normativo è stato profondamente modificato nel 2003 quando l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è stata sostituita dall'imposta sui redditi delle società (IRES), ancora vigente. Analizzando la struttura dei tre testi normativi sono rinvenibili numerose differenze; innanzitutto sulla suddivisione delle norme, infatti il TUIR è suddiviso in quattro titoli: Il primo è interamente dedicato alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il secondo è relativo alla disciplina dell'imposta sul reddito delle società (IRES), il terzo tratta di disposizioni comuni, relative principalmente ad operazioni di carattere straordinario e ad operazioni di carattere internazionale, il quarto titolo racchiude al suo interno le c.d. "Disposizioni varie, transitorie e finali".

All'interno di ogni titolo vi è una ripartizione in capi ed è proprio questa tipologia di suddivisione che sembra richiamare quella attuata dal legislatore maltese che non provvede a distinguere la disciplina delle persone fisiche da quella delle persone giuridiche ma suddivide le norme in base all'elemento della fattispecie trattato.

L'Income Tax Act, infatti, si apre con la seguente divisione:

Parte I. Disposizioni preliminari (Articoli 1-3) in cui il legislatore include le definizioni dei principali termini utilizzati nelle successive norme.

Parte II. Imposizione dell'imposta sul reddito (Articoli 4-11), all'interno di questa sezione sono contenute tutte le tipologie di reddito e tutte quelle operazioni soggette ad imposizione.

Parte III. Esenzioni (Artt. 12-13)

Parte IV. Deduzioni (Artt. 14-26)

Parte V. Disposizioni particolari (Artt. 27-52) che disciplinano le operazioni straordinarie ma anche la tassazione di trusts, società assicurative, fondazioni ed enti diversi dalle società.

Parte VI. Deduzioni/Detractions personali (Artt. 53-55), le norme comprese in questa parte sono state abrogate tuttavia la disciplina resta regolata in altre sezioni dell'ITA

Parte VII. Aliquote di imposta (Art 56)

Parte VIII. Rimborsi fiscali (Artt. 57-58), le norme sono stata abrogate e la materia dei rimborsi è stata trasferita nell'Income Tax Management Act

Parte IX. Soggetti passivi (Artt. 59-73)

Parte X. Sgravi fiscali per doppia imposizione (Artt. 74-95)

Parte XI. Potere legislativo (Art. 96), all'interno della quale si riconosce la competenza del Ministro delle finanze per norme inerenti all'interpretazione e applicazione del testo normativo.

Nonostante l'ITA sia composto da un numero di articoli inferiore rispetto al TUIR risulta essere un testo molto lungo e con un contenuto dettagliato tuttavia non esaurisce la materia dell'imposta sui redditi che è completata dall'Income Tax Management Act.

L'ITMA potrebbe essere equiparato al nostro Codice del processo tributario giacché regola le procedure di riscossione e le tecniche a cui l'amministrazione ricorre in caso di inadempimento da parte dei contribuenti ma si distingue da questo anzitutto perché l'ITMA è un testo normativo dedicato esclusivamente all'imposta sui redditi, inoltre contiene anche delle norme che vanno a completare la disciplina dell'Income Tax Act e che pertanto sono riferibili all'imposizione.

### 2.3 La legislazione europea

Nel momento in cui l'Italia e Malta accedettero all'Unione Europea dovettero accettare il trasferimento di alcune competenze legislative e giudiziarie alle istituzioni europee pertanto vennero introdotte negli ordinamenti giuridici di entrambi gli stati delle fonti di diritto estranee a tali ordinamenti<sup>33</sup>.

Tra le fonti comunitarie si distinguono le fonti di diritto primario che includono il Trattato sull'Unione europea (TUE), il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e i principi generali dalle fonti di diritto derivato emanate dagli organi dell'Unione europea.

Per quanto concerne il diritto tributario, il legislatore comunitario avviò un processo di armonizzazione con l'obiettivo di realizzare un riavvicinamento dei sistemi impositivi e ciò risulta dallo stesso articolo 113 del TFUE

*Articolo 113 (ex articolo 93 del TCE) Il Consiglio, [...] adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno<sup>34</sup> ed evitare le distorsioni di concorrenza.*

Analizzando il suddetto articolo tuttavia si evidenziano dei limiti giacché si circoscrive l'ambito di applicazione alle sole imposte indirette.

Nell'ambito dell'imposta sui redditi, oggetto del presente paragrafo, per converso, non è espressamente previsto dal TFUE un processo di armonizzazione poiché nel periodo storico in cui venne firmato il trattato di Roma (1957), le imposte dirette non furono considerate un elemento necessario per la creazione di un mercato interno pertanto furono escluse dal Trattato CE.

---

<sup>33</sup> VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, Cacucci editore, Bari, 2016.

<sup>34</sup> Inteso dall'articolo 26 co. 2 del TFUE come uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Proprio in assenza di una disposizione espressa è però possibile ravvisare nell'articolo 115 un fondamento per una possibile armonizzazione delle imposte dirette dal momento che prevede che il Consiglio possa *“stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno”*

Si afferma così, la possibilità di emanare direttive con riguardo a tributi diretti.<sup>35</sup>

Le direttive, insieme ai regolamenti, sono le principali fonti del diritto derivato comunitario, queste ai sensi dell'articolo 288 comma 3 TFUE vincolano lo Stato membro esclusivamente per un risultato da raggiungere entro un termine perentorio fermo restando la competenza degli organi nazionali nell'adottare la forma e i mezzi che ritengano più opportuni.

I regolamenti, diversamente, come previsto dall'articolo 288 comma 2 hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ogni stato membro.

L'ordinamento italiano, con non poca difficoltà, ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle fonti comunitarie nell'articolo 11 della Costituzione che prevede che l'Italia *“consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”* così devolvendo alcune competenze e limitando la propria sovranità statale in vari settori e conformandosi ai Trattati dell'Unione Europea senza un'ulteriore norma costituzionale.

Al fine di emanare le norme necessarie per il recepimento del diritto comunitario non direttamente applicabile, il legislatore italiano nel 2005 emanò la legge 11/2005 detta legge Buttiglione, la quale sostituì la legge 86/1989 nota come legge La Pergola, la quale prevedeva tre metodi per dare attuazione ad atti comunitari: l'attuazione diretta, l'attuazione con delega e l'attuazione in via regolamentare.<sup>36</sup> Questi metodi però risultarono obsoleti a fronte del Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009 e fu necessario l'intervento del legislatore con la legge 234/2012 per consentire al Governo di predisporre in tempi brevi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento degli atti dell'Unione europea.

Malta, nella sua Costituzione, ha espresso la volontà di adeguare la propria legislazione all'ordinamento comunitario con la previsione dell'articolo 65 comma 1 il quale dispone che *“il Parlamento può legiferare per la pace, l'ordine e il buon governo di Malta nel pieno rispetto dei diritti umani, dei principi generalmente riconosciuti dal diritto internazionale e degli obblighi internazionali, in particolare quelli assunti con il trattato di adesione all'Unione europea firmato ad Atene il 16 aprile 2003.”*

Tale volontà è stata riaffermata, specificamente per le imposte sui redditi, nell'Income Tax Act.

A tal proposito è necessario guardare all'articolo 52(B) dell'Income Tax Act che attribuisce al Ministero delle Finanze la competenza a recepire le direttive dell'Unione Europea in materia di imposta sui redditi. *“Il Ministro delle Finanze può, attraverso le norme di cui al presente articolo, adottare disposizioni per l'attuazione e l'applicazione di ogni direttiva dell'Unione Europea relativa a qualsiasi questione che*

---

<sup>35</sup> M. LANG, P. PISTONE, J. SCHUCH, C. STRINGER, *Introduction to European Tax Law on Direct Taxation*, Spiramus, 2016

<sup>36</sup> G. MELIS, *Lezioni di diritto tributario*, Giappichelli, Torino, 2017.

*influisca sul funzionamento delle leggi sulle imposte sul reddito o per agevolare il corretto funzionamento di qualsiasi regolamento dell'Unione Europea, fornendo tutto ciò che può essere richiesto da tale Direttiva o Regolamento UE.*

*(2) Qualsiasi norma emanata ai sensi del presente articolo farà riferimento alla Direttiva UE o al Regolamento UE di riferimento e produrrà effetti solo se conforme a quanto ivi previsto, anche se vi fosse alcuna disposizione contraria contenuta nell'Income Tax Act o in qualsiasi altro atto normativo relativo a tale materia.*

Oltre a legittimare l'ingresso delle norme europee all'interno dell'ordinamento maltese il suddetto articolo risulta fondamentale per il recepimento di uno dei principi cardine del diritto europeo: il principio del primato del diritto europeo sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza *Costa v. Enel* del 1964 in cui dichiara che il diritto prodotto dagli organi dell'UE si inserisce all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, i quali sono tenuti a rispettarlo. Tale principio comporta che se una norma nazionale fosse contraria ad una norma comunitaria, le autorità degli Stati membri sarebbero tenute a disapplicare la norma interna prescindendo dal fatto che questa fosse stata adottata prima dell'atto dell'Unione Europea. La portata di questo principio, pertanto, si configura come assoluta in quanto ne beneficiano tutti gli atti europei che abbiano efficacia vincolante, sia di diritto primario che di diritto derivato.

### **3 I soggetti passivi dell'imposta sui redditi**

Prima di analizzare le tipologie di reddito soggette ad imposta è necessario esaminare i soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società.

Nell'ordinamento italiano i soggetti passivi IRES sono elencati nell'articolo 73 del TUIR che al comma 1 menziona "le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee"

Si tratta principalmente delle società di capitali previste dal titolo V del Codice civile nei capi V, VI, VII, tali società si caratterizzano per la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale perfetta pertanto la società risponde soltanto con il suo patrimonio ed i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte. Un'eccezione è prevista per le società in accomandita per azioni, la quale tra i suoi caratteri distintivi annovera la presenza istituzionale di due categorie di soci ossia i soci accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e che sono per legge amministratori della società e i soci accomandanti che sono obbligati verso la società nei limiti della quota di capitale sottoscritto<sup>37</sup>.

Tra i soggetti passivi IRES non vengono menzionate le società di persone giacché ai sensi dell'articolo 5 del TUIR "*i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua*

---

<sup>37</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Vol. 2 *Diritto delle società*, UTET giuridica, Torino, 2015

*quota di partecipazioni agli utili*” pertanto si applica il cosiddetto principio di trasparenza fiscale secondo il quale tali società non sono soggetti passivi dell’imposta ma i loro redditi sono imputati ai soci così come le perdite della società sono ripartite tra i soci.

Nell’Income Tax Act i soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società si collocano nella parte relativa alle disposizioni preliminari all’articolo 2 comma 1 lett. a) (i), questa disposizione prevede che l’imposta si applichi alle società (*companies*), successivamente presenta un elenco di tutti quei tipi di società che rientrano in questa categoria e che corrispondono ai tipi di società commerciali, fra queste vi sono:

- *Limited liability company* disciplinata dagli articoli 67 e seguenti del Companies Act del 1995 in cui si definisce come una società costituita con un capitale suddiviso in azioni detenute dai suoi soci. La responsabilità dei soci è limitata all’ammontare di capitale sottoscritto e non versato.

Il legislatore maltese, all’interno di questa forma di società, opera un’ulteriore distinzione tra *private limited companies (LTD)* e *public limited companies (PLC)*. La prima potrebbe essere equiparata alla società a responsabilità limitata (Srl) prevista dal Codice civile italiano mentre la seconda alla società per azioni (Spa).

- *Partnership en commandite* e *partnership en nom collectif*, queste forme societarie corrispondono alle società in accomandita semplice e alle società in nome collettivo, si tratta di soggetti che nel nostro ordinamento sono trasparenti ai fini fiscali. L’ordinamento maltese, nell’ambito dei soggetti passivi dell’imposta sui redditi delle società, distingue tra *partnership* e *companies* disponendo che il regime ordinario delle prime è la trasparenza fiscale mentre le seconde sono considerate soggetti passivi tuttavia le *partnership en commandite* e le *partnership en nom collectif* sono menzionate tra i soggetti a cui si applica l’imposta in quanto lo stesso articolo 2 prevede che tutte le *partnership en nom collectif* il cui capitale è suddiviso in azioni, costituite prima del 1 gennaio del 2015, sono trattate come *companies*. L’elemento fondamentale che legittimò la presenza di queste due tipologie di società all’interno dei soggetti passivi è il Budget Measures Implementation Act del 2015 con il quale vennero apportate delle modifiche all’ITA e all’ITMA estendendo alcuni regimi vantaggiosi, riconosciuti alle *companies*, anche alle *partnership*. Le nuove disposizioni, difatti, prevedono che queste società di persone possono scegliere di essere considerate come *companies* ai fini dell’imposta dei redditi e in tal caso non si applicherà l’articolo 27, il quale dispone che “*nel caso in cui il reddito provenga o sia percepito da una partnership condotta da due o più persone congiuntamente, il reddito di qualsiasi socio della società di persone [...], è da ricomprendere nella dichiarazione dei redditi che tale socio deve effettuare in base alle disposizioni delle leggi sulle imposte sul reddito*”. Se la *partnership* decidesse di essere considerata una *company* ai fini fiscali, non godrebbe più del regime di trasparenza ma verrebbe applicata l’imposta sui redditi pari al 35%, per giunta la *partnership* potrà beneficiare di alcuni vantaggi previsti per le *companies* tra cui il rimborso dell’*Income tax* derivante dalla distribuzione dei dividendi, il trasferimento delle perdite tra società appartenenti allo stesso gruppo e il *Flat Rate Foreign Credit*.

- Qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica, non registrato Malta, analogo alle società già menzionate. Si tratta di una disposizione analoga a quella prevista dall'articolo 73 comma 1 lett. d) del TUIR
- Le società cooperative validamente registrate a Malta
- Le organizzazioni e le associazioni siano esse riconosciute o non riconosciute, così come previsto al 2° comma dell'articolo 73 del TUIR.

Proseguendo con l'analisi dell'articolo 73 del TUIR, al 3° comma si richiama il criterio della residenza prevedendo che *“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”* pertanto tali soggetti considerati residenti saranno tassati all'attuale aliquota IRES del 24% sui redditi ovunque prodotti.

L'articolo 2 comma 1 dell'ITA a sua volta assume come criterio fondamentale la residenza tuttavia questa non è sufficiente in quanto la residenza ai fini fiscali, nell'ordinamento maltese, si fonda anche sul domicilio. Al fine di determinare la residenza è possibile ricorrere a due parametri che potrebbero essere anche alternativi ossia la costituzione della società nel territorio maltese e l'amministrazione e il controllo dell'attività societaria esercitati a Malta.

Nell'ambito delle *companies*, il legislatore maltese distingue tre tipologie di residenza su base temporale: la residenza temporanea, la residenza semplice e la residenza ordinaria.

Si considera residente temporanea la società che si trova a Malta per uno scopo occasionale, senza l'intenzione di stabilire la residenza a Malta e comunque senza avervi effettivamente risieduto una o più volte per un periodo totale di sei mesi nell'anno anteriore al periodo d'imposta. I residenti temporanei sono a tutti gli effetti equiparati ai soggetti non residenti pertanto non si considerano soggetti passivi ai fini dell'imposta sui redditi.

La distinzione tra residenza semplice e residenza ordinaria appare più complessa infatti occorre analizzare i fatti e le circostanze relative ad ogni singolo soggetto, l'ordinamento prevede opera questa differenziazione ma senza analizzare i requisiti richiesti per queste tipologie di residenza.

La residenza ordinaria richiede una residenza, reiterata nel tempo, maggiore a quella semplice tuttavia per le società di diritto maltese, costituite a Malta, tale distinzione risulta agevole in quanto si presume che siano abitualmente residenti a Malta; le difficoltà sorgono nel momento in cui occorre determinare la residenza di società costituite fuori Malta, in tal caso è necessario l'intervento del *Commissioner for Revenue* che, sulla base dei fatti e delle circostanze rilevanti, accerterà che le società dichiarate residenti lo siano realmente. Nel caso in cui si pronunci positivamente, la società sarà considerata residente maltese ai fini fiscali mentre in caso di parere negativo, la società potrà impugnare la decisione della CfR davanti *l'Administrative Review Tribunal*.

Inerentemente al domicilio, si ricorre alla definizione data dal diritto internazionale privato e si considera il luogo di residenza permanente di un soggetto, si tratta infatti di un concetto sviluppato per le persone fisiche ma che è possibile estendere anche alle persone giuridiche.

Le persone giuridiche hanno un domicilio di origine che corrisponde al luogo di costituzione, inoltre, a differenza delle persone fisiche, non si riconosce una possibilità di eleggere un domicilio diverso da quello originario tuttavia è prevista un'eccezione quando le leggi del paese che le regolano e le leggi del paese destinatario lo prevedano.

Data l'impossibilità, in via generale, per le società costituite al di fuori di Malta, di stabilire il proprio domicilio nell'isola, si considerano equiparate le società residenti semplici e le società abitualmente residenti.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'ITA, le società residenti e domiciliate a Malta sono tenute al pagamento dell'imposta sui redditi ovunque prodotti e su talune plusvalenze.

In conclusione, le società che non sono residenti a Malta o non sono domiciliate a Malta sono tassabili su qualsiasi reddito e su determinate plusvalenze prodotte a Malta e su redditi prodotti al di fuori ma percepiti a Malta. Tali società non sono tassabili su eventuali plusvalenze realizzate in stati diversi, siano esse ricevute a Malta o meno.

#### **4 Il calcolo della base imponibile**

Il legislatore italiano prevede che ai fini IRES occorre rilevare il reddito d'impresa la cui definizione è data dall'articolo 55 del TUIR che considera tali *“quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”* Questa disposizione contiene una presunzione assoluta secondo la quale l'attività delle società commerciali si considera sempre attività d'impresa tuttavia la definizione di esercizio d'impresa prevista dall'articolo 55 non coincide con quella del codice civile, infatti questa rinvia alle attività previste dall'articolo 2195 ma prescindendo dalle caratteristiche soggettive come la struttura organizzativa.

L'IRES si applica ai redditi d'impresa che sono calcolati sulla base del bilancio tuttavia è opportuno distinguere tra tre categorie di imprese:

- Le società IAS *adopter* che redigono il loro bilancio secondo i principi contabili internazionali
- Le società che seguono la disciplina del Codice civile integrata dai principi contabili dell'OIC, le quali possono redigere il bilancio in forma abbreviata<sup>38</sup>
- Le micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata

---

<sup>38</sup> Società che superano le soglie dimensionali dell'articolo 2435-bis del c.c. ma che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e non hanno superato i limiti imposti concernenti l'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti.

Nel 2002, la Comunità europea, per agevolare lo sviluppo dei mercati e degli investimenti tra i paesi comunitari, ha introdotto un sistema di regole contabili ossia gli IAS/IFRS emanati dall'*International Standard Accounting Board* (ISAB) e approvati con un regolamento comunitario.

In Italia, i principi contabili internazionali sono stati recepiti con il d.Lgs. 38/2005, all'interno del quale si opera una distinzione tra i soggetti tenuti obbligatoriamente a seguire questi principi nella redazione del bilancio e quelli che hanno la facoltà di applicarli.

I soggetti obbligati all'applicazione dei principi contabili internazionali sono:

- Società quotate
- Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
- Istituti di credito e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia;
- Società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari;
- Società di intermediazione mobiliare (SIM) e capogruppo dei gruppi di SIM;
- Società di gestione del risparmio (SGR);
- Intermediari finanziari disciplinati dal TUB;
- Istituti di moneta elettronica (IMEL) e di pagamento.

I soggetti che possono, facoltativamente, redigere il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali sono le società incluse in un bilancio consolidato redatto secondo i IAS/IFRS e per le società che redigono il bilancio consolidato, ad esclusione delle società di capitali ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

La distinzione tra *IAS adopter* e soggetti che applicano le regole del Codice civile nella redazione del bilancio risulta centrale in quanto il bilancio redatto sulla base dei principi contabili internazionali si mostra con una struttura ma anche con criteri di qualificazione, classificazione e imputazione differenti.

Tali deroghe alle disposizioni del Codice civile sono legittimate dall'articolo 83 del TUIR il quale prevede che *“per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”*

Questa disposizione si mostra come l'attuazione del principio di derivazione rafforzata che ammette la redazione del bilancio fondata sul principio di *substance over the form* pertanto non si applicheranno le disposizioni dell'articolo 109 comma 1 e 2 sui componenti del reddito d'impresa.

La derivazione rafforzata si distingue dal principio di derivazione semplice, applicabile ai soggetti diversi dagli *ias adopter*<sup>39</sup>, il quale prevede che i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio, in conformità ai principi contabili nazionali, determinano il reddito d'impresa *“apportando all'utile o alla perdita risultante*

---

<sup>39</sup> Si tratta sostanzialmente delle micro-imprese.

dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione" così come previsto dall'articolo 83 del TUIR.

La *ratio* di questa disposizione è prendere in considerazione, ai fini fiscali, il bilancio, giacché si considera il documento che più puntualmente rispecchia l'incremento di ricchezza derivante dall'esercizio di attività d'impresa.

Per calcolare il reddito d'impresa è dunque necessario partire dal conto economico, il quale rappresenta le spese e i costi sostenuti e i ricavi e proventi conseguiti secondo il metodo della partita doppia<sup>40</sup>, successivamente si apporteranno le variazioni in aumento o in diminuzione, necessarie per coniugare la disciplina civilistica con la disciplina fiscale.

Saranno applicate delle variazioni in aumento quando è necessario inserire nel reddito imponibile, dei componenti positivi che non sono previsti nel conto economico o sono previsti in misura inferiore; si ricorrerà alle variazioni in diminuzione quando sarà necessario eliminare o ridurre un componente positivo o dedurre componenti negativi non presenti, o presenti in misura ridotta, nel conto economico<sup>41</sup>.

Per comprendere al meglio il bilancio maltese è necessario fare una digressione storica in quanto si tratta di un documento fortemente influenzato dalla disciplina del Regno Unito di cui Malta fece parte fino al 1964. Nell'anno successivo all'indipendenza, venne promulgata la Commercial Partnerships Ordinance che riprendeva le disposizioni contenute nel Companies Act del Regno Unito relative alle società a responsabilità limitata.

Questa ordinanza richiedeva che tutti i bilanci delle società fornissero una *true and fair view* (TFV), si tratta di un termine utilizzato per la prima volta proprio nel UK Companies Act pertanto si considera un principio britannico esportato ai paesi del Commonwealth e successivamente ripreso dalla Commissione europea nella quarta direttiva<sup>42</sup>. Nello specifico, la TFV corrisponde alla cosiddetta clausola della rappresentazione veritiera e corretta alla quale si ricorre a fini interpretativi o in caso di lacuna tuttavia la stessa Commercial Partnerships Ordinance non prevedeva l'*overriding* di tale clausola.

Nel 1995 la Commercial Partnership Ordinance fu sostituita dal Companies Act, la legge che tuttora contiene le principali norme in materia societaria, la quale richiedeva che il bilancio fosse conforme alla Quarta e Settima direttiva CEE e quindi agli IAS, dimostrando già una tendenza ad un'armonizzazione in materia contabile.

---

<sup>40</sup> I componenti positivi e negativi sono suddivisi in cinque sezioni: Valore della produzione; Costi della produzione; Proventi e oneri finanziari; Rettifiche di valore di attività finanziarie; Risultato dell'esercizio.

<sup>41</sup> F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*. Vol. 2- Parte speciale, UTET GIURIDICA, Milano, 2018, pp. 100 ss.

<sup>42</sup> Direttiva 78/660/CEE

Un ulteriore punto di svolta fu l'ingresso nell'Unione Europea che portò all'adozione degli IFRS per i bilanci consolidati delle società quotate a partire dal 1° gennaio 2005<sup>43</sup>. Nell'adozione di questi, Malta ha optato per la soluzione prevista dal Regolamento Ias pertanto si applicano gli IFRS obbligatoriamente ai bilanci delle società i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato, al bilancio, consolidato o meno, di tutte le banche, società assicurative, altri istituti finanziari vigilati e società di maggiori dimensioni considerate rilevanti nell'economia locale<sup>44</sup>.

È ammesso il ricorso ai principi contabili internazionali per il bilancio di tutte le altre imprese, quali le piccole-medie imprese, in alternativa agli *General Accounting Principles for Smaller Entities* (GAPSE) emanati nel febbraio del 2009 dal *Malta Institute of Accountants*, il quale affermò che i criteri richiesti dagli IFRS, ai fini della valutazione e della pubblicità del bilancio, risultavano eccessivamente onerosi per le piccole-medie imprese maltesi<sup>45</sup>.

Per rendere edotto il Commissioner for Revenue della sostanza del reddito d'impresa, le società maltesi ricorreranno al *Tax Index of Financial Data (TIFD)*, un modello creato nel 2001 per la presentazione delle informazioni di bilancio, all'interno del quale vengono elencate tutte le voci del conto economico e dello stato patrimoniale rilevanti ai fini fiscali. Tale modello accompagna la dichiarazione dei redditi<sup>46</sup>.

Nell'ordinamento maltese non sussiste una norma che disciplini la determinazione del reddito delle società, quale l'articolo 83 del TUIR, tuttavia nella pratica anche le società maltesi prendono le mosse dal conto economico per il calcolo dei redditi che costituiscono la base imponibile.

Un'analogia riscontrabile tra i due ordinamenti oggetto di studio è il ricorso alle variazioni in aumento o in diminuzione, infatti, il bilancio civilistico pubblicato dalle società maltesi è considerato come uno strumento necessario per offrire una visione della società ad eventuali investitori e quindi non sempre compatibile con le disposizioni previste dall'Income Tax Act.

Le principali variazioni apportate sono necessarie a causa del mancato riconoscimento di alcune riserve e ammortamenti, di limitazioni alla deducibilità del costo di acquisto o del leasing di autoveicoli, del ricalcolo delle quote di ammortamento secondo le percentuali previste dalla legge e dalla sostituzione degli utili e perdite da cessione di immobilizzazioni con costi e accantonamenti previsti dalla normativa<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> D. Alexander & M. Micallef (2011) Accounting Regulation in Malta, *Accounting in Europe*, 8:1, 1-21, DOI: 10.1080/17449480.2010.511877

<sup>44</sup> Si considerano tali le società che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri: - Totale attivo superiore a 17.500.000 euro. - Totale ricavi superiori a 35.000.000 euro. - Numero medio di dipendenti oltre 250. - Un azionista che possieda almeno il 20% delle azioni in circolazione

<sup>45</sup> IFRS Foundation -*IFRS® STANDARDS—Application around the world, 2018*.

<sup>46</sup> Inland Revenue Department – TIFD guidelines

<sup>47</sup> S. Cassar Torregiani & R. Vlasceanu, Malta- Corporate Taxation sec.1 Country Tax Guides IBFD

## 4.1 Le fonti di reddito

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 dell'Income Tax Act le principali fonti di reddito che formano la base imponibile sono le seguenti:

- I profitti o gli utili derivanti da qualsiasi attività commerciale o attività d'impresa per il periodo in cui tale attività sia stata esercitata;
- Dividendi, maggiorazioni, interessi o sconti. Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente legge, tali redditi di una società controllata da una società bancaria off-shore costituiscono redditi imponibili;
- Qualsiasi premio, rendita, pagamento annuale;
- Canoni d'affitto, royalties, premi e qualsiasi altro utile derivante da immobili;
- Qualsiasi altro tipo di provento che non rientri nelle categorie precedenti.

Queste categorie di reddito sembrano richiamare quelle previste dal TUIR ossia i ricavi, i dividendi e gli interessi, i proventi immobiliari; la norma maltese non fa alcun riferimento alle rimanenze di magazzino e alle sopravvenienze tuttavia potrebbero essere riconsiderate all'interno dell'ultima categoria residuale.

Proprio per quanto concerne le rimanenze di magazzino, il legislatore non ha previsto alcuna norma per la loro valutazione ma nella pratica delle società maltesi si segue il metodo di valutazione utilizzato nel bilancio pertanto vengono valutate al minor valore tra il costo d'acquisto e il valore netto di realizzo, mentre il TUIR prevede il calcolo in base al costo specifico. Inoltre, a differenza di quanto previsto dall'articolo 92 del TUIR, non è ammesso il ricorso al metodo LIFO ai fini fiscali<sup>48</sup>.

È necessario rimarcare che il legislatore maltese non ha provveduto a distinguere i ricavi dalle plusvalenze tuttavia riconosce la categoria dei *capital gain* che consiste proprio in quei redditi prodotti dal trasferimento dei capital asset. È, quindi, possibile equiparare i *capital gains* alle plusvalenze previste dall'articolo 86 del TUIR.

L'imposta sui capital gains fu introdotta nell'ordinamento maltese nel 1993 e al contempo furono emanate le *capital gains rules (CGR)* con il fine di completare la disciplina prevista dall'Income Tax Act.

Prima di quel momento, le cessioni degli *assets* erano esenti dall'imposta sui redditi mentre ora, insieme agli altri redditi, concorrono a formare la base imponibile alla quale si applicherà l'aliquota ordinaria del 35%.

Le tipologie di *capital gains* che si considerano tassabili sono disciplinate dall'articolo 5 comma 1 che ricomprende:

- **Plusvalenze o ricavi derivanti da qualsiasi trasferimento della proprietà o dell'usufrutto di beni immobili o dalla cessione di qualsiasi diritto su tali beni;**

In linea generale i *capital gains* vengono calcolati mediante la differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo storico tuttavia nelle cessioni di immobili rileva il costo di trasferimento infatti, il legislatore maltese dal 2015, ha previsto una *Property Transfer Tax*<sup>49</sup>. Questa imposta prevede un'aliquota, applicabile alle

---

<sup>48</sup> PwC Worldwide Tax Summaries Malta- Income determination

<sup>49</sup> EY- Worldwide Corporate Tax Guide, 2017

cessioni d'immobili, pari all'8% dell'importo più alto tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato dell'immobile ma contempla anche delle eccezioni tra cui un'aliquota del 5% nel caso in cui l'immobile venga trasferito prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto se questo non faccia parte di un progetto immobiliare<sup>50</sup>, mentre se l'immobile è stato acquistato prima del 1° gennaio 2004 (cioè almeno 14 anni fa), allora l'aliquota finale che si applica è del 10%. Tali proventi pertanto saranno esenti ai fini dell'imposta sui redditi.

Il legislatore maltese tuttavia ha designato delle circostanze in cui non si applica questa imposta forfettaria:

- La cessione di un immobile posseduto da un'impresa per un periodo di almeno 3 anni e sostituito entro 1 anno da un nuovo immobile con la stessa destinazione d'uso
- La cessione di una proprietà facente parte di un progetto immobiliare realizzato da una società che ha emesso titoli di debito quotati in borsa, a condizione che tale cessione costituisca la prima dismissione dell'immobile facente parte del progetto.
- La cessione di una proprietà, il cui contratto di locazione preveda l'opzione di acquisto dell'immobile ad un prezzo concordato;

Un'importante eccezione al regime della *Property Transfer Tax* ricorre quando l'immobile è situato al di fuori dell'isola, in questi casi, le plusvalenze realizzate al momento del trasferimento di tali beni, o di eventuali diritti su tali beni, sono soggette all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito.

In tutti i casi sopraelencati, la plusvalenza sarà rilevata a partire dal corrispettivo pattuito dal quale saranno dedotte alcune spese, oggetto di un'approfondita analisi nei paragrafi successivi.

Esaminando la disciplina del TUIR, l'articolo 90 prevede che *“i proventi immobiliari concorrono a formare il reddito imponibile se questi non provengono da immobili strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa”*, nel caso in cui vi sia una cessione posta in essere da una società, la cui attività principale è la costruzione e compravendita d'immobili, questa genera ricavi e non una plusvalenza in quanto si tratta di beni-merce.

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pattuito tra le parti, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato del bene, il quale corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto.

Comparando le due discipline si evidenzia come, nella legislazione maltese, le plusvalenze derivanti dalla cessione d'immobili non concorrano a formare la base imponibile ma si applica un regime forfettario che si fonda su un fattore temporale quale il tempo in cui tale immobile è posseduto dal cedente.

Questa correlazione fra il possesso del cedente e l'imposta applicata si poggia sulla presunzione secondo la quale, più a lungo si possiede un immobile, maggiore è la plusvalenza che il cedente potrebbe realizzare dalla sua cessione pertanto si applicherà un'aliquota più alta<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> “Progetto” è definito dal legislatore maltese come una proprietà costruita dal proprietario formata da più immobili o successivamente divisa per ottenere più immobili che potrebbero essere ceduti.

<sup>51</sup> K. Busuttill & S. Gingell: *Considerations on the taxation of property transfers in Malta*, The Accountant 2018

Una peculiarità del regime della *Property Transfer Tax* è quella di eliminare, in gran parte, la distinzione tra i ricavi derivanti da una società adibita alla costruzione e compravendita d'immobili e le plusvalenze realizzate dalla cessione di un immobile laddove tale distinzione costituisce il fondamento dell'articolo 90 del TUIR.

Questa imposta sostitutiva *dell'Income Tax* favorirebbe pertanto le società che realizzano delle plusvalenze elevate e le società che effettuano cessioni di immobili con il fine di realizzare degli investimenti sebbene tra le possibili conseguenze negative vi è la possibilità di pagare l'imposta anche nel caso in cui vi sia una minusvalenza, andando ad incrementare la perdita.

In conclusione, la presenza di tale regime e l'assenza di qualsiasi imposta accessoria quali IMU e TARI ha portato ad una e vera e propria corsa alla cementificazione dovuta ad un notevole aumento della domanda.

- **Plusvalenze o ricavi derivanti dal trasferimento della proprietà o dell'usufrutto di qualsiasi diritto su titoli, aziende, avviamento, licenze, diritti d'autore, brevetti, marchi e ditte e qualsiasi altra proprietà intellettuale;**

Per quanto concerne questa categoria di plusvalenze, il legislatore maltese, all'articolo 12 (1)(v) ha previsto delle esenzioni per royalties, acconti e redditi analoghi derivanti da brevetti. A seguito della legge di bilancio del 2012 tale esenzione è stata estesa ai redditi derivanti da diritti d'autore e marchi di fabbrica nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Si tratta del regime di agevolazione *Patent Box*, già introdotto in altri stati europei con lo scopo di incentivare la ricerca e lo sviluppo, questo regime non si considerava unitario per tutti gli stati che ne usufruivano dacché questi avevano la facoltà di decidere la modalità attraverso cui concedere l'agevolazione e tra queste vi era la previsione di un'aliquota inferiore a quella ordinaria, di una deduzione dal reddito imponibile, ovvero di una parziale esenzione del (o esclusione dal) reddito derivante dallo sfruttamento del bene immateriale rientrante a cui si potesse applicare la misura.

Tra i paesi che hanno adottato questo regime, Malta si distingueva per essere il paese con l'aliquota più bassa, essendo l'unico paese che adottava un regime di esenzione su l'intero ammontare delle royalties sebbene non ammettesse la deducibilità delle spese inerenti ai beni immateriali<sup>52</sup>.

Inoltre, l'esenzione fiscale di Malta si applicava indipendentemente dal luogo in cui è stata intrapresa qualsiasi attività di ricerca e sviluppo che ha portato alla realizzazione del brevetto, il quale doveva essere registrato a Malta, ammettendo all'esenzione anche i beni acquistati dai terzi.

---

<sup>52</sup> Cfr. per maggiori dettagli Schellekens, *European Tax Handbook* (nota 5), pp. 185 e 618

Paese	IP Box Rate	Aliquota generale
Francia	16,76	35,41
Ungheria	9.5	19
Olanda	5	25
Lussemburgo	5.84	29,22
Belgio	6.8	33.99
Liechtenstein	2.5	12,5
Spagna	12	30
Cipro	2,5	12,5
Portogallo	15	30
<b>MALTA</b>	<b>0</b>	35

Afzana Anwer- OECD cracks down on the patent box, 2014.

Nel caso in cui tali redditi esenti fossero stati distribuiti come dividendi, sarebbero stati esenti anche nelle mani dei percettori.

Questo regime, però, si scontra con gli obiettivi dell'OCSE che, nel 1998, pubblica il rapporto "*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*" con finalità di contrasto al diffondersi di regimi e pratiche fiscali dannose. Questo intento viene perseguito con la creazione di un piano di azione nel 2013 ossia l' *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*, l'azione n. 5 di tale progetto è dedicata specificamente ai regimi di IP box ed alle modalità tramite le quali queste misure possono conformarsi ai principi elaborati nel Rapporto.

Fermo restando che l'OCSE riconosce l'autonomia degli Stati nell'elaborare ed implementare, tramite lo strumento della leva fiscale, le proprie politiche economiche e di supporto alla crescita, tuttavia tali strumenti legislativi devono rispondere ai generali requisiti di adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti<sup>53</sup> e risultano soddisfatti qualora la concessione dei propri benefici sia subordinata all'effettivo esercizio, da parte del contribuente, dell'attività economica che si intende promuovere.

Il rapporto dell'OCSE presenta tre possibili approcci finalizzati a definire il requisito dell'attività economica effettiva nell'ambito dei regimi di IP box: il "*Value creation approach*", il "*Transfer pricing approach*" ed il "*Nexus approach*" tuttavia il maggior numero di stati ha rigettato i primi due criteri e ha adottato il criterio del *Nexus approach*<sup>54</sup>.

*In primis*, il *Nexus approach* subordina la concessione dei vantaggi fiscali allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, da parte del contribuente inoltre per quantificare il reddito agevolabile si ricorre alle spese sostenute per l'attività di ricerca e sviluppo che ha contribuito a produrre il bene immateriale.

<sup>53</sup> P. ARGINELLI, *Il Patent box nel contesto internazionale e "il caso italiano"* in *Diritto tributario italiano*, 2017, p. 32.

<sup>54</sup> Cfr. Rapporto BEPS 2015 p. 24

Alla luce di questo nuovo approccio, il legislatore maltese, mediante *legal notice 208 of 2019* ha introdotto un nuovo regime conforme alle disposizioni dell'OCSE che non si fonda più sull'esenzione ma su un regime di deduzione.

La deduzione è calcolata secondo il seguente schema:

$$95\% \left( \frac{\text{Qualifying IP Expenditure}}{\text{Total IP Expenditure}} \right) \times \text{Income/Gains from qualifying IP}$$

In *total IP expenditure* sono ricomprese tutte le spese direttamente sostenute per l'acquisizione, la creazione, lo sviluppo, il miglioramento o la conservazione della proprietà intellettuale qualificata, le *qualifying IP expenditure* sono equivalenti alle *total IP expenditure*, escludendo alcuni tipi di spese, in particolare il costo di acquisizione della proprietà intellettuale e i costi pagati a parte correlate per lo sviluppo della proprietà intellettuale qualificata<sup>55</sup>.

Gli altri componenti positivi che costituiscono la base imponibile sono:

- Plusvalenze o ricavi derivanti da un trasferimento del diritto di usufrutto in un trust
- le plusvalenze o gli utili derivanti da un trasferimento di *securities*<sup>56</sup>
- le plusvalenze o gli utili derivanti dal trasferimento della proprietà o dell'usufrutto di qualsiasi diritto alla partecipazione in una società di persone.

#### **4.2 Participation Exemption**

Un'apposita trattazione è necessario riservarla agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie per i quali è previsto il regime della *Participation Exemption*.

Il regime PEX è stato introdotto in Italia nel 2004 e nell'isola di Malta nel 2007, con il fine di rendere esenti i redditi derivanti da tali cessioni con la *ratio* di evitare che gli utili societari venissero assoggettati ad una doppia imposizione, una volta in capo alla società, al momento della loro produzione, e una seconda volta in capo al socio, al momento del realizzo della plusvalenza sulla partecipazione.

Ciò che sembrerebbe essere un'analogia tra i due ordinamenti fiscali in realtà presenta cospicue differenze nei requisiti richiesti per l'applicazione di tale regime.

L'articolo 87 del TUIR prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95 per cento, le plusvalenze realizzate e determinate dalle cessioni di partecipazioni in società di persone commerciali ed altri soggetti passivi IRES.

L'Income Tax Act contempla tale regime nella terza parte relativa alle esenzioni, precisamente all'articolo 12(1) lett. u, il quale prevede che sono esenti da imposta tutti i redditi e le plusvalenze derivanti da una partecipazione o dal trasferimento di tale partecipazione.

<sup>55</sup> A. ZARB per KPMG, The maltese patent box, 2019

<sup>56</sup> Si considerano tali le azioni, i titoli e gli strumenti analoghi che concorrono agli utili della società e il cui rendimento non è limitato a un tasso di rendimento fisso.

Dal 2013 il legislatore maltese ha esteso questo regime ai profitti delle *branches*, vale a dire i proventi prodotti da una società registrata a Malta ascrivibili ad una stabile organizzazione situata al di fuori o attribuibili al trasferimento di tale stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che appartenga in maniera esclusiva o parziale alla società in questione, compresa una stabile organizzazione gestita attraverso un'entità diversa da quella societaria. In tal caso gli utili devono essere calcolati come se la stabile organizzazione fosse un'impresa indipendente che opera in condizioni simili e a condizioni di mercato.

Ai sensi della legislazione maltese, una partecipazione si considera tale quando:

- una società detiene almeno il 5% delle azioni di un'altra società il cui capitale è suddiviso in azioni e tale partecipazione conferisce il diritto ad almeno il 5% di almeno due dei seguenti parametri:
  - Diritto di voto
  - Utili distribuibili
  - Assets distribuibili in caso di liquidazione
- La società detentrici della partecipazione in un'altra società ha diritto a un'opzione *call* per l'acquisto dell'intero saldo delle azioni nella misura consentita dalla legge del paese in cui le azioni sono detenute.
- una società è azionista di una società e ha diritto di prelazione in caso di proposta di cessione, rimborso o cancellazione di tutte le azioni.
- una società è azionista di un'altra e ha il diritto di sedere nel consiglio di amministrazione o di nominare una persona che sieda nel consiglio di amministrazione in qualità di amministratore.
- La società è azionista e detiene una partecipazione che rappresenta un valore complessivo, alla data di acquisizione, di almeno 1164 euro in una società e tale partecipazione è detenuta ininterrottamente per un periodo non inferiore a 183 giorni.
- La società è azionista di una società e la detenzione di tali azioni è per il perseguimento dell'attività propria dell'azionista e non detenuta per scopi di *trading*.

La partecipazione della società in un'organizzazione di persone ovvero in una società di investimento costituita o registrata al di fuori di Malta, la cui natura richiama quella delle *partnership en commandite* e il cui capitale non è diviso in azioni, si considerano partecipazioni rilevanti ai fini dell'esenzione, esclusivamente se rientrano in una delle sei categorie sopraelencate.

Sebbene sia più frequente che una partecipazione sia detenuta in una società, l'esenzione dalla partecipazione di Malta è estesa anche alle partecipazioni in altre entità, come una società di persone o un gruppo europeo di interesse economico, anche quando tale entità non scelga di essere considerata come una *company* a fini fiscali a Malta, o uno schema di investimento collettivo che prevede una responsabilità limitata degli investitori, purché le condizioni per l'applicazione dell'esenzione dalla partecipazione siano comunque soddisfatte.

Dall'analisi delle due disposizioni si evidenzia l'apertura del legislatore maltese a qualsiasi tipologia di *participating holding* senza limitarsi ai soggetti che svolgono attività commerciali, così come previsto dalla normativa italiana, la quale prevede che non rientrino nel campo di applicazione del regime in oggetto, le partecipazioni detenute in società semplici e società ad esse assimilate ovvero le società di fatto non commerciali e le associazioni di professionisti senza personalità giuridica<sup>57</sup>.

Ai fini dell'applicazione PEX è necessario il verificarsi di quattro condizioni, le prime due dovranno essere accertate in capo alla società partecipante e le altre in capo alla società partecipata.

Il primo requisito è:

- *“Ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione”*<sup>58</sup>;

L'obiettivo di tale previsione è di escludere dal campo di applicazione del regime PEX gli investimenti di breve periodo giacché un *minor holding period* genererebbe una plusvalenza attinente a fattori estranei alla produzione del reddito della partecipata, pertanto il regime perderebbe la sua ragion d'essere ossia eliminare la doppia imposizione economica sulla stessa manifestazione di ricchezza.

Per individuare il momento in cui una partecipazione si considera acquisita, se si tratta di una cessione da parte di terzi, essa si considera acquisita alla data della compravendita, mentre quando le azioni o quote o gli altri strumenti sono emessi dalla società, a seguito di un aumento a pagamento del capitale sociale, le stesse si considerano acquisite alla data di sottoscrizione<sup>59</sup>.

La *ratio* di tale requisito è, sia quella di restringere l'applicazione del regime PEX agli investimenti durevoli, sia quella antielusiva tuttavia il legislatore maltese non ha introdotto il requisito del *minimum holding period*.

Il secondo requisito richiesto dall'articolo 87 lettera b) è:

- *“classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso”*

Il requisito in oggetto, seguendo la stessa *ratio* del *minimum holding period*, il legislatore restringe il campo di applicazione a quelle partecipazioni che rappresentino un investimento durevole, invero lo stesso articolo 2424-bis del Codice civile reca che devono essere iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente”*. Questo requisito è ancora più stringente in quanto contiene intrinsecamente un fine antielusivo quale quello di evitare una riclassificazione della partecipazione in prossimità della cessione.

---

<sup>57</sup> Cfr. art. 5, co. 3, lett. b) e c), del TUIR.

<sup>58</sup> Se non tutte le partecipazioni sono possedute da un anno, si considerano cedute per prime, con presunzione assoluta, quelle acquisite in data più recente (metodo LIFO).

<sup>59</sup> Cfr. C. Garbarino, Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 209

In base alla terza condizione, da verificare in capo alla partecipata, il regime non è applicabile alle partecipazioni in società che hanno sede in uno Stato a fiscalità privilegiata<sup>60</sup> affinché non si incorra nel rischio di non tassare o tassare con aliquote molto basse gli utili prodotti dalla partecipata.

Il legislatore inoltre sottolinea che tale requisito deve sussistere “*ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso*” per evitare che vengano effettuati dei trasferimenti di residenza, a ridosso della cessione, con il solo fine di beneficiare del regime di esenzione<sup>61</sup>.

L'ultima condizione richiesta dal legislatore, congiuntamente alle altre sopraelencate, è “*l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR*”<sup>62</sup>”

Il legislatore attraverso questa norma esprime la volontà di circoscrivere l'applicazione di tale regime esclusivamente a soggetti che producono redditi d'impresa e che siano soggetti a tassazione<sup>63</sup> altrimenti l'esenzione perderebbe la sua ragion d'essere collegata ad un reale flusso di reddito<sup>64</sup>.

Il legislatore ha preferito operare un rinvio all'articolo 55 affinché non sorgessero dubbi interpretativi con il ricorso al concetto di “commercialità”<sup>65</sup>.

Tutti i requisiti richiesti dal legislatore dovranno sussistere congiuntamente.

Comparando le due discipline si evidenzia come quella italiana sia, ancora una volta, più restrittiva rispetto a quella maltese, la quale non richiede il soddisfacimento di ulteriori requisiti se non l'accertamento sulla qualifica di *participating holding*.

Dal testo dell'articolo 89 TUIR emerge come il regime PEX sia applicato anche ai dividendi<sup>66</sup> che a loro volta sono tassati nella misura del 5% tuttavia non si parla di esenzione ma di esclusione<sup>67</sup>.

---

<sup>60</sup> Tali società potranno accedere al regime PEX purché dimostrino, “*a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis*”

<sup>61</sup> Cfr. GARBARINO C., Le plusvalenze esenti, in TESAURO F. (a cura di), Imposta sul reddito delle società, Torino, 2007, pag. 218

<sup>62</sup> Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa

<sup>63</sup> Cfr. RICCI S., *Participation exemption e requisito di "commercialità": attività immobiliare e "patrimonio" di raffronto*, in «Dialoghi di diritto tributario», 2004, n. 12, pag. 1704;

<sup>64</sup> L'articolo 87 prevede tuttavia un'esclusione, disponendo che il requisito della commercialità “*non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa*”

<sup>65</sup> MOSCAROLI R. - MOSCARIELLO M., La commercialità nel regime della *participation exemption*, in «Bollettino tributario», 2010, n. 13, p. 1018 ss.

<sup>66</sup> Così definiti nell'articolo 44 TUIR che ricomprende nei redditi di capitale “*gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società*”. Come sostenuto da P. PACITTO in *Aspetti fiscali dei nuovi strumenti finanziari partecipativi*, in “Imposta sul reddito delle società”, p. 289, il regime di esclusione si applica anche alle remunerazioni percepite a fronte di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni.

<sup>67</sup> Cfr. M.C. FREGNI, *i dividendi*, in *Imposta sui redditi delle società*, p. 129

Tale distinzione, che sembrerebbe essere meramente terminologica, assume un'assoluta importanza ai fini delle condizioni richieste per l'applicazione del regime di esclusione e ai fini del trattamento dei costi deducibili.

Invero, nell'ordinamento italiano, per la tassazione dei dividendi al 5% non è richiesta la sussistenza delle quattro condizioni alle quali è subordinata l'esenzione del 95% delle plusvalenze pertanto è possibile affermare che l'esclusione dei dividendi si applichi in via generalizzata<sup>68</sup>.

La scelta del legislatore di tassare il 5% non è stata dettata dalla volontà di duplicare il prelievo dell'imposta in capo alla società erogante e in capo alla società che riceve il dividendo ma per ragioni di semplificazione<sup>69</sup>, giacché se i dividendi fossero esclusi al 100%, i costi inerenti di gestione sarebbero totalmente ineducibili in quanto non sarebbero riferibili a proventi che concorrono a formare il reddito, mentre, con l'applicazione dell'aliquota del 95% si ritengono deducibili nella misura forfettaria del 5%. Il legislatore maltese, a sua volta, senza operare una distinzione tra esclusione ed esenzione, ha esteso il regime della *Participation Exemption* anche ai dividendi, ciò nonostante, ha ritenuto opportuno introdurre delle disposizioni antiabuso che richiamano le quattro condizioni previste dal TUIR ai fini dell'applicazione del regime PEX.

Ai sensi dell'articolo 12 *lett. u)* dell'ITA l'applicazione dell'esenzione sarà possibile al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- Quando la partecipata è residente o è stata costituita in uno stato facente parte dell'Unione Europea
- Quando la partecipata è soggetta ad un'imposta estera pari ad almeno il 15%
- Quando il reddito della partecipata non derivi, per più del 50% da *Passive Interest e Royalties*<sup>70</sup>

Qualora nessuna di queste condizioni sussista, il legislatore ha previsto l'applicazione dell'esenzione quando una società registrata a Malta, che detiene la partecipazione di una società non residente sull'isola, non rappresenti un investimento di portafoglio e se i *passive interest* e le *royalties* della società partecipata sono stati assoggettati ad un'imposta, pari ad almeno il 5%, all'estero.

Per quanto concerne il requisito di membro dell'Unione Europea da accertare in capo alla partecipata, il legislatore maltese intende perseguire l'obiettivo, già previsto dall'ordinamento italiano, di scongiurare il rischio che gli utili prodotti dalla partecipata non vengano adeguatamente tassati, tuttavia questa disposizione appare più stringente rispetto a quella del TUIR che si limita ad escludere i paesi della *black list* e non tutti quelli non facenti parte dell'Unione Europea.

---

<sup>68</sup> Cfr. P. RUSSO, G. FRANSONI, L. CASTALDI, *Istituzioni di diritto tributario*, 2016 p.391

<sup>69</sup> Cfr. R. PISCHEDDA, *La tassazione di dividendi percepiti nelle società di capitali* in *Rivista Economia & Diritto* N.021-01/2015

<sup>70</sup> Si tratta dei redditi derivanti da interessi o canoni che non derivano, direttamente o indirettamente, dall'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa, i quali non sono stati soggetti ad alcuna imposta estera o ai quali sia stata applicata un'aliquota inferiore al cinque per cento (5%)

Anche la seconda condizione si considera correlata alla finalità prevista dal primo requisito ma garantisce una maggiore efficienza poiché fissa anche un'aliquota minima che garantisce che gli utili della partecipata vengano tassati in modo consono.

Quanto al terzo requisito, emerge un'affinità con la condizione di commercialità richiesta dal TUIR tuttavia il legislatore italiano opera un'esclusione subordinata al tipo di attività svolta mentre ciò che rileva ai sensi dell'ITA è la percentuale di reddito prodotto mediante l'esercizio dell'attività d'impresa, ammettendo, quindi, la possibilità di svolgere attività diversa da questa nella misura del 50% del reddito.

Il legislatore dell'isola ha mostrato un'ulteriore apertura prevedendo dei requisiti, alternativi al soddisfacimento delle tre condizioni principali, da accertare in capo alla partecipante, quando questa si trovi all'estero.

Questi due presupposti garantiscono che si tratti di un investimento durevole e non di un mero *escamotage* finalizzato a beneficiare del regime di esenzione anche quando vi sia un fine speculativo, inoltre ammette nel campo di applicazione dell'esenzione quei redditi derivanti da attività diverse da quelle commerciali o d'impresa purché venga comunque garantita una tassazione minima, pari al 5%, nello stato della partecipante.

Ci si chiede per quale ragione il legislatore maltese abbia deciso di introdurre delle specifiche disposizioni antiabuso nella disciplina dei dividendi e le abbia escluse in quella delle partecipazioni; la risposta a tale quesito è connaturata alla volontà, più volte manifestata, del *policy-maker* di attrarre nuove società sull'isola e lo strumento delle *participating holding* è stato ritenuto quello più efficace ed immediato, tuttavia tale tentativo incontra i limiti del diritto dell'Unione Europea, al quale deve conformarsi.

Nel campo delle partecipazioni societarie rileva la Direttiva 90/435/Cee nota come "Direttiva madre-figlia" che ha l'obiettivo di creare un regime fiscale comune per le società madri e figlie di Stati membri diversi. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento maltese attraverso delle norme inserite nell'Income Tax Act e attraverso la legislazione speciale tra cui l'articolo 12 lett u) n. 2 il quale prevede che "A partire dal 1° gennaio 2016, in caso di distribuzione di utili da parte di una società madre residente a Malta o dalla stabile organizzazione di una società madre residente in un altro Stato membro dell'UE che beneficia dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2011/96/UE<sup>71</sup> [...] l'esenzione di cui alla lettera (u)(1) si applica solo nella misura in cui tali utili non sono deducibili dalla società figlia nell'altro Stato membro dell'UE".

La norma qui riprodotta entrò in vigore nel 2015, mediante il Budget Implementation Act e apportò delle modifiche al regime di esenzione affinché fosse conforme alle nuove disposizioni della Direttiva 2014/86/UE, che modificava l'originaria Direttiva *Parent-Subsidiary* e che venne adottata dal Consiglio

---

<sup>71</sup>Ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva *Parent-Subsidiary*, "Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte" con il fine di evitare una doppia imposizione giuridica sui dividendi.

europeo al fine di limitare l'uso improprio della direttiva attraverso la doppia assenza di imposizione che si verifica tipicamente nel caso di strumenti finanziari ibridi<sup>72</sup>.

Si considera *hybrid financial instrument*, uno strumento finanziario che appare come strumento di debito nell'ordinamento fiscale di uno Stato, rendendo dunque il pagamento ad esso associato deducibile secondo la normativa fiscale di tale Paese e allo stesso tempo risulta come apporto di capitale nell'ordinamento fiscale di un altro Stato, rendendo così l'utile ad esso associato fiscalmente esente.

Nell'ordinamento italiano la Direttiva in esame viene recepita nell'articolo 27-bis del D.Lgs. 600/73 il quale dispone: “*Le società che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui ai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 27*” se sussistono delle condizioni.

Mettendo a confronto le due norme si evidenzia come il legislatore italiano, così come quello della pluralità degli Stati europei, abbia optato per il sistema del credito d'imposta per eliminare la doppia imposizione; L'ordinamento maltese, al contrario, ha previsto un sistema di esenzione automatica in quanto non prevede alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi<sup>73</sup>.

Tale scelta, non solo equipara la disciplina interna, applicabile alle società residenti, alla disciplina europea ma rende estremamente snella la procedura per beneficiare del regime previsto dalla Direttiva.

### **4.3 I componenti negativi di reddito**

Il computo del reddito imponibile richiede che, ai proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività d'impresa, vengano dedotti i costi inerenti, questa regola generale ricorre sia nell'ordinamento maltese quanto in quello italiano; tuttavia è opportuno identificare quali siano questi componenti e come questi rilevino ai fini del calcolo della base imponibile.

Il legislatore maltese ha dedicato la IV Parte dell'Income Tax Act interamente alle deduzioni e, entrando nel dettaglio, la disciplina si apre con l'articolo 14 secondo il quale “*Un costo è deducibile, in termini generali, nella misura in cui è interamente ed esclusivamente sostenuto nella produzione del reddito imponibile*”

Questa disposizione assume notevole rilevanza in quanto porta con sé un principio fondamentale per il calcolo della base imponibile, anche nell'ordinamento italiano, vale a dire il principio di inerenza.

Nel TUIR tale principio sembrerebbe essere insito nell'articolo 109 comma 5 che reca: “*Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.*”

---

<sup>72</sup> Cfr. S. ATTARD & A. ATTARD, *Recent Changes to Maltese Tax Rules* in “Ganado Advocates publication”, 2015.

<sup>73</sup> L'articolo 4 comma 1 della Direttiva in esame prevede che lo Stato della società madre possa astenersi dal sottoporre tali utili ad imposizione ovvero sottoporli ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata.

È necessario sottolineare che il legislatore non ha dedicato una disposizione *ad hoc* per questo principio e tale mancanza ha dato adito a numerose teorie contrastanti tuttavia tale vuoto normativo sembrerebbe rispecchiare la volontà del legislatore di evitare di enunciare una nozione che comunque non risolverebbe l'incertezza su quali componenti negativi rientrino nel campo degli elementi deducibili<sup>74</sup>.

La dottrina si scinde tra coloro che ritengono che l'articolo 109 comma 5 del TUIR sia il fondamento del principio di inerenza<sup>75</sup> e coloro che affermano che questo derivi dal principio di capacità contributiva contenuto nell'articolo 53 della Costituzione, pertanto l'inerenza si configura come un concetto insito nella nozione di reddito<sup>76</sup>.

La giurisprudenza prevalente inizialmente si è mostrata a favore della prima teoria infatti la Corte di Cassazione con le sentenze n. 14702 del 21.11.2001 e n. 2114 del 2.2.2005, ha affermato che il principio dell'inerenza è sancito in modo chiaro ed inequivocabile dall'art. 109, co. 5 del D.P.R. n. 917/1986 mentre nelle sentenze più recenti ha affermato che il principio di inerenza è principio generale inespresso, immanente alla nozione di reddito d'impresa<sup>77</sup>.

Partendo da queste due teorie si è iniziato a parlare di inerenza stretta e di inerenza allargata, nel primo caso si considerano deducibile le spese per la produzione del reddito imponibile mentre nel secondo caso è richiesto un rapporto di utilità o convenienza fra la spesa sostenuta e l'attività d'impresa ed è proprio questo concetto di inerenza ampia che è stato ripreso dal TUIR.

In definitiva, si considerano inerenti tutte le spese sostenute nell'interesse della realizzazione del programma economico dell'impresa, quindi tutte le spese suscettibili di arrecare un'utilità all'attività produttiva dell'impresa, sia pure in via soltanto indiretta e mediata; escludendo le spese personali dell'imprenditore e i costi che si riferiscono esclusivamente ad attività o beni "esenti"<sup>78</sup>.

Il legislatore maltese, al contrario, con l'utilizzo dei termini "esclusivamente" ed "interamente" mostra la volontà di aderire ad un principio di inerenza più stretto che includa fra gli elementi deducibili soltanto quelle spese necessarie alla produzione del reddito, senza abbracciare quelle spese ritenute utili allo scopo perseguito dall'imprenditore.

Nei due ordinamenti, concorrono a formare la base imponibile, le spese per prestazioni di lavoro, indipendentemente dalla loro natura e anche se assegnate come liberalità, pertanto fra queste rientrano

---

<sup>74</sup> Cfr. M. PROCOPIO, *L'inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Giuffrè editore, Milano, 2009 p. 2

<sup>75</sup> Tra questi M. PIASANI, *"Inerenza delle operazioni passive ed onere della prova"* in *Il Fisco* n. 48/2007 e M. LEO, *"Le imposte sui redditi nel Testo Unico"*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 2027

<sup>76</sup> Si tratta della teoria dell'immanenza sostenuta tra i tanti da R. LUPI, *"Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all'attività"* in *Rassegna Tributaria* n. 6/2004; G. Zizzo, *"Il reddito d'impresa"*, in G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario, parte speciale*, Padova, pag. 243; M. Beghin, *"Prestiti gratuiti ai soci e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società: considerazioni sul concetto di inerenza e sulla regola di deducibilità (pro-rata) degli interessi passivi"*, in *Rivista Diritto Tributario*, 1998, II, pag. 153; A. Panizzolo, *"Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito d'impresa"*, in *Rivista Diritto Tributario*, 1999, I, pag. 676

<sup>77</sup> Cfr. Cassazione, 9 febbraio 2018, n. 3170 e Cassazione, 11 gennaio 2018, n. 450.

<sup>78</sup> Cfr. F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario 2- Parte speciale*, 2018 p. 128

qualsiasi emolumento tra cui i *fringe benefit* che secondo una regola generale si considerano deducibili in tutto o in parte.

Si considerano inoltre deducibili i contributi previdenziali versati per i dipendenti a titolo di sostituto d'imposta.

Un'importante disparità tra i due ordinamenti emerge nel trattamento degli interessi passivi; nel sistema fiscale italiano questi non sono soggetti alla regola generale dell'inerenza ma secondo l'articolo 96 del TUIR sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi realizzato nel medesimo periodo mentre l'eccedenza sia deducibile dal reddito d'impresa nel limite del 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL)<sup>79</sup>. Il legislatore maltese originariamente ha ammesso la deducibilità degli interessi passivi a fronte dei redditi derivanti nello stesso anno dall'impiego di tale capitale<sup>80</sup> tuttavia questa disciplina si è scontrata con il diritto dell'Unione Europea ed è stata modificata nel 2019.

Dal 1° gennaio 2019, sono state introdotte nuove regole di limitazione degli interessi con l'obiettivo di recepire la direttiva ATAD<sup>81</sup>, tali norme stabiliscono un limite massimo all'importo delle deduzioni fiscali sugli interessi che si applica agli oneri finanziari eccedenti gli interessi attivi. Il limite è fissato al 30% dell'utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni (EBITDA)<sup>82</sup> tuttavia non si applica questa limitazione quando gli interessi passivi superano gli interessi attivi per una somma inferiore a 3 milioni di euro. È prevista, inoltre, una clausola di salvaguardia che circoscrive l'applicazione della suddetta limitazione ai contratti di prestito stipulati successivamente al 2016.

In ambedue gli stati, l'eccedenza di Rol è riportabile nei periodi d'imposta successivi pertanto si ammette la deduzione degli interessi passivi che non abbiano trovato capienza nel Rol o nell'EBITDA del periodo d'imposta di riferimento.

È opportuno rammentare che, in linea generale, negli ordinamenti dei due stati vige il principio di competenza, il quale comporta che i costi rilevino negli esercizi in cui si manifestano i ricavi che concorrono a produrre pertanto vi sono dei beni, con utilità pluriennale, il cui costo dovrà essere ripartito negli esercizi in cui vengono utilizzati ai fini della produzione del reddito.

L'ordinamento maltese ricorre al sistema del *depreciation*<sup>83</sup> prevedendo all'articolo 14 ITA, due categorie di *asset* che possono essere ammortizzati in più esercizi, ossia gli immobili industriali e gli impianti e i macchinari utilizzati per l'impresa.

Non vi è una definizione di immobili industriali tuttavia, nella pratica, si fa riferimento ad immobili utilizzati come fabbriche e dal 2017 rientrano in questa categoria anche gli immobili utilizzati come uffici<sup>84</sup>.

---

<sup>79</sup> Ai sensi dell'articolo 96 comma 2 TUIR "Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile"

<sup>80</sup> PWC Worldwide Tax Summaries, Malta 2020.

<sup>81</sup> Direttiva dell'Unione Europea adottata per introdurre negli stati membri delle disposizioni anti-elusione

<sup>82</sup> Corrispondente al Margine operativo lordo

<sup>83</sup> Il termine "*depreciation*" può essere tradotto come "svalutazione" ma viene utilizzato per indicare l'ammortamento dei beni materiali e si contrappone al termine "*amortization*" impiegato per i beni immateriali.

<sup>84</sup> Ai sensi dell'articolo 2 dell'ITA rientrano nella categoria di "*industrial building or structure*" gli immobili utilizzati come hotel e parcheggi per autoveicoli.

Per gli impianti e i macchinari, il legislatore ha disposto un elenco di ventuno voci in cui vengono catalogati tutti i beni rientranti in questa specie che si considerano ammortizzabili e fissa un minimo di anni in cui il bene deve essere ammortizzato <sup>85</sup>.

Tale metodologia è stata utilizzata anche dal legislatore italiano, sebbene non così analiticamente, giacché nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988 ha disposto una serie di coefficienti di ammortamento fissati per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo.

Una difformità di disciplina è ravvisabile nell'ambito dell'ammortamento dei beni immateriali dato che il TUIR, all'articolo 103, ha distinto tre categorie che si considerano ammortizzabili, tra queste:

- Diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, deducibili annualmente per il 50% del costo;
- Marchi d'impresa per i quali è deducibile annualmente un diciottesimo (5,56%) del costo d'acquisto;
- Avviamento considerato deducibile annualmente in un diciottesimo (5,56%) del costo d'acquisto.

Diversamente, l'ITA non prevede alcun ammortamento per i beni immateriali poiché vige una regola generale secondo cui non è ammesso l'ammortamento dei beni immateriali ad eccezione di investimenti in proprietà intellettuali e diritti di proprietà intellettuale.

La divergenza pertanto sorge relativamente all'avviamento in quanto, nell'ordinamento maltese, non si considera un costo deducibile.

La disciplina della perdita dei beni è contenuta nell'articolo 24 dell'Income Tax Act, il quale contempla tre ipotesi:

- Il bene è stato ceduto a titolo oneroso
- Il bene è stato distrutto
- Il bene è considerato fuori uso in quanto consumato, obsoleto o non più necessario

In tutti questi casi il contribuente deve presentare un rendiconto finanziario in cui sono indicati il costo originario del bene, gli ammortamenti fiscali consentiti e l'eventuale corrispettivo ricevuto.

L'eccedenza del corrispettivo ricevuto al momento della cessione rispetto al valore residuo di ammortamento è tassabile, mentre l'eccedenza del valore residuo di ammortamento rispetto al corrispettivo ricevuto al momento del trasferimento potrà essere dedotto nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione.

L'articolo 101 comma 5 del TUIR, in cambio, si riferisce ad una perdita fisica generata da eventi straordinari quali furto, smarrimento, incendio ed altri, in tal caso il costo è deducibile se la perdita si verifica nello stesso esercizio in cui i beni sono stati immessi nel patrimonio aziendale qualora sussistano elementi certi e precisi. Se la perdita si verifica negli esercizi successivi è considerata una sopravvenienza passiva.

---

<sup>85</sup> Cfr. C.C. TORREGIANI & R. VLASCEANU- Malta Corporate Taxation 2019, IBFD Tax Technical Editor par. 1.5

Per quanto attiene invece alle perdite su crediti, entrambi gli ordinamenti prevedono la deducibilità di tali perdite derivanti dall'insolvenza del debitore e dalla inesigibilità del credito se ricorrono elementi certi e precisi<sup>86</sup>.

Infine, relativamente alle minusvalenze, occorre rammentare che la legislazione maltese non provvede a distinguerle dai ricavi quindi queste saranno calcolate parimenti ai *capital gains* e quindi al reddito generale, tuttavia una minusvalenza non può essere compensata con gli altri proventi del periodo d'imposta, ma viene riportata a nuovo e compensata con le plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, fino all'assorbimento della perdita totale<sup>87</sup>.

Il riporto delle perdite è stato previsto anche dal legislatore italiano sebbene si calcolino sul reddito complessivo e non sulle singole componenti e sebbene vi siano delle limitazioni infatti l'articolo 84 del TUIR dispone che *“la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesvoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti”* ad eccezione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi. Si è affermato in dottrina che l'istituto del riporto delle perdite sia correlato al principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 della Costituzione<sup>88</sup> in quanto l'obiettivo è di tassare l'effettiva ricchezza derivante dall'attività d'impresa e superando la frammentazione in esercizi di un'attività caratterizzata dalla continuità.

Abbracciando questa teoria, risulterebbe che il legislatore italiano, a differenza di quello maltese, abbia operato una compressione di un principio cardine del sistema fiscale, a fronte delle necessità di assicurarsi un prelievo periodico sui redditi del contribuente.

## **5. La tassazione dei dividendi**

Il trattamento dei dividendi nel sistema fiscale italiano, come già analizzato nei paragrafi precedenti, si caratterizza per un regime di esclusione pari al 95% previsto dal legislatore per evitare fenomeni di doppia imposizione.

È fondamentale, tuttavia, approfondire il trattamento dei dividendi nell'ordinamento maltese poiché si reputa sia l'elemento principale che renda il sistema maltese interessante per molte società, sia nazionali che estere.

---

<sup>86</sup> Il legislatore italiano ha previsto una presunzione assoluta di sussistenza di elementi certi e precisi quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento, quando il credito è prescritto, quando il credito viene cancellato dal bilancio. A Malta, invece, l'*Inland Revenue* ha pubblicato delle linee guida in cui vengono elencate tutte le circostanze in cui le autorità fiscali considerano i crediti inesigibili.

<sup>87</sup> Cfr. Articolo 5 par. 10 lett b)

<sup>88</sup> LUPI R., Riporto delle perdite e fusioni di società, in *Rassegna tributaria*, n., 1998, p.282.

Le regole applicabili ai dividendi sono insite nella natura dell'ordinamento maltese che, come già affrontato nei paragrafi precedenti, è l'unico che adotta il *full imputation system* che ha proprio l'obiettivo di ridurre al minimo l'imposta pagata sui dividendi e questo viene perseguito mediante il meccanismo del credito d'imposta.

La fonte del *full imputation system* risiede in tre articoli dell'Income Tax Act: l'articolo 31, l'articolo 59 e l'articolo 60.

L'articolo 31 inserisce nel sistema una finzione contabile, la quale prevede che il soggetto che percepisce un dividendo da una società che ha già pagato l'imposta, il suo reddito è pari all'importo percepito al lordo dell'imposta.

Questa disposizione sembrerebbe non tenere in considerazione l'imposta già pagata dalla società ergo si tasserebbe due volte la stessa manifestazione di ricchezza, tuttavia è necessario guardare questa disposizione alla luce dei due articoli che la completano.

L'articolo 59, infatti, aggiunge che la società residente a Malta potrà detrarre dal dividendo l'imposta già pagata sull'utile da cui proviene il dividendo, infine l'articolo 60 ITA istituisce un "*full imputation credit*" ossia riconosce un credito, in capo al percipiente, pari all'imposta pagata dalla società<sup>89</sup>.

La *ratio* di queste disposizioni è riscontrabile proprio nel *full imputation system*, il quale considera l'imposta pagata sugli utili come un anticipo dell'imposta che sarà successivamente pagata dal percipiente.

L'articolo 59 contiene la disciplina basilare del trattamento dei dividendi, secondo la quale, questi vengono tassati sulla reale dimostrazione di ricchezza vale a dire gli utili al netto dell'imposta ma la disposizione chiave è proprio l'articolo 60 che prevede un credito in capo ai soggetti che percepiscono i dividendi pertanto è opportuno analizzare le varie tipologie di rimborsi previsti dal sistema maltese. Al fine di esaminare il sistema dei rimborsi previsto nell'isola è opportuno rammentare che il legislatore maltese ha previsto cinque conti in cui vengono collocati gli utili della società<sup>90</sup> e sono i seguenti:

- *Final Tax Account*
- *Immovable property account*
- *Foreign Income Account*
- *Maltese Tax Account*
- *Untaxed Account*

La ripartizione degli utili in questi conti determina la quota di rimborso che può essere richiesto dagli azionisti delle società maltesi al momento della distribuzione dei dividendi, dacché il legislatore applica la disciplina dei rimborsi esclusivamente ai dividendi distribuiti dal *Foreign Income Account* e *Maltese Taxed Account*.

---

<sup>89</sup> Cfr. R. ATTARD, Principles of Maltese Income Tax Law, 2012 p. 511 e R. ATTARD, An introduction to Income Tax Act Theory, 2004 p. 123

<sup>90</sup> Cfr. Capitolo I par. 1.3

Come già precedentemente trattato<sup>91</sup>, è prevista una disciplina speciale di esenzione per la distribuzione di dividendi derivanti da *participating holding* situate all'estero e che pertanto si collocano nel *foreign income account* ma questo regime è opzionale, infatti il contribuente, in alternativa, può inserire tali redditi nella dichiarazione dei redditi e successivamente ricevere un rimborso pari al 100% dell'imposta pagata. Il risultato finale sarà lo stesso sebbene il regime di *participation exemption* sia più immediato e più semplice.

La disciplina dei rimborsi dei dividendi è contenuta nella parte VIII del Income Tax Management Act, più precisamente all'articolo 48(4) che alla lettera *a*) dispone che un soggetto, che riceve un dividendo derivante dagli utili assegnati al *foreign income account* può chiedere il rimborso di due terzi dell'imposta maltese<sup>92</sup> pagata dalla società in relazione agli utili distribuiti a titolo di tale dividendo.

A seguito della riforma del 2007, l'ITMA ha previsto che solo i soggetti non-residenti sono legittimati a richiedere tale rimborso, ad eccezione di soggetti maltesi che percepiscono dividendi da una società che sia residente a Malta dal 2007 e da una società i cui utili sono stati prodotti successivamente al 2011<sup>93</sup>.

Ai fini del calcolo dell'imposta a cui è soggetto il percipiente, è necessario anche tenere conto del *Flat Rate Tax Credit* ossia un credito pari al 25% del reddito previsto per i redditi prodotti all'estero.

Di seguito viene riportato un esempio che mostrerà come tale rimborso ridurrà notevolmente l'imposta dovuta da colui che riceve il dividendo.

Utili della società= 100

Utili derivanti dall'estero: 25

Imposta sui redditi (35%)= 35

*Flat rate tax credit* (25%) =25

Il reddito imponibile è quindi pari a 125 e a tale importo si applica l'aliquota ordinaria del 35%

Imposta esigibile = 43,75 €

A tale somma occorre riconoscere il *flat rate tax credit* e quindi un credito pari a 25 e si giunge così ad un'imposta finale pari a 18,75 € e su questa imposta si richiederà il rimborso di due terzi pari a 12,50€.

In conclusione, il soggetto che riceve il dividendo sarà assoggettato ad un'imposta pari a 6,25€, un'imposta decisamente inferiore a quella di partenza poiché, escluso il FRTC, l'imposta passa da un'aliquota del 35% ad un'aliquota dell'11,67%.

Il rimborso più frequente nel sistema maltese è quello di sei settimi, disciplinato dall'articolo 48 (4A) dell'Income Tax Management Act, previsto per i soggetti che ricevono un dividendo da una società

---

<sup>91</sup> Cfr. Capitolo II par. 4.2

<sup>92</sup> Si tratta dell'Advanced Company Income Tax definita dall'articolo 42(B) dell'ITMA come la regolare imposta sui redditi prevista dall'articolo 59(1) dell'ITA più eventuali prelievi accessori ma prima di dedurre qualsiasi credito d'imposta estero previsto dalla disciplina dell'ITA

<sup>93</sup> Cfr. Articolo 48(4) let. *c)(ii)* ITMA, questa norma evita che beneficino di questo rimborso le società precedentemente qualificate come *International trading company* le quali sono state ritenute illegittime dalla commissione europea.

registrata a Malta derivante da utili collocati nel *foreign income account* e che non sono qualificabili come *passive interest e royalties*.

Il rimborso dei sei settimi non è ammesso nel caso in cui la società abbia già usufruito dello sgravio fiscale contro la doppia imposizione.

Nel caso di rimborso di 6/7, l'effettiva imposta applicata al dividendo è ancora più favorevole, essendo pari al 5% come risulta dal seguente esempio.

Utile della società al lordo dell'imposta: 100

Imposta applicata: 35% =35

Utile al netto dell'imposta = 65

Dividendo distribuito= 65

Nel momento in cui l'azionista percepisce il dividendo, si considera ricevuto al lordo dell'imposta pagata dalla società, tramite la finzione contabile prevista dall'articolo 31 ITA pertanto nel caso di specie è pari a 100.

A tale importo verrà applicata l'imposta ordinaria pari al 35% (quindi 35) e successivamente il contribuente riceverà un rimborso pari ai sei settimi dell'imposta ordinaria (30) e in tal modo godrà di una tassazione pari solamente al 5%.

L'ultima tipologia di rimborso, pari a cinque settimi dell'imposta, si applica nei casi in cui vengano distribuiti utili derivanti da *passive interest o royalties* ai quali non è applicabile il rimborso di sei settimi e nella circostanza in cui il percipiente riceva dividendi da una partecipazione in una società che non rispetta le disposizioni antiabuso previste dall'articolo 12 (1)(u) ITA<sup>94</sup>.

Mentre il rimborso di due terzi è limitato alla distribuzione di dividendi provenienti dal *foreign income account*, il rimborso di sei settimi, previsto dall'articolo 48(4a) ITMA non limita la concessione di rimborsi ai non residenti e prevede espressamente l'applicazione del sistema di credito d'imposta rimborsabile nel caso di distribuzioni di utili derivanti dal *Maltese taxed account*, pertanto i rimborsi di sei-settimi e cinque-settimi si applicano anche a questo conto<sup>95</sup>.

Nel caso in cui i redditi vengano distribuiti dall'*Untaxed Account*<sup>96</sup> non è prevista una disciplina omogenea in quanto si riserva un trattamento differenziato sulla base del soggetto che riceve il dividendo.

Ai sensi dell'articolo 61 si considera "recipient"

- Un soggetto, diverso da una società, che sia stato residente a Malta nell'anno in cui ha percepito il dividendo.

---

<sup>94</sup> R. ATTARD, *Principles of Maltese Income Tax Law*, 2012 p. 516

<sup>95</sup> Il legislatore ha introdotto questa disposizione nel 2007 quando la Commissione europea ha ritenuto illegittimo il regime delle International Trading Company, il quale riservava tali rimborsi esclusivamente a soggetti non residenti.

<sup>96</sup> è un conto residuale in cui si collocano tutti gli utili che non sono stati collocati negli altri conti, in sostanza è possibile affermare che contiene le somme derivanti dalla differenza tra gli utili che risultano a livello contabile e gli utili rilevanti ai fini fiscali. Sono inoltre ricompresi in questa categoria, gli utili prodotti dalle società cooperative.

- Un soggetto non residente, comprese le società, che sia posseduta e controllata o che agisca per conto di una persona che è abitualmente residente e domiciliata a Malta

Nei casi in cui il soggetto che percepisce il dividendo rientri in queste due categorie, l'articolo 62 dispone l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15% dell'importo distribuito tuttavia questa imposta andrà a compensarsi con l'imposta sui redditi a cui il percipiente è assoggettato e nel caso in cui vi sia un'eccedenza, il contribuente avrà diritto ad un rimborso.

Gli utili distribuiti ad un soggetto ritenuto "*non recipient*" non saranno tassati e nel caso in cui il destinatario del dividendo sia una società registrata a Malta, questa dovrà comunque registrare l'ammontare percepito nel proprio *untaxed account* e nella propria dichiarazione dei redditi, anche se non vi sia una ritenuta alla fonte<sup>97</sup>.

Nel caso in cui gli utili derivino dagli altri tre *accounts* il legislatore non ha previsto alcun rimborso ma semplicemente un credito d'imposta.

A seguito della trattazione del regime dei dividendi è possibile affermare che la *ratio* di questo trattamento sia quella di attrarre sull'isola, investitori e società facenti parte di altri Stati e crescere fino a convertirsi nel principale *financial hub* del Mediterraneo.

Per gli azionisti non residenti, tuttavia, vi è il rischio che il dividendo percepito dalla società maltese sia soggetto ad un'ulteriore imposta nel loro paese di residenza, tale rischio però, può essere annullato con la creazione di una struttura a due livelli che massimizzerà i vantaggi previsti dall'ordinamento maltese.

Questa struttura prevede la partecipazione di tre soggetti; la società X ossia una società operativa che svolge attività commerciale sull'isola, la società Y che detiene il 100% di X ed un azionista non residente che detiene la partecipazione in Y.

La società X svolge la sua attività e produce degli utili a cui si applica l'aliquota ordinaria del 35%, la percentuale di utile rimanente sarà distribuita, sotto forma di dividendo, alla società Y la quale avrà il diritto di richiedere all'amministrazione finanziaria maltese uno dei rimborsi sopraelencati.

In tal modo, i rimborsi fiscali saranno imputati alla holding e non direttamente agli azionisti non domiciliati a Malta, con l'effetto di evitare l'imposta applicabile nel paese dell'azionista non residente<sup>98</sup> e questa società intermediaria potrà essere utilizzata dagli azionisti non residenti a Malta come tramite per futuri investimenti<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> Cfr. PWC, Doing business guide Chapter 13 Taxation on companies & shareholder p. 104.

<sup>98</sup> Tale disciplina potrebbe scontrarsi con la normativa italiana dell'esterovestizione prevista dall'articolo 73 TUIR, vale a dire la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in un paese con un minor carico fiscale.

<sup>99</sup> EMD Advocates -Società maltesi e la loro relativa tassazione

## 6. La disciplina dei gruppi

In uno studio approfondito del sistema fiscale di un paese è necessario analizzare dettagliatamente la disciplina dei gruppi e la loro rilevanza nell'ordinamento.

Nell'ordinamento italiano, un tema a lungo dibattuto è stato quello della soggettività passiva del gruppo, ci si chiedeva infatti se questo potesse essere identificato come un'entità unica e non scissa tra le società che ne fanno parte. Tale possibilità è stata prevista dalla pratica fiscale italiana, al sussistere di alcuni requisiti, ma non senza difficoltà giacché il diritto civile non prevede il gruppo come soggetto unitario<sup>100</sup> e sebbene il legislatore possa discostarsi dal diritto civile deve comunque tenerne conto.

La forte influenza del diritto civile si riflette soprattutto nell'istituto del consolidato sebbene, anche in questo caso, il gruppo non assume la qualifica di soggetto passivo ma la soggettività resta in capo alle singole società facenti parte del gruppo.

La disciplina del consolidato nazionale è prevista dagli articoli 117 a 129 TUIR e dal d.m. 9 giugno 2004 e si apre proprio con la previsione dei soggetti che possono esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo, vale a dire le società ed enti commerciali residenti tra i quali sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile<sup>101</sup>, la disciplina del controllo prevista dal legislatore societario non risulta soddisfacente pertanto è intervenuto il legislatore tributario con l'articolo 120 TUIR secondo il quale la partecipazione deve essere superiore al 50% e in caso di partecipazione indiretta è necessario tener conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

A seguito del d.lgs 147/2015 è stato introdotto il comma 2-*bis* dell'articolo 117 TUIR che riconosce la possibilità di aderire al consolidato nazionale anche alle controllanti non residenti in Italia purché siano residenti in uno stato membro dell'Unione europea o in uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo e purché vi sia una controllata residente nello stato italiano che assumerà il ruolo di consolidante.

L'opzione di aderire al consolidato è irrevocabile ed ha una durata di tre anni<sup>102</sup>, durante i quali dovrà sussistere, per tutto il tempo, il requisito del controllo pena l'interruzione della tassazione di gruppo, inoltre, secondo il principio di *cherry picking*, l'opzione non deve essere esercitata obbligatoriamente da tutte le entità facenti parte del gruppo.

La peculiarità principale di questo istituto si riconosce nella determinazione del reddito in quanto l'articolo 118 TUIR dispone che *“l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo comporta la determinazione di*

---

<sup>100</sup> L. PEVERINI, Disciplina fiscale dei gruppi in L. SALVINI (a cura di), Diritto tributario delle attività economiche, 2019 p.301

<sup>101</sup> Ai sensi di questo articolo sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

<sup>102</sup> Come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto, questo limite è stato imposto dal legislatore con il fine di evitare che alcune entità, solo occasionalmente e temporaneamente, transitino all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura

*un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante*” ed è proprio nella determinazione di un'unica base imponibile che si riscontra il vantaggio del consolidato in quanto è possibile ricorrere ad una compensazione fra gli utili e le perdite<sup>103</sup> di soggetti che sono autonomi fra loro ma legati da un rapporto di controllo. Al fine di calcolare il reddito consolidato è necessario determinare il reddito delle singole società e ciò avviene secondo le regole ordinarie ma con alcune eccezioni tra cui quella prevista dall'articolo 118 comma 4 TUIR che esclude dalla formazione del reddito “*le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.*” Potrebbe accadere, infatti, che una società benefici della perdita di un'altra società per ottenere un risparmio IRES ma in tal caso la società in negativo non potrà riportare in avanti la sua perdita pertanto potrebbe esserci un accordo fra le due parti che prevede la società che ha beneficiato del risparmio paghi una somma alla società in perdita e tale somma si considera non rilevante ai fini fiscali<sup>104</sup>.

Questo istituto ha introdotto un particolare regime di responsabilità tributaria solidale che si ricava dall'articolo 127 pertanto si considerano solidamente responsabili tutte le società partecipanti al consolidato, in relazione all'omesso versamento delle imposte e dei relativi interessi risultanti dalla dichiarazione di gruppo presentata ai sensi dell'articolo 122.

Come già sottolineato precedentemente, l'adesione al regime è opzionale e appare come un'alternativa alla tassazione per trasparenza, che era il regime di tassazione riservato alle persone fisiche e che è stato esteso alle società di capitali a seguito della riforma del TUIR del 2004.

Questa forma di tassazione è stata introdotta come metodo per eliminare la doppia imposizione economica e consiste nella tassazione dell'utile prodotto dall'ente collettivo, in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione detenute e indipendentemente dal fatto che venga distribuito o meno il reddito.

Al principio, l'applicabilità di questo regime alle sole società di persone trovava il suo fondamento nella struttura tipica di questi soggetti giacché non si riconosceva una personalità giuridica pertanto escludeva la tassazione in capo alla società per trasferirla solamente sui soci<sup>105</sup> ma il legislatore della riforma del 2004 ha ritenuto di estendere questo regime anche alle società di capitali, solo in via opzionale, pertanto è applicabile quando tutti i soggetti coinvolti, società e soci, manifestino tale volontà.

Ciò che rileva, ai fini della disciplina dei gruppi societari, è l'articolo 115 che prevede l'opzione di adottare il regime di trasparenza laddove vi sia una società di capitali partecipata, esclusivamente, da altre società di capitali purché ciascun socio detenga percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale e di partecipazione agli utili, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento.

---

<sup>103</sup> Le perdite rilevano solo se prodotte negli esercizi in cui la società ha manifesta l'opzione di aderire al consolidato, le perdite relative ad esercizi anteriori possono essere utilizzate solo dalla società a cui si riferiscono (Art. 118 comma 2)

<sup>104</sup> L. PEVERINI, Disciplina fiscale dei gruppi in L. SALVINI (a cura di), Diritto tributario delle attività economiche, 2019 p.310

<sup>105</sup> F. RASI, Il sistema di tassazione nelle imposte sui redditi in L. SALVINI (a cura di), Diritto tributario delle attività economiche, 2019 p. 52

A differenza del consolidato, l'opzione dovrà essere esercitata da tutte le società facenti parte del gruppo, anche questa ha durata triennale ma è previsto un automatico rinnovo qualora non venga revocata.

In conclusione, un gruppo di società potranno facoltativamente optare per un regime di trasparenza con imputazione degli utili in capo ai soci o per un consolidato attraverso il quale si creerà una base imponibile di gruppo e inequivocabilmente, il gruppo prenderà tale decisione sulla base dell'ammontare degli utili e delle perdite affinché possa ottenere un maggior livello di convenienza.

Nel sistema maltese, la disciplina dei gruppi ordinaria è contenuta negli articoli 16-22 dell'Income Tax Act, la prima disposizione stabilisce il requisito fondamentale affinché almeno due società possano essere considerate come gruppo ossia la partecipazione minima del 51% , non si rinvia esplicitamente alla nozione di controllo come avviene nel TUIR ma si opera un richiamo, lo stesso articolo dispone che una società si considera controllata quando più del cinquanta per cento del suo capitale sociale ordinario e più del cinquanta per cento dei suoi diritti di voto sono posseduti direttamente o indirettamente dalla controllante, quando la società madre ha diritto, direttamente o indirettamente, a più del cinquanta per cento degli utili distribuibili e quando la *parent company* avrebbe diritto, direttamente o indirettamente, a più del cinquanta per cento del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Contrariamente a quanto ha provveduto a fare il legislatore italiano, il legislatore maltese non ha previsto alcun regime specifico per la tassazione dei gruppi ma ha unicamente previsto uno sgravio di gruppo (*group relief*), che può essere accostato al regime della trasparenza previsto dal legislatore italiano, per le società facenti parte di un gruppo e che siano residenti sull'isola.

Questo *group relief* consiste in un accordo stipulato da due o più società appartenenti allo stesso gruppo in cui la società A richiede alla società di B di trasferirgli parte delle sue perdite<sup>106</sup> affinché possa ridurre la sua base imponibile, tale accordo presumibilmente verrà effettuato sulla base di una somma di denaro ricevuta dalla società B che però non avrà alcuna rilevanza fiscale.

Nelle disposizioni successive vengono segnati alcuni limiti, poiché le perdite che possono essere cedute sono soltanto quelle generate nel periodo d'imposta anteriore a quello in cui viene richiesto lo sgravio, mentre restano escluse le perdite generate negli anni precedenti che sono state riportate a nuovo e si richiede, inoltre, che le società abbiano lo stesso periodo d'imposta.

La disciplina maltese, al pari di quella italiana, si chiude con delle disposizioni antielusive finalizzate a scongiurare il rischio che alcune società entrino a far parte del gruppo in maniera provvisoria, solo con il fine di beneficiare dello sgravio e successivamente lascino il gruppo; si tratta di un rischio maggiormente plausibile nell'ordinamento di Malta in quanto non è previsto un termine minimo di permanenza all'interno del gruppo, sarà il *Commissioner* a valutare caso per caso se si tratta di un caso di elusione; nel caso in cui l'esito sia affermativo la società non sarà più considerata facente parte del gruppo.

---

<sup>106</sup> Cfr. Articolo 14 comma 1 lett g) rilevano solo le perdite prodotte nell'esercizio di un'attività commerciale o d'impresa

Questo sistema però si mostrava superato per un paese, come Malta, proiettato ad una forte crescita e che persegue l'obiettivo di attrarre risorse estere infatti, nel resto d'Europa, la maggior parte degli stati avevano già adottato un sistema fondato su una base imponibile di gruppo.

A tal proposito, interviene la riforma del 2019 la quale introduce una nuova disciplina per i gruppi attraverso la legislazione speciale dedicata ossia le Consolidated Group (Income Tax) Rules che, come si evince dalla denominazione, introducono la possibilità di ricorrere al consolidato.

Anche per il sistema maltese, si tratta di un regime opzionale al quale possono accedere tutti i soggetti, residenti e non residenti, che siano qualificati come “*company*” ai sensi dell'Income Tax Act tuttavia le condizioni richieste ai fini dell'applicazione sono molto stringenti giacché il requisito della partecipazione minima pari al 51% viene innalzato al 95% e si richiede inoltre il consenso della minoranza.

Per comprendere la *ratio* della previsione di una soglia così elevata è opportuno sottoporre ad un'attenta valutazione questo istituto che si differenzia notevolmente dal consolidato come previsto nel nostro ordinamento, infatti, nel diritto maltese, colei che esercita l'opzione è solamente la controllante che opera una scelta che si ripercuote automaticamente sulle controllate.

L'alta percentuale richiesta dalla normativa ha le sue ripercussioni anche nel calcolo della base imponibile unitaria, l'articolo 6 comma 1 delle Consolidated Group (Income Tax) Rules prevede che la base imponibile è calcolata come se il reddito e le perdite derivassero direttamente dalla controllante e si considerano tassabili alla sua aliquota d'imposta ad esclusione dei trasferimenti infragruppo.

Questa recente disciplina deve essere vista alla luce del sistema dei rimborsi agli azionisti già analizzato precedentemente<sup>107</sup> poiché, ricorrendo ad una base imponibile di gruppo non sarebbe necessario attendere i tempi del rimborso ma sarebbe applicabile direttamente l'aliquota ridotta<sup>108</sup>.

In conclusione, il legislatore maltese ha mostrato di aver fatto un grande passo avanti per uniformarsi ai principali stati membri tuttavia la disciplina dei gruppi dovrebbe essere rivista poiché, sebbene si caratterizzi per una certa semplicità e flessibilità, il requisito del 95% non è un elemento che può incentivare i grandi gruppi d'impresa ma solamente delle realtà più piccole.

## **7. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Nella materia delle imposte sui redditi, un tributo precipuo dell'ordinamento italiano è l'IRAP dacché la prevalenza degli stati membri non la prevedono e tra questi si colloca Malta, la quale fin dal principio antepone l'obiettivo di sottoporre i contribuenti al minor carico fiscale possibile alla necessità di assicurarsi delle entrate necessarie per il finanziamento della spesa pubblica.

L'IRAP è stata istituita con il d.lgs. 446 del 1997 in sostituzione di alcuni tributi che erano stati soppressi ovvero il contributo per il servizio sanitario nazionale, il contributo dello 0,20% per l'assistenza malattia ai

---

<sup>107</sup> Cfr. II capitolo par. 5

<sup>108</sup> A.ZARB & P. PORTELLI, *Malta Corporate Taxation*, IBFD, 2019 par 2.1

pensionati, l'imposta locale sui redditi (ILOR), l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIA), la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA. Attraverso l'introduzione di questa imposta si è avviato il cosiddetto processo di decentramento fiscale finalizzato a dotare le regioni di una propria autonomia finanziaria e in ragione di ciò i titolari del gettito dell'IRAP sono proprio le regioni in cui si esercita l'attività produttiva<sup>109</sup>.

Si tratta di un'imposta reale i cui soggetti passivi sono quelli che esercitano in via continuativa ed organizzata le attività dirette alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, sebbene sembri richiamare la definizione di imprenditore commerciale prevista dall'articolo 2082, è possibile affermare che la disposizione comprenda l'esercizio di qualsiasi attività, anche non commerciale in quanto l'articolo 2 del decreto istitutivo dell'IRAP ricomprende tra i soggetti passivi società, enti, organi e amministrazioni dello Stato a prescindere da qualsiasi forma di attività svolta .

La base imponibile è costituita dal valore aggiunto della produzione ovvero dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione dalla quale vengono esclusi il costo del personale, le perdite su crediti e gli oneri di natura straordinaria registrati nel periodo d'imposta, a tale base imponibile si applicherà un'aliquota base del 3,90%.

Fin dai primi anni successivi all'istituzione, l'IRAP ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale relative perlopiù alla conformità del nuovo tributo al principio di capacità contributiva previsto dall'articolo 53 Cost. e la legittimità dell'imposizione a carico degli esercenti arti e professioni. Per quanto concerne la prima questione, si riteneva che il valore aggiunto prodotto netto non fosse riferibile al soggetto passivo in quanto tale valore si configura come una nuova ricchezza creata dalla singola attività produttiva che verrà distribuita per la remunerazione dei diversi fattori produttivi<sup>110</sup>; la Corte costituzionale ha reagito affermando che "rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva" e che "la nozione di capacità contributiva può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale" e nel caso di specie il valore aggiunto prodotto è riferibile al soggetto passivo in quanto esso "è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, partecipano alla sua creazione» pertanto si ritiene che l'IRAP sia conforme al principio di capacità contributiva.

Un altro tema a lungo dibattuto relativamente all'IRAP è stata la sua compatibilità con il diritto comunitario in quanto si afferma la violazione dell'articolo 33 della VI Direttiva IVA, in particolare del divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra d'affari in quanto si riteneva che l'IRAP si sovrapponesse all'IVA data la corrispondenza delle operazioni a cui si applicano i predetti tributi.

---

<sup>109</sup> M. PROCOPIO, L'IRAP in L. SALVINI (a cura di) Diritto tributario delle attività economiche, 2019 p. 321

<sup>110</sup> A. BODRITO in "Corriere tributario" n. 26 del 2001, pag. 1969

La Corte di giustizia si è pronunciata affermando che non vi è un contrasto con la direttiva IVA poiché l'Iva, si applica alle operazioni sui beni e i servizi ed assume il carattere della proporzionalità al prezzo dei beni o dei servizi ed è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e distribuzione, mentre l'IRAP è un'imposta calcolata sul valore netto e non potrà in nessun caso essere posta a carico del consumatore finale, come avviene nell'IVA.

Concludendo, nonostante tale tributo sia stato introdotto con la finalità di semplificare il sistema tributario italiano, da una parte i contribuenti non hanno appoggiato la scelta dal legislatore tuttavia questa imposta si configura come un tributo fondamentale per il finanziamento delle regioni dal momento in cui il gettito totale IRAP, nel 2017, è stato pari a 23,618 miliardi di euro<sup>111</sup>.

## **8. La riscossione e l'accertamento: Cenni**

La riscossione dell'imposta nei due ordinamenti presenta numerose affinità dacché nei due paesi vige il regime di autodeterminazione dei redditi secondo il quale è il contribuente ad eseguire il computo dei redditi che verranno dichiarati all'amministrazione finanziaria.

I soggetti passivi IRES o i soggetti considerati *company* ai sensi dell'Income Tax Act, dovranno presentare una dichiarazione dei redditi entro il nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta e tale dichiarazione sarà oggetto di indagine da parte della Agenzia delle entrate e del *Commissioner for revenue* che nel caso in cui accertino un maggior reddito, invieranno un avviso di accertamento al contribuente.

Una peculiarità dell'ordinamento è la previsione di un corpo di polizia tributaria, quale la Guardia di Finanza, della quale l'amministrazione può servirsi per svolgere le indagini; a Malta tale potere è riservato alle forze di polizia generali e ciò comporta l'impossibilità condurre indagini presso un numero elevato di contribuenti.

L'Income Tax Management Act prevede che l'avviso inviato al contribuente come accertamento finale costituisce titolo esecutivo contenente l'imposta accertata e le eventuali sanzioni.

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il sistema sanzionatorio caratterizzato da un'imposta accessoria con un ammontare fisso sulla base delle mensilità in cui non è stata soddisfatta l'obbligazione tributaria<sup>112</sup>, in particolare per le *companies*, nei primi 6 mesi è previsto un ammontare di 50€, da 6 a 12 mesi la somma sale a 200€, da 12 a 18 mesi è di 400, da 18 a 24 mesi è di 600 fino ad arrivare ad un importo di 1500 nel caso in cui si superino i 60 mesi.

Oltre a questo prelievo sanzionatorio, il legislatore ha previsto anche degli interessi mensili, anch'essi di lieve entità, in quanto pari al 0.75%.

Nel sistema tributario italiano le sanzioni sono molto più aspre e ciò si evince dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 il quale prevede che *“nei casi di omessa presentazione della*

---

<sup>111</sup> Cfr. Bollettino del Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>112</sup> Cfr. D. VELLA & K. DEBONO HUSKINSON, *“Tax controversy in Malta”*, 2019

*dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000” mentre il secondo comma dispone che in caso di maggior imposta accertata “si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.”*

Ragionevolmente non è opportuno affermare che un regime sanzionatorio possa essere un incentivo a costituire una società a Malta in quanto l'evasione non dovrebbe far parte della vita della società tuttavia delle sanzioni così ridotte vengono prese in considerazione dall'investitore comune nell'ambito della sua pianificazione fiscale.

### **Capitolo III Le imposte indirette nei due ordinamenti**

Quest'ultimo capitolo analizzerà il sistema delle imposte indirette all'interno dell'ordinamento italiano e dell'ordinamento maltese, partendo dalla legislazione europea, con un particolare *focus* sulla principale imposta indiretta ovvero l'IVA.

Da tale analisi, emergerà come Malta sia riuscita ad aumentare la sua competitività anche attraverso un'imposta perlopiù armonizzata a livello europeo.

#### **1. Le imposte indirette nel diritto dell'Unione Europea**

Le imposte indirette, contrariamente alle imposte dirette, si considerano armonizzate pertanto si denota una certa affinità tra le discipline dei tributi presenti negli stati membri.

L'armonizzazione trova le sue radici nell'articolo 113 TFUE il quale prevede che *“Il Consiglio, [...] adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza.”*

Ciò che si ricava da questa disposizione è che l'armonizzazione riguarda, in maniera circoscritta, le imposte sulla cifra d'affari, le imposte sui consumi ed altre imposte indirette e permette di eliminare le differenze dei regimi fiscali nazionali ma solo quando ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno e per scongiurare il rischio che vi siano distorsioni della concorrenza fra gli Stati, tuttavia non vi è una sostituzione delle legislazioni nazionali, piuttosto si tende a creare un modello unico trasformando la struttura di un tributo prevista dagli ordinamenti interni ovvero modificando alcune norme della legislazione nazionale.

La ragione per la quale l'armonizzazione si focalizza sulle imposte indirette si collega all'attitudine di questi tributi a modificare il prezzo di un bene o di un servizio che sarà sostenuto dal consumatore finale e ciò porterebbe ad un'alterazione della neutralità concorrenziale del mercato<sup>113</sup>.

### **1.1 L'armonizzazione nell'Imposta sul valore aggiunto**

Già nel trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, fu introdotto l'obiettivo di armonizzazione in materia di imposte sulla cifra di affari, ciò perché la riduzione dello sbilanciamento dei prezzi dei beni e servizi circolanti nel mercato comune risultava primario per ottenere una piena libertà di concorrenza tra gli stati.

Il modello che fu assunto come parametro di riferimento fu quello della *taxe sur la valeur ajoutée* (TVA) francese che si caratterizzava per la sua neutralità giacché si riversava esclusivamente sul consumatore finale, sia negli scambi interni che in quelli internazionali<sup>114</sup>.

In materia di IVA, il processo di armonizzazione decollò con la Direttiva 67/227 del 1967 che fissò il principio secondo cui ciascuno stato membro avrebbe dovuto applicare *“ai beni ed ai servizi un'imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell'imposizione”*<sup>115</sup>

La seconda Direttiva, dello stesso anno, definì i caratteri principali relativi a soggetti passivi, cessioni di beni, prestazioni di servizi, importazioni, base imponibile ed esenzioni ma ciò che apportò un grande contributo alla disciplina dell'armonizzazione dell'IVA fu la sesta Direttiva del 1977<sup>116</sup> la quale contribuì a determinare la creazione di una base imponibile uniforme<sup>117</sup>.

Ai fini della riorganizzazione dell'intera materia, il legislatore ha emanato la Direttiva 2006/112/CE cosiddetta “Direttiva rifusione”, all'interno della quale sono confluite le disposizioni contenute in 33 precedenti direttive, diventando, ancora oggi, il testo normativo di riferimento nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto<sup>118</sup>.

In definitiva, è possibile affermare che l'Unione abbia raggiunto il suo traguardo nell'ambito dell'armonizzazione delle imposte indirette dacché si rileva una certa uniformità nella struttura del tributo, sebbene permangano delle disuguaglianze attinenti alle aliquote e ad altri elementi dell'imposta.

---

<sup>113</sup> P. BORIA- *Diritto tributario europeo*, 2017 p. 220

<sup>114</sup> L. SALVINI, *L'imposta sul valore aggiunto in Diritto tributario delle attività economiche*, 2019 p.251

<sup>115</sup> Articolo 2 della Direttiva n.67/227

<sup>116</sup> Recepita nel nostro ordinamento con il d.P.R. 24/1979 e il d.P.R 94/1979

<sup>117</sup> Cfr. BURGIO, *La politica fiscale*, in PENNACCHINI, MONACO, FERRARI BRAVO, PUGLIESI, *Manuale di diritto comunitario 1984* p. 519

<sup>118</sup> Cfr. F. TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario 2- Parte speciale* 2018, p. 373

## 1.2 L'armonizzazione nelle altre imposte indirette

Un processo di armonizzazione è stato realizzato anche in materia di accise ossia tributi inerenti la produzione, la fabbricazione o il consumo dei prodotti all'interno di uno stato membro, pertanto risultano idonei ad influire sul prezzo del bene e portano con sé il rischio di alterare il meccanismo concorrenziale. Attualmente la disciplina delle accise è contenuta nella direttiva n. 2008/118/CEE tuttavia si osserva che l'armonizzazione è circoscritta esclusivamente ad alcune accise<sup>119</sup> e riguarda l'individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, delle modalità di applicazione del tributo, dei regimi di circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, dei controlli e degli accertamenti, lasciando una notevole discrezionalità agli stati membri per quanto concerne la definizione del livello di tassazione. Tale discrezionalità comporta il mancato raggiungimento di una vera e propria armonizzazione dacché si considera una delle principali cause della distorsione concorrenziale e come strumento per porre in essere delle pratiche protezionistiche<sup>120</sup>. Per quanto concerne la materia dei dazi doganali si riscontra una disciplina omogenea e unitaria negli stati membri, infatti, questa prevede che i dazi doganali si applichino sulle merci provenienti da paesi extracomunitari e che verranno consumate all'interno degli stati membri e il gettito derivante da tali tributi confluirà nel bilancio dell'Unione europea. Si è giunti a tale risultato grazie all'abbattimento delle frontiere doganali, per consentire la libera circolazione di beni e servizi all'interno del territorio comunitario, e alla creazione di una tabella doganale, applicabile da tutti gli stati a tutte le merci provenienti da paesi extracomunitari, creando un'unione doganale che si mostra come il massimo livello di coordinamento tra gli stati europei nei rapporti con gli stati extraeuropei<sup>121</sup>.

## 2. L'imposta sul valore aggiunto in Italia

L'Iva rappresenta una delle principali imposte dello stato italiano in quanto è il secondo tributo per gettito, il quale ha garantito un ammontare di 24.573 milioni di euro nelle tasche dell'Erario nel 2019<sup>122</sup>.

La fonte che disciplina la materia nell'ordinamento interno è il d.p.r. 633/1972, emanato in attuazione della legge delega 825/1971, tuttavia la legislazione è stata sottoposta ripetutamente a modifiche con l'obiettivo di adeguarsi agli eventuali sviluppi della disciplina comunitaria fino a giungere all'emanazione del d.l. n. 331/1993 con l'obiettivo di implementare la disciplina dell'IVA intracomunitaria.

Questo tributo, come già è stato affermato, è un'imposta sui consumi in quanto colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, con un'aliquota proporzionale al corrispettivo pattuito per la cessione ma grava sul consumatore finale sebbene questo non venga considerato debitore d'imposta nei confronti dell'Erario.

---

<sup>119</sup> Si considerano armonizzate; l'accisa sugli oli minerali ed i relativi derivati, l'accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, l'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche e l'accisa sui tabacchi lavorati.

<sup>120</sup> Cfr. P. BORIA, *Diritto tributario europeo 2017* Milano, 2017 p.225

<sup>121</sup> Cfr. ARDIZZONE, *Comunità economica europea in Enciclopedia Giuridica Treccani VII*, Roma 1988 pp. 2 s

<sup>122</sup> Ministero dell'economia e delle finanze, *Bollettino delle entrate tributarie n.217*, marzo 2020.

La principale caratteristica di questa imposta, pertanto, è la neutralità in quanto, per il suo meccanismo di applicazione, non costituisce un costo in capo al soggetto passivo grazie alla presenza dell'obbligo di rivalsa e del diritto di detrazione che saranno oggetto di trattazione nei prossimi paragrafi.

Nelle operazioni internazionali, l'imposta conserva la sua caratteristica della neutralità sebbene si realizzi attraverso meccanismi differenti che permettano di applicare l'imposta solo nel paese di origine o solo nel paese di destinazione<sup>123</sup>.

### **2.1 Le operazioni rilevanti ai fini IVA: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi**

Le operazioni soggette ad Iva sono ricomprese nell'articolo 1 del d.p.r. 633/72 il quale dispone che *“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”*, le operazioni che non soddisfino questi requisiti si considereranno operazioni non soggette ad Iva.

Le cessioni di beni sono definite dall'articolo 2 del Decreto come *“atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.”*

Si evidenzia come questa disposizione dia rilevanza al trasferimento della proprietà e quindi ad un concetto civilistico in cui rileva il passaggio del titolo giuridico formale, nell'ordinamento comunitario, invece, ciò che si coglie è la volontà del legislatore di prendere in considerazione un concetto sostanziale, quale *“trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”*<sup>124</sup>.

Sebbene uno dei principali elementi costitutivi delle operazioni soggette ad IVA sia l'onerosità, nell'articolo 2 comma 2 n.4, l'applicazione dell'imposta è stata estesa alle cessioni gratuite che formano oggetto dell'attività d'impresa ed anche le cessioni gratuite che non sono oggetto dell'attività d'impresa se il costo unitario non superi i 50€.

La *ratio* di tale estensione non risiede ovviamente nell'economicità dell'operazione ma risponde al meccanismo del tributo che riconosce il diritto di detrazione al soggetto passivo che acquista il bene che sarà tenuto ad applicare l'IVA anche nel caso in cui lo ceda gratuitamente.

L'articolo 2 comma 2 considera come cessione, per presunzione assoluta, la destinazione dei beni all'uso o al consumo personale, sia che questo sia interno od esterno<sup>125</sup>, giacché la logica del tributo è quella di tassare il consumatore finale, ad eccezione del caso in cui non sia stato esercitato il diritto di detrazione.

Sono ricomprese nella norma le assegnazioni ai soci, a qualsiasi titolo, da parte di società di ogni tipo e oggetto e le analoghe operazioni effettuate da altri enti<sup>126</sup>.

---

<sup>123</sup> Cfr. L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, Torino, 2019, pp. 258 ss.

<sup>124</sup> Cfr. P. CENTORE, *IVA, IPSOA Guide e soluzioni*, 2019, p. 3

<sup>125</sup> Nell'autoconsumo interno l'impresa utilizza, per la propria attività, i beni da lei prodotti o scambiati mentre nell'autoconsumo esterno i beni fuoriescono dall'esercizio dell'attività d'impresa e vengono destinati all'uso o al consumo personale o familiare.

<sup>126</sup> Articolo 2 comma 2 n.6 del Decreto 633/72

Il legislatore, tuttavia, ha previsto delle cessioni che non rientrano nel novero di operazioni imponibili in quanto non si considerano produttive di valore aggiunto ovvero difettano del requisito dell'economicità e fra queste rientrano le cessioni aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro, le cessioni e i conferimenti in società od altri enti aventi ad oggetto rami d'azienda o complessi aziendali e i passaggi dei beni avvenuti nell'ambito di fusioni, scissioni e analoghe operazioni<sup>127</sup>.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, queste sono definite dall'articolo 3 il quale dispone un'elencazione di contratti tipici con riferimento alle fattispecie civilistiche infatti "*costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.*"

Questa elencazione, tuttavia, appare meramente esemplificativa in quanto nella formula di chiusura sono ricomprese nella fattispecie tutte le obbligazioni, che non siano di dare, purché verso corrispettivo<sup>128</sup>.

Il requisito della corrispettività si considera soddisfatto quando vi è una controprestazione vale a dire un vantaggio economicamente apprezzabile per il prestatore e tale vantaggio è ciò su cui si fonda l'erogazione del servizio, tuttavia la controprestazione può essere effettuata anche in maniera diversa dal pagamento in denaro purché questa sia suscettibile di valutazione economica, infatti, l'articolo 11 comma 1 del Decreto ammette le cessioni di beni come corrispettivo di altre cessioni di beni ovvero di prestazioni di servizio ma in tal caso le operazioni saranno considerate separatamente<sup>129</sup>.

Nel caso in cui la controprestazione sia in denaro ciò che rileva è il corrispettivo contrattualmente pattuito dalle parti, indipendentemente dal fatto che questo sia ritenuto congruo, mentre se il corrispettivo è costituito da un'altra cessione o prestazione, ciò che rileva è il valore normale<sup>130</sup>.

Il legislatore, anche nelle prestazioni di servizi, ha previsto all'articolo 3, 2° comma delle operazioni equiparate alle prestazioni di servizi e sono:

- Le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, indipendentemente se siano mobili o immobili e anche se siano concessi ai soci.
- Le cessioni, concessioni e licenze di beni immateriali sebbene il regime IVA distingua i diritti di proprietà industriale e i diritti d'autore
- I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci comprese le operazioni finanziarie anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegno.

---

<sup>127</sup> Cfr. L. SALVINI in *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019 p. 269 ss., Le fusioni, le scissioni e le altre operazioni straordinarie analoghe sono operazioni corporative che pertanto riguardano i soggetti ma non la titolarità dei beni, la quale rimane in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione ovvero alle società beneficiarie in caso di scissione.

<sup>128</sup> Secondo la quadripartizione delle obbligazioni in base al loro oggetto, queste si suddividono in obbligazioni di dare, fare, non fare e permettere.

<sup>129</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario parte speciale- il sistema delle imposte in Italia*, 2016 pp. 846 ss.

<sup>130</sup> Ai sensi dell'articolo 14 comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con apposito decreto, i criteri per l'individuazione del valore normale.

- Le somministrazioni di alimenti e bevande che si distingue notevolmente dalla cessione di alimenti e bevande, effettuate, ad esempio, nei supermercati.
- Le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto, anche quando il contratto ceduto ha ad oggetto una cessione di beni

Si considerano, inoltre, rilevanti ai fini IVA le prestazioni di servizi di valore superiore a 50€ effettuate da imprenditori per uso personale o familiare o a titolo gratuito per finalità estranee all'esercizio d'impresa, ad esclusione di alcune prestazioni di interesse pubblico e sociale, con l'obiettivo di evitare "salti d'imposta" e che il servizio non venga tassato prima di arrivare al consumatore finale.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 1, tali operazioni devono essere effettuate nell'esercizio di impresa, di arti o professioni così come definito dall'articolo 4 del d.p.r 633/72 tuttavia questa norma richiama la definizione di esercizio d'impresa prevista dall'articolo 55 del TUIR ai fini delle imposte sui redditi ma contiene anche una presunzione assoluta di "commercialità" quando le operazioni sono poste in essere da società commerciali ed enti che svolgono esclusivamente attività commerciale, pertanto per gli enti non commerciali l'IVA si applica solo alle operazioni effettivamente compiute nell'esercizio di attività commerciali o agricole<sup>131</sup>.

Sebbene si riscontrino delle analogie con la disciplina che individua i soggetti passivi delle imposte reddituali vi sono anche delle differenze in quanto la nozione di esercizio d'impresa ai fini IVA ricomprende anche le attività agricole previste dall'articolo 2135.

Inoltre, mettendo a confronto la disciplina interna con quella comunitaria, nella seconda non è riscontrabile la presunzione di commercialità e presenta una nozione molto ampia, come si evince dall'articolo 9 della Direttiva, il quale dispone che *"si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"* e tra le suddette attività economiche rientrano quelle di produzione, commercio e prestazione di servizi comprese le attività estrattive, agricole, quelle di professione libera e assimilate.

L'apertura del legislatore comunitario si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che nella causa *Kostov C-62/112* ha affermato che *"l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica, già soggetta all'imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un'attività ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112"* così ricomprendendo anche le prestazioni occasionali svolte da un soggetto passivo.

---

<sup>131</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, 2016 p.859

## 2.2 Il requisito della territorialità

Questo requisito ha la finalità di determinare il luogo in cui l'operazione verrà tassata purché il consumo finale si manifesti nell'ambito dell'Unione europea, nel caso in cui la cessione o la prestazione non venga effettuata nel territorio nazionale sarà tassata secondo le regole previste dallo Stato membro in cui si manifesta il consumo<sup>132</sup>.

Il legislatore, nel Decreto, ha previsto delle regole distinte per le cessioni dei beni e per le prestazioni di servizi, contenute negli articoli 7 e seguenti.

Per le cessioni di beni, l'articolo 7-bis dispone “*le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto*”, pertanto nessun dubbio sussiste nel caso di immobili in quanto la territorialità è correlata al luogo in cui si trovano mentre per i beni mobili, affinché siano considerati italiani è necessaria l'esistenza fisica del bene nel territorio ovvero devono soddisfare la condizione doganale di beni nazionali, comunitari o temporanea importazione<sup>133</sup>.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, la disciplina appare più complessa ed è stata oggetto di molteplici modifiche, tra cui la più rilevante nel 2010.

Fino al 2009, la regola generale prevedeva che l'operazione venisse tassata nello Stato in cui era domiciliato il prestatore del servizio tuttavia erano previste delle deroghe che creavano incertezze con il reale rischio di incorre in errori e duplicazioni di imposta, così intervenne la Direttiva 2008/8/CE che scinde la disciplina in base alle operazioni effettuate B2B (*business to business*) e B2C (*business to consumer*) pur mantenendo alcune previgenti deroghe necessarie per rendere effettiva la tassazione nel luogo in cui viene consumato<sup>134</sup>.

La regola generale prevede che le prestazioni effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA (B2B) vengano tassate nel luogo del committente e quindi nel paese di destinazione mentre se le prestazioni sono effettuate nei confronti di un consumatore finale (B2C) è prevista la tassazione nel paese di origine, vale a dire quello del prestatore.

Le deroghe che sono rimaste in vigore, anche dopo la direttiva del 2010, sono previste dagli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* per tutte le operazioni, sia B2B che B2C mentre le deroghe successive previste dagli articoli 7-*sexies* e 7-*septies* sono applicabili solo per le operazioni B2C con un'ulteriore distinzione tra queste ultime due in quanto le prime si riferiscono a tutti i soggetti non passivi mentre le seconde si riferiscono soltanto a soggetti passivi extracomunitari.

---

<sup>132</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, 2016 pp. 865 ss

<sup>133</sup> L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019 p. 272

<sup>134</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, 2016, p. 880

Nel dettaglio, l'articolo 7-*sexies* ricomprende delle prestazioni che avvengono tra soggetti stabiliti in paesi diversi come le prestazioni effettuate online, le prestazioni di telecomunicazioni, prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto e altre.

In tal caso il legislatore ha voluto garantire che la tassazione avvenisse nel luogo effettivo di consumo pertanto tali operazioni si considerano rilevanti nel paese del committente.

### 2.3 Le operazioni non imponibili

Le operazioni che soddisfano i requisiti fin qui analizzati si considerano operazioni soggette ad Iva tuttavia è opportuno operare un'ulteriore tripartizione in base alla natura di tali operazioni e alle modalità di applicazione dell'imposta, tra operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.

Per operazioni imponibili si intendono le operazioni ordinarie alle quali si applica il comune meccanismo impositivo costituito dalla detrazione e della rivalsa, oggetto di approfondimento nei successivi paragrafi.

Tra le operazioni non imponibili rientrano le cessioni all'esportazione<sup>135</sup> ex articolo 8, le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA e le operazioni a queste assimilate.

L'articolo 8 ricomprende tra le cessioni all'esportazione anche le cessioni tramite commissionario quando siano effettuate a cura o in nome del cedente o del suo commissionario ovvero a cura o per conto del cessionario, purché questi sia non residente e l'invio avvenga entro novanta giorni dalla consegna pertanto ciò che rileva ai fini di questo articolo sono le esportazioni dirette, indirette e quelle triangolari.

Il soggetto passivo che effettua esportazioni pone in essere un'operazione non imponibile pertanto non si applica l'imposta pur riconoscendo il normale diritto di detrazione, ciò comporta che l'esportatore vanterà un credito d'imposta nei confronti dell'Erario<sup>136</sup>.

Il legislatore, affinché l'esportatore non subisse gli inconvenienti derivanti dall'attesa del rimborso dell'imposta, ha previsto la possibilità di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA, tuttavia tale possibilità è subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni; *in primis* possono avvalersene soltanto i soggetti che abbiano effettuato cessioni all'esportazione, registrate nell'anno precedente, per corrispettivi superiori al 10% del volume d'affari, il legislatore quindi riconosce tale facoltà agli esportatori abituali, assumendo come parametro il volume di affari.

In secondo luogo, il legislatore ha previsto delle particolari formalità disponendo che l'esportatore, prima di effettuare acquisti senza applicare l'imposta, dovrà presentare alla controparte una lettera d'intenti contenente la volontà di avvalersi di questa facoltà tuttavia il legislatore ha previsto un limite pari alle esportazioni effettuate nell'anno precedente (c.d. *plafond*).

Si comprende come il legislatore abbia previsto tale regime per agevolare il rapporto contribuente-Erario e per non sfavorire le esportazioni, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che nella

---

<sup>135</sup> Dal 1993, anno in cui vennero abolite le barriere doganali tra gli stati della Comunità europea, il termine esportazione viene utilizzato soltanto per operazioni effettuate da/verso paesi extracomunitari.

<sup>136</sup> L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019, p. 276

sentenza n. 23588/2012 al par. 3.1 afferma che *“la previsione comporta per l’esportatore abituale, non una riduzione d’imposta, ma la semplificazione del suo rapporto creditorio con l’Erario e l’attenuazione della correlativa sua esposizione finanziaria.”*

La disciplina delle operazioni intracomunitarie nasce come una normativa transitoria prevista dal d.l. 331/93 e che prevede una tassazione mista nel paese di origine e in quello di destinazione basato sulla qualifica dell’acquirente.

Se si tratta di un’operazione B2C si applica l’IVA del paese di origine ossia quello del venditore mentre se il bene è acquistato da un soggetto passivo (operazione B2B) si applica l’IVA dello stato membro dell’acquirente in quanto il venditore non applicherà l’IVA affinché il prodotto venga tassato nello stato in cui verrà consumato<sup>137</sup>.

A fronte di un’operazione non imponibile “in uscita” si ha un acquisto intracomunitario, soggetto ad IVA, in un altro stato membro pertanto sorgerà un debito in capo all’acquirente nei confronti dell’Erario ma allo stesso tempo egli sarà titolare del diritto di detrazione dell’IVA affinché sia garantito il rispetto del principio di neutralità.

Per tali operazioni sono previsti degli specifici obblighi formali, in particolare ai soggetti che effettuano queste operazioni viene attribuito uno speciale numero identificativo da comunicare alla controparte e tali soggetti sono tenuti a presentare dei modelli INTRASTAT in cui vengono elencate le operazioni intracomunitarie che sono state effettuate<sup>138</sup>.

## **2.4 Le operazioni esenti**

Le operazioni esenti IVA sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi previste dall’articolo 10 del D.P.R. 633/72 il quale contiene un’elencazione molto ampia ed eterogenea di esenzioni che si fondano essenzialmente su tre motivazioni; sono previste esenzioni fondate su motivi di carattere sociale come le cessioni gratuite di beni ed enti aventi fini di assistenza, beneficenza, educazione, le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di arti e professioni sanitarie e le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore di dipendenti. Un’altra esenzione è prevista per le operazioni di assicurazione con la finalità di evitare una doppia imposizione in quanto il sistema fiscale già prevede un’imposta a carico dell’assicurato mentre l’ultima tipologia di esenzione prevista per le operazioni finanziarie è stata introdotta dal legislatore per agevolare la circolazione di queste operazioni.

Occorre sottolineare che le esenzioni rappresentano un’eccezione, pertanto l’elencazione è tassativa e come ha affermato anche la giurisprudenza della Cassazione *“non è consentito all’interprete ampliarne l’estensione senza invadere il terreno delle scelte che competono al legislatore”*<sup>139</sup>

---

<sup>137</sup> L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019, p. 277

<sup>138</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario parte speciale*, 2016, p. 914

<sup>139</sup> Cass. n. 7501 del 04/06/2001

L'articolo 19 comma 2 del Decreto prevede che *“non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19-bis2”*, i beni e servizi sono considerati “afferenti” quando sono destinate ad essere impiegati nell'esercizio di attività esenti o non soggette ovvero per l'effettuazione di tale operazioni<sup>140</sup> pertanto non si ammette la detrazione sugli acquisti in base alla stretta correlazione che vi è fra l'applicazione dell'imposta e il diritto di detrazione dell'IVA.

## **2.5 La base imponibile**

La determinazione della base imponibile IVA è disciplinata dall'articolo 13 del D.P.R. 633/72 il quale dispone che *“è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”* pertanto rientra nella base imponibile l'ammontare complessivo percepito dal cedente o dal prestatore come controprestazione della cessione o prestazione, secondo quanto pattuito nel contratto.

Il legislatore, tuttavia, aveva previsto alcune eccezioni per operazioni in cui non vi è una controprestazione, come l'autoconsumo esterno, le cessioni gratuite ovvero per operazioni in cui assume rilevanza il valore normale dei beni o servizi scambiati come la permuta o le dazioni di pagamento successivamente la disciplina è stata modificata con la legge comunitaria del 2008, la quale ha previsto che per le operazioni destinate all'autoconsumo esterno, per la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore, per le assegnazioni ai soci a qualunque titolo, la base imponibile si determina non sulla base del valore normale, come accadeva precedentemente, ma sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni, fermo restando la rilevanza del valore normale per le operazioni permutative<sup>141</sup>.

È opportuno sottolineare che la rilevanza del valore normale si tratta di un'eccezione in quanto lo stesso legislatore comunitario ha affermato all'articolo 11 della sesta direttiva che la base imponibile IVA è pari a *“tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”* pertanto anche nel caso in cui il corrispettivo pattuito dalle parti sia inferiore al valore normale l'imposta verrà comunque applicata sulla somma stabilita nel contratto.

Tale principio potrebbe portare il contribuente a prevedere un corrispettivo inferiore rispetto al valore normale con la finalità di sottrarre una parte dell'ammontare alla base imponibile, in tal caso

l'Amministrazione finanziaria può assumere tale circostanza come mero indizio investigativo ed effettuare ulteriori indagini che possano portare ad un accertamento della maggiore imposta, qualora emerga che il

---

<sup>140</sup> R. FANELLI in *"Corriere tributario"* n. 9 del 1998, pag. 656

<sup>141</sup> M. MASTROMARTINO, Le novità della comunitaria 2008 in *"L'IVA"* n. 9 del 2009.

corrispettivo effettivamente percepito dal cedente o dal prestatore sia superiore a quello dichiarato nella fattura<sup>142</sup>.

Nel Decreto, il legislatore ha previsto delle fattispecie che non rientrano nel computo della base imponibile pertanto, ai sensi dell'articolo 15, non concorrono a formare la base imponibile gli interessi moratori e le penali per ritardi o irregolarità nell'adempimento del cliente, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono, in base alle pattuizioni originarie, i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte e l'IVA pagata per rivalsa in quanto non ha natura di corrispettivo.

### **3. Il meccanismo applicativo dell'IVA: la rivalsa**

Il meccanismo applicativo di questo tributo si basa principalmente su due istituti, la rivalsa e la detrazione e coinvolge il cedente o il prestatore e il cessionario o committente.

Secondo la regola generale, prevista dall'articolo 18 del D.P.R. 633/72, il cedente o il prestatore, nel momento in cui effettua l'operazione, deve addebitare l'IVA a titolo di rivalsa al cessionario o al committente pertanto la rivalsa si configura come uno strumento per trasferire il tributo alla controparte fino ad arrivare al consumatore finale, il quale sopporterà l'onere tributario in via definitiva<sup>143</sup>, tuttavia tale rapporto tra il soggetto passivo dell'imposta e il cessionario/committente appare estraneo al rapporto tributario, in quanto si tratta di un rapporto di natura privatistica.

La natura privatistica del rapporto che intercorre tra i due soggetti, comporta che nel caso in cui venisse addebitata una maggiore imposta a titolo di rivalsa, il cessionario/committente non potrebbe rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso dell'eccedenza ma sarebbe necessario instaurare un giudizio di fronte al giudice civile e non di fronte alle Commissioni tributarie<sup>144</sup>.

Il cedente o il prestatore, che vanta un diritto creditorio nei confronti del cessionario/committente, allo stesso tempo è debitore verso l'Erario per il versamento dell'IVA sulle operazioni imponibili.

Lo strumento attraverso il quale si esercita la rivalsa è la fattura, dove verrà indicato, separatamente dal prezzo, l'ammontare IVA che dovrà essere corrisposto dal cessionario/committente tuttavia il secondo comma dell'articolo 18 dispone che *“per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta”*, pertanto non si riscontra una vera e propria obbligazione di rivalsa in senso giuridico ma il trasferimento dell'imposta avviene mediante la traslazione economica.

Le operazioni a cui fa riferimento il secondo comma sono prevalentemente quelle che si realizzano nei confronti del consumatore finale come le vendite al minuto e la somministrazione di pasti e bevande.

---

<sup>142</sup> R. FANELLI, *Valore normale dei beni superiore al corrispettivo pattuito* in "L'IVA" n. 6 del 2005, pag. 39.

<sup>143</sup> D. MARSICO e L. ZOANI, *Limiti all'esercizio di rivalsa*, "L'IVA" n. 2 del 2009, pag. 21

<sup>144</sup> F. SCHIAVON, *Questioni in materia di rivalsa dell'IVA in "Il fisco"* n.15 del 11 aprile 2005

### 3.1 Il meccanismo applicativo dell'IVA: la detrazione

Il secondo istituto su cui si basa l'IVA è il diritto alla detrazione, il quale è necessario affinché l'imposta sia neutrale, per far sì che non influisca sulla determinazione dei prezzi e non incida sulle catene distributive e produttive.

Considerato che la neutralità, nel sistema comunitario, è un principio cardine dell'imposta sul valore aggiunto, la Direttiva del 2006 ha previsto che il diritto alla detrazione deve essere esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte e non può essere soggetto a limitazioni pertanto ogni disposizione che limita questo diritto sarà interpretata in maniera restrittiva.

Di converso, nell'ordinamento interno, la detrazione è spesso considerata come un'agevolazione per il contribuente e ciò comporta che le norme che ne limitano l'esercizio vengono interpretate in maniera estensiva. Nonostante tale divergenza, sia l'ordinamento comunitario che quello interno hanno previsto delle specifiche disposizioni per i casi in cui tale diritto venga esercitato in maniera fraudolenta.

La nascita del diritto di detrazione si individua nel momento in cui diventa esigibile l'IVA sull'operazione, sicché l'imposta sugli acquisti è comunque detraibile anche se non ancora pagata al fornitore.

Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è quello della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto.

Considerato che l'articolo 19 dispone che è detraibile l'imposta relativa "*ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione*", è possibile constatare la presenza di un principio di inerenza assimilabile a quello, già analizzato, della disciplina delle imposte sui redditi, il cui soddisfacimento sarà da verificare caso per caso, con onere probatorio a carico del contribuente.

Per quanto concerne le società e gli enti commerciali, dato che l'articolo 4, 2° comma n.2 del Decreto dispone che le operazioni da questi effettuate si considerano compiute nell'esercizio dell'attività d'impresa, si potrebbe affermare che sussista una presunzione di inerenza anche nell'ambito delle operazioni passive e quindi ai fini del diritto di detrazione, fermo restando la necessaria valutazione rispetto all'utilizzo del bene o del servizio in quanto occorre tener conto anche della spendita dello *status* per l'effettivo esercizio di un'attività economica<sup>145</sup>.

La suddivisione delle operazioni in operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, già analizzata precedentemente<sup>146</sup>, rileva soprattutto nell'ambito del diritto di detrazione, infatti il legislatore riconosce tale diritto al soggetto passivo che effettua operazioni non imponibili in quanto deve essere garantita la neutralità dell'imposta mentre i soggetti passivi che effettuano operazioni esenti e operazioni escluse non possono esercitare il diritto alla detrazione.

---

<sup>145</sup> G. FALSITTA, *Manuale di diritto tributario, parte speciale- il sistema delle imposte in Italia*, 2016, pp. 938 ss.

<sup>146</sup> V. par. 2.3, 2.4

Per quanto concerne le operazioni esenti, il legislatore ha introdotto, per esigenze di semplificazione, lo strumento forfetario del *pro-rata* per tutti i soggetti che realizzano sia operazioni per le quali è previsto il diritto alla detrazione e sia operazioni esenti.

In tal caso, la percentuale di detraibilità sarà calcolata sulla base del rapporto tra l'ammontare delle operazioni con detrazione (operazioni imponibili e non imponibili) e il volume di affari ossia tutte le operazioni effettuate, comprese quelle esenti.

Attraverso questo strumento, non è necessario individuare singolarmente i beni ed i servizi utilizzati per porre in essere le operazioni esenti ma si guarda alla massa delle operazioni effettuate nello stesso anno<sup>147</sup>.

#### **4. Gli obblighi strumentali**

Il meccanismo dell'IVA, per il suo funzionamento, richiede l'adempimento di alcune formalità da parte dei soggetti passivi.

Come già è stato detto, ai fini dell'applicazione dell'IVA, il cedente o il prestatore deve emettere la fattura nel momento in cui effettua l'operazione e successivamente registrarla nelle apposite scritture entro 15 giorni.

Tale documento, oltre ad indicare i dati delle due parti, deve riportare il corrispettivo e separatamente l'ammontare dell'imposta dovuta a titolo di rivalsa.

Se la controparte è un soggetto passivo IVA, questo sarà tenuto a conservare la fattura e a registrarla affinché possa esercitare il suo diritto alla detrazione.

Tenendo presente che la fattura richiede l'indicazione dei dati identificativi dell'acquirente, non sembrerebbe essere il documento più adatto per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali in locali aperti al pubblico, quindi nelle operazioni di commercio al minuto, pertanto il legislatore ha previsto delle tipologie di documentazione semplificate come lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale in cui non è necessaria l'indicazione dell'acquirente e dove il prezzo è indicato comprensivo dell'imposta, fermo restando l'identificazione dell'emittente e i dettagli relativi all'operazione effettuata.<sup>148</sup>

Diversamente dalle fatture, gli scontrini e le ricevute fiscali non devono essere registrati, tuttavia devono essere ricomprese nel registro dei corrispettivi giornaliero tutte le operazioni attive.

L'IVA che il contribuente dovrà versare all'Erario corrisponderà all'ammontare che emerge dal registro delle fatture emesse, dal registro dei corrispettivi e dal registro degli acquisti.

---

<sup>147</sup> L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019 p. 294

<sup>148</sup> L. SALVINI, *Diritto tributario delle attività economiche*, 2019, p. 298

## 5. L'introduzione della Value Added Tax a Malta

L'imposta sul valore aggiunto fu introdotta nell'ordinamento maltese nel 1995; dopo solo due anni, venne sostituita dal governo del *labour party* con la *Customs and Excise Tax*, per poi essere reinserita nel 1999.

Un punto di svolta si ebbe nel 2004, anno in cui Malta fece il suo ingresso nell'Unione Europea, in quanto modificò la disciplina interna dell'IVA affinché fosse conforme alla legislazione europea.

Considerato che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta armonizzata, non si riscontrano particolari divergenze relative alla determinazione della base imponibile.

Anche nell'ordinamento maltese, la VAT si configura come un'imposta sui consumi plurifase che grava sul consumatore finale.

Oggi l'imposta è disciplinata dal *Valued Added Tax Act (VATA)* composto da 86 articoli e 16 allegati.

### 5.1 I soggetti passivi della Value Added Tax

Ai sensi dell'articolo 5 del VATA, si considera soggetto passivo chiunque svolga un'attività economica e non rivesta la qualifica di dipendente.

Le attività economiche che rilevano ai fini del tributo oggetto di studio sono:

- Qualsiasi attività commerciale o *business*;
- Qualsiasi professione o attività lavorativa e la prestazione di servizi professionali;
- Lo sfruttamento di beni materiali o immateriali al fine di ricavarne un reddito su base continuativa;
- La concessione da parte di un *club*, associazione o organizzazione (a fronte di una quota d'iscrizione o di un altro corrispettivo) di agevolazioni o vantaggi ai suoi soci.

Il legislatore maltese ha operato un'ulteriore distinzione tra i soggetti che effettuano tali operazioni, prevedendo tre tipologie differenti di registrazione, le quali comportano l'applicazione di differenti discipline.

Ai sensi dell'articolo 10, il soggetto passivo stabilito a Malta deve obbligatoriamente registrarsi ai fini IVA, tale requisito è esteso anche a soggetti non stabiliti a Malta tranne nel caso in cui il soggetto non-residente non è tenuto al pagamento della VAT maltese in quanto, per mezzo del *reverse-charge*, la VAT è dovuta dal consumatore. La registrazione è inoltre richiesta nel caso in cui il soggetto passivo effettui una prestazione di servizi nei confronti di un consumatore che si trovi in un altro stato membro UE, se la prestazione è tassabile nello stato membro del consumatore.

La seconda tipologia di registrazione è prevista dall'articolo 11 VATA ed è riservata alle piccole imprese che non superino le seguenti soglie:

- Quando l'attività economica consiste principalmente in cessioni di beni, la soglia per la registrazione è di 35.000 €
- Se l'attività economica realizzata mediante prestazioni di servizi la soglia è fissata a 24.000€
- Per tutte le altre operazioni la soglia è fissata a 20.000€

La registrazione ai sensi di questo articolo comporta che alle operazioni effettuate da queste *small undertakings* non si applicherà l'IVA e non avranno diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte, pertanto è possibile affermare che tali soggetti potranno in essere operazioni considerate esenti.

La particolarità di questo regime è la non obbligatorietà dacché il legislatore lascia la possibilità, al soggetto passivo che si colloca al di sotto delle soglie previste, di scegliere se registrarsi come soggetto ordinario ai sensi dell'articolo 10 o come piccola impresa, fermo restando l'obbligatorietà soltanto nel caso in cui le soglie vengano superate.

Questo regime previsto per le piccole imprese si configura come una misura speciale di deroga all'articolo 287 della Direttiva del 2006 tuttavia si è pronunciata la Commissione Europea affermando che “*la misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese definiti nella comunicazione della Commissione "Think Small First"*” in quanto incoraggerebbe nuove imprese ad iniziare l'attività e solleverebbe le piccole imprese già esistenti da numerosi oneri amministrativi tra cui la tenuta dei registri IVA e le dichiarazioni periodiche.

Considerando che si tratta di un regime derogatorio, è previsto un limite temporale fissato al 31 dicembre 2020.

L'articolo 12 del VATA prevede obbligatoriamente la registrazione ai sensi di questo articolo per le persone fisiche non registrate ai sensi dell'articolo 10 e le persone giuridiche considerate *non-taxable* che effettuano operazioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 10.000 € durante l'anno solare.

Inoltre, devono registrarsi ai sensi di tale articolo, i soggetti passivi stabiliti a Malta e non registrato ai sensi dell'articolo 10, che ricevono servizi per i quali è richiesto il pagamento dell'IVA a titolo di *reverse charge*. In tal caso, il soggetto passivo è tenuto a registrarsi ai sensi dell'articolo 12 entro e non oltre la data in cui riceve la prestazione di servizi.

Se un soggetto si registra come soggetto passivo esente e quindi ai sensi dell'articolo 11, qualora voglia effettuare operazioni intracomunitarie deve effettuare anche la registrazione prevista dall'articolo 12 VATA, al contrario, non è necessaria se il soggetto è già registrato ai sensi dell'articolo 10<sup>149</sup>.

## **5.2 Le operazioni soggette alla VAT**

L'articolo 4 del *Value Added Tax Act* ritiene tassabili:

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a Malta da parte di un soggetto passivo nello svolgimento della sua attività economica;
- L'acquisto intracomunitario di beni a Malta da parte di un soggetto passivo nell'ambito della sua attività economica o di una persona giuridica registrata ai fini IVA;
- L'acquisto intracomunitario a Malta di nuovi mezzi di trasporto da parte di qualsiasi persona
- L'importazione di merci non comunitarie a Malta.

---

<sup>149</sup> L. CINI, *Vat in Malta*, FTIAS, 2014

La definizione di cessioni di beni è contenuta nel secondo allegato e, a differenza di quanto ha fatto il legislatore italiano, quello maltese si è totalmente uniformato alla nozione dell'ordinamento comunitario prevedendo che la cessione consiste nel “*trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario*”.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi, il legislatore non offre una definizione precisa ma ne trae una, in maniera residuale, dalla nozione di cessione di beni prevedendo che si considerano prestazioni di servizio tutto ciò che non rientra nelle cessioni di beni.

Nell'ipotesi in cui vengano utilizzati beni che fanno parte dell'attività d'impresa appartenenti a un soggetto passivo registrato ai sensi dell'articolo 10, per scopi diversi dallo svolgimento dell'attività economica (autoconsumo esterno), si considera come una prestazione di servizi verso corrispettivo effettuata dal soggetto passivo IVA.

Quando un'operazione è costituita sia da cessioni di beni e prestazioni di servizi è necessario individuare l'elemento prevalente ai fini della determinazione dell'operazione come prestazione di servizi o come cessione di beni.

Ai fini della definizione del luogo in cui avviene l'operazione, non rileva la residenza del soggetto che la effettua ma il luogo in cui viene effettuata mentre per determinare il momento impositivo, il legislatore maltese prevede, come regola principale, l'applicazione del principio di competenza, pertanto l'obbligo di versare l'imposta sorge nel momento in cui si considera effettuata l'operazione vale a dire la consegna del bene o l'inizio della prestazione.

Sono previste, tuttavia, delle eccezioni a questa regola generale per rivenditori, imprenditori nel settore dell'ingegneria civile, meccanica ed elettrica, tali soggetti applicheranno l'Iva per cassa nel caso in cui il corrispettivo venga ricevuto prima della cessione o dell'inizio della prestazione e nelle cessioni/prestazioni per le quali viene emessa una fattura IVA entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta o quello in cui il pagamento viene ricevuto, a seconda di quale dei due eventi si verifica per primo.

Il *cash accounting scheme* è applicabile anche ai professionisti qualificati il cui fatturato non superi i due milioni di euro, tali professionisti potranno scegliere che l'IVA diventi addebitabile nel momento in cui viene emessa la fattura o nel momento in cui ricevono il corrispettivo per la prestazione.

L'Iva per cassa è prevista anche nell'ordinamento italiano e tale disciplina nel 2012 ha subito un profondo cambiamento affinché fosse conforme al diritto comunitario infatti lo stesso ordinamento comunitario, mediante la modifica dell'articolo 167-bis, ha ammesso l'adozione dello schema del *cash accounting*, già previsto come deroga in alcuni stati membri tra cui Estonia, Regno Unito, Slovenia e Svezia<sup>150</sup>.

---

<sup>150</sup> M. SPERA, M. BRISACANI, *Il nuovo regime dell'Iva per cassa: luci ed ombre* in "Pratica fiscale e professionale" n. 43 del 2012, p. 17

A seguito della modifica della disciplina italiana del 2013, la scelta di optare per tale regime non è più circoscritta ad ogni singola operazione ma si tratta di un'opzione generalizzata; nella normativa maltese, come già è stato visto, il soggetto passivo è libero di scegliere, in ogni singola operazione, se applicare il *cash accounting scheme* o la regola generale dell'Iva per competenza.

Tale previsione permette al soggetto passivo Iva di operare una scelta di convenienza in quanto, sebbene tale soggetto potrebbe essere propenso a differire l'esigibilità dell'imposta al momento in cui riceve il corrispettivo, è indispensabile sottolineare che l'ordinamento maltese non ha mai previsto, a differenza di quello italiano, la detrazione immediata dell'Iva indicata in fattura.

### **5.3 La base imponibile VAT**

Ai sensi del settimo allegato al *Value Added Tax Act*, la base imponibile è costituita dal valore totale del corrispettivo pagato o da pagare al cedente o al prestatore, comprese eventuali somme direttamente collegati all'operazione, tutte le imposte esclusa l'Iva e commissioni, costi e oneri.

Sono esclusi dalla base imponibile gli interessi e le sanzioni dovute per il ritardo nel pagamento, l'IVA applicabile a imballaggi che saranno resi, a condizione che la cauzione sia inferiore al costo dell'imballaggio. Inoltre, non sono ricomprese somme concesse a titolo di sconto per il pagamento anticipato, né gli sconti. Se il corrispettivo è in natura, la base imponibile è costituita dal valore di mercato del bene o del servizio mentre la base imponibile delle merci importate è equivalente al valore doganale, che viene stabilito secondo i termini prescritti dalla *Import Duties Act*, le accise pagate sugli acquisti intracomunitari o sulle importazioni di prodotti soggetti ad accisa sono incluse nella base imponibile.

### **5.4 Exemptions with credit e exemption without credit**

Secondo il sistema applicativo della VAT, così come avviene in Italia, l'imposta viene addebitata sulla fattura a titolo di rivalsa nel momento in cui viene effettuata l'operazione (*input tax*), tuttavia al soggetto passivo si riconosce un credito pari all'imposta pagata per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, a fronte dell'IVA dovuta (*output tax*), sebbene vi siano dei casi in cui tale diritto non è riconosciuto.

In particolare, il legislatore maltese, per indicare le operazioni non imponibili e le operazioni esenti distingue tra *exemptions with credit* ed *exemptions without credit*.

Tra le operazioni della prima categoria si collocano:

- Le esportazioni e le transazioni ad esse assimilabili
- Traffico internazionale di merci
- Cessioni intracomunitarie di beni nei confronti di soggetti considerati passivi in un altro stato membro e cessioni intracomunitarie di nuovi mezzi di trasporto anche se realizzate nei confronti di soggetto non considerati passivi nello stato di destinazione.
- Trasporto internazionale di persone e merci e servizi accessori;
- Le cessioni di navi commerciali, di salvataggio o militari e aeromobili commerciali, e servizi a queste collegati;
- Oro utilizzato come mezzo di investimento;
- Cibo, diverso dal catering per ristoranti;
- Prodotti farmaceutici (secondo i codici SA elencati nel 5° elenco della legge sull'IVA);
- Alcuni servizi di trasporto
- Cessioni di merci a bordo di navi da crociera

In definitiva, l'IVA a monte costituisce un credito a fronte dell'IVA a valle, nella misura in cui è attribuibile ad operazioni considerate "credit eligible", vale a dire operazioni che sono:

- Imponibili;
- Esenti con credito;
- effettuate al di fuori di Malta ma se fossero poste in essere a Malta, sarebbero trattate come imponibili o esenti con credito; o
- prestazioni di servizi finanziari esenti nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori della Comunità o prestazioni connesse alle esportazioni.

Il soggetto passivo dovrà richiedere il riconoscimento di tale credito nella sua dichiarazione periodica e qualora tale credito ecceda l'ammontare che il contribuente deve versare come *output tax*, avrà diritto ad un rimborso.

Una volta riconosciuto tale credito, questo potrà essere computato a detrazione dell'imposta "a valle".

Il contribuente maltese quindi, successivamente al pagamento dell'imposta "a monte", potrà decidere se farsi riconoscere un credito d'imposta o se esercitare il suo diritto di detrazione al momento del pagamento dell'IVA "a valle".

Il diritto alla detrazione è riconosciuto immediatamente quando vi è un acquisto di *capital goods*, vale a dire tutte le immobilizzazioni materiali che possono essere utilizzate a lungo termine come strumenti di lavoro o altri mezzi utilizzati per lo svolgimento di un'attività economica, escluse le piccole attrezzature, gli strumenti di lavoro e i mobili per ufficio, con un prezzo, o un valore di mercato inferiore a 1160 euro, o materiali di imballaggio riutilizzabili<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> S. C. TORREGIANI, *Value Added Tax Malta, IBFD*

Il documento su cui si fonda il meccanismo VAT è la fattura (*invoice*), che deve essere emessa dai soggetti registrati ai sensi dell'articolo 10 che effettuano operazioni, ad esclusione di quelle *exemption without credit*, nei confronti di altri soggetti passivi. Il termine per l'emissione della fattura è fissato al quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione o a quello in cui è stato ricevuto il pagamento, in base a quale evento si è verificato prima.

In tutte le altre operazioni, differenti da quelle B2B, è sufficiente l'emissione di uno scontrino fiscale (*fiscal receipt*).

Per le operazioni *exemption without credit*, così come avviene nelle operazioni esenti previste dal legislatore italiano, non è previsto l'addebito a titolo di rivalsa dell'imposta ma allo stesso tempo non si riconosce un diritto alla detrazione né un credito d'imposta.

Le operazioni rientranti in questa categoria sono:

- Operazioni finanziarie, vale a dire la concessione e la negoziazione di crediti e transazioni con azioni e altri titoli compreso lo scambio di valute tradizionali con criptovalute<sup>152</sup>;
- Lotterie e altre operazioni legate al gioco d'azzardo autorizzate dal Ministero competente;
- Esenzioni di rilevanza sociale in quanto inerenti a cure mediche e dentali, istruzione e all'attività di organizzazioni no profit.
- Il trasferimento e la locazione di immobili, esclusa la locazione commerciale e l'attività alberghiera.

## 6. I gruppi IVA

Il fenomeno dei gruppi IVA è stato introdotto solo recentemente negli ordinamenti interni dei due stati presi in esame sebbene fosse già previsto dalla Direttiva del 2006, la quale all'articolo 11 prevedeva l'opzione per ogni stato membro di “*considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.*”

La disciplina dei gruppi Iva è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 2016 con l'inserimento degli articoli da 70-bis a 70-duodecies nel D.P.R. 633/72.

L'articolo 70-bis stabilisce i requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA, disponendo che i membri del gruppo debbono essere soggetti passivi d'imposta che esercitino attività d'impresa, arte o professione e tra questi membri deve sussistere, congiuntamente, un vincolo finanziario, economico ed organizzativo.

---

<sup>152</sup> In tal senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia affermando, nel caso *Skatteverket v. David Hedqvist*, che tali operazioni sono esenti da imposizione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA

La definizione di tali vincoli è contenuta nell'articolo 73-ter, il quale prevede che il vincolo finanziario sussista qualora si accerti un rapporto di controllo così come disciplinato dall'articolo 2359 del Codice civile mentre il vincolo economico risulta soddisfatto quando si manifesti almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Infine, il vincolo organizzativo si realizza quando vi è un coordinamento ai sensi del Codice civile.

Se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario si presume che sussistano anche il vincolo economico ed organizzativo<sup>153</sup>.

Nel momento in cui tutti i membri esercitano l'opzione, il gruppo IVA è il soggetto che si assume gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione della disciplina.

La creazione del gruppo, pertanto, implica che le operazioni effettuate tra soggetti, membri dello stesso gruppo IVA, sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta mentre le operazioni effettuate da un soggetto appartenente al gruppo nei confronti di un soggetto terzo, si considerano effettuate dal gruppo IVA, in quanto vi è la perdita della soggettività passiva delle entità partecipanti che si evidenzia anche dall'attribuzione al gruppo di un numero identificativo unitario.

Tale regime tuttavia, convive con il regime della liquidazione dell'IVA di gruppo, vigente dal 1980, riservato alle società di capitali tra le quali intercorra un rapporto di controllo di almeno il 50%, e che opera una compensazione tra le posizioni creditorie e debitorie delle società del gruppo.

Così come avvenne in materia di imposte sui redditi, Malta mostrò un certo ritardo nell'introduzione di una disciplina riservata ai gruppi giacché, nonostante il concetto di *vat grouping* fosse già noto nel 1960 tra alcuni stati dell'Unione Europea, Malta non prevede alcuna disposizione in materia fino al 2018.

Il 9 ottobre 2017 il ministro delle finanze maltese annunciò l'introduzione del VAT *grouping* come mezzo per favorire lo sviluppo dei servizi finanziari e del settore del gaming; infatti, a differenza della disciplina dei gruppi prevista per le imposte sui redditi, il regime dei gruppi in materia di Iva richiede che almeno uno dei membri del gruppo sia un soggetto autorizzato ad operare nei suddetti settori. Tale limitazione settoriale è stata approvata dalla Corte di giustizia europea che, nella causa *Commission v. Sweden*, affermò la possibilità, per gli stati membri, di limitare l'applicazione del regime dei gruppi IVA, se ciò è previsto per prevenire l'evasione fiscale.

Data la previsione dell'articolo 11 della Direttiva, anche il legislatore maltese ha introdotto la condizione della sussistenza dei vincoli finanziario, organizzativo ed economico.

---

<sup>153</sup> V. GIGLIO MORO e M. PEVERELLI, *GRUPPO IVA: Disciplina di riferimento* in "Fiscalità e Commercio Internazionale" n. 12 del 2018, pag. 57

Il legame finanziario sussiste quando due o più società siano detenute dallo stesso soggetto per almeno il 90% sulla base dei diritti di voto, dei diritti agli utili e del diritto alla distribuzione dell'attivo in sede di liquidazione.

Il vincolo organizzativo sussiste quando è riscontrabile la stessa struttura organizzativa mentre, per il soddisfacimento del vincolo economico, i membri del gruppo debbono svolgere la stessa attività principale o delle attività fra loro complementari o delle attività interamente svolte a favore degli altri membri del gruppo.

A differenza dell'articolo 70 del Decreto IVA, il legislatore maltese ammette la creazione di gruppi composti anche da soggetti non considerati passivi ai fini dell'imposta sui redditi, purché non si tratti di persone fisiche.

Il legislatore maltese, così come quello italiano, prevede l'esclusione dall'applicazione dell'imposta delle operazioni intercorrenti tra i membri del *Vat group* tuttavia introduce una previsione antiabuso riconoscendo il potere del *Commissioner for revenue* di tassare tali operazioni qualora risultino effettuate per fini evasivi o elusivi.

La disciplina dei gruppi IVA rappresenta una grande opportunità per le società, in quanto, non solo si riducono le formalità amministrative relative alle dichiarazioni, ma si realizza un vantaggio in termini di flusso di cassa poiché i crediti IVA "a monte", attribuibili ad alcuni membri del gruppo, vengono accreditati a fronte dei debiti IVA "a valle" degli altri membri.

## **7. Le aliquote**

Nonostante l'imposta sul valore aggiunto sia un tributo armonizzato, il legislatore comunitario ha riconosciuto una certa discrezionalità agli stati membri nella determinazione delle aliquote prevedendo un'aliquota ordinaria minima pari al 15%.

Malta, con la sua aliquota standard del 18%, si colloca tra gli stati che prevedono le aliquote più basse, seconda solo al Lussemburgo che prevede un'aliquota del 17% a discapito dell'Italia che ha raggiunto un'aliquota ordinaria pari al 22%.

Per quanto concerne le aliquote ridotte, Malta prevede un'aliquota del 7% per i soggiorni presso hotel, *guest house* o altri locali autorizzata ai sensi del Malta Travel & Tourism Act.

La *ratio* di tale previsione è quella di incentivare il turismo, che rappresenta una delle maggiori risorse economiche per l'isola; basti pensare che nell'intervallo di tempo che va da gennaio ad agosto 2019, il *National statistics office* di Malta ha registrato 1,848,935 turisti.

Un'aliquota del 5% è invece prevista per alcune operazioni di particolare interesse sociale quali la fornitura di energia elettrica, servizi di assistenza domiciliare per disabili, giovani, anziani e malati, dispositivi medicali ecc.

L'ordinamento italiano, invece, contempla un'aliquota minima del 4% per prodotti di primaria importanza come il pane e altri generi alimentari e un'aliquota ridotta del 10% per prodotti e servizi del settore turistico per alcuni prodotti alimentari.

Nella tabella riportata qui sotto emerge un confronto diretto tra le aliquote applicate dei due stati nelle diverse operazioni.

	<b>Malta</b>	<b>Italia</b>
Generi alimentari di prima necessità	0%	4%
Medicinali	0%	10%
Attività alberghiere	7%	10%
Fornitura elettrica	5%	10% se utenza domestica 22% se ad uso non domestico

In conclusione, sebbene l'imposta sul valore aggiunto sia armonizzata e disciplinata dalle apposite Direttive dell'Unione europea, Malta è riuscita nell'intento di risultare allettante per gli operatori economici grazie alla previsione di aliquote ridotte rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea.

## CONCLUSIONI

La Repubblica di Malta è un'isola del Mediterraneo di soli 316 Km<sup>2</sup> che fece parte del Regno Unito fino al 1964, anno in cui ottenne l'indipendenza.

L'influenza britannica si avverte anche nell'ordinamento giuridico, che si configura come un ordinamento ibrido tra quello di *Common Law* e quello di *Civil Law*.

Date le sue piccole dimensioni e la scarsità di risorse presenti sul territorio – basti pensare che non vi è un gasdotto che garantisca la fornitura di gas nelle case dei cittadini e che non vi sono delle sorgenti idriche che permettano un elevato sviluppo dell'agricoltura – Malta, per la sua crescita, ha deciso di puntare sulla creazione e lo sviluppo di imprese in settori particolarmente rilevanti come quello finanziario, del *betting* e *gaming* e delle criptovalute e si è ritenuto che gli incentivi fiscali fossero lo strumento migliore per raggiungere un effettivo progresso e per attrarre capitali provenienti dall'estero.

Prima dell'ingresso nell'Unione Europea, il mezzo utilizzato per perseguire tale obiettivo erano le *International Trading Company* (ITC), una particolare forma societaria predisposta per l'esercizio di attività commerciali e che prevedeva la presenza di soci esclusivamente non residenti; nel momento in cui gli utili venivano distribuiti, non solo si applicava il sistema del credito d'imposta, prevedendo il rimborso dell'imposta pagata dalla società ma era previsto un ulteriore rimborso speciale pari a 2/3 della stessa imposta. L'applicazione in prima battuta di un'aliquota forfetaria pari al 27.5%, combinata con il rimborso previsto per il credito d'imposta e il rimborso straordinario di 2/3, comportava che l'effettiva tassazione era ridotta al 4,2% laddove ai soci residenti si applicava l'ordinaria aliquota del 35%.

Un altro strumento utilizzato dal legislatore maltese per attrarre capitali fu il regime previsto per le *Companies with foreign income* ossia le società che producevano redditi derivanti da fonti estere, vale a dire redditi derivanti da investimenti effettuati al di fuori di Malta e redditi prodotti da una società residente ma riconducibili ad una stabile organizzazione situata all'estero.

Tali redditi di fonte estera venivano allocati in un apposito *account* in quanto nel momento in cui venivano distribuiti veniva riconosciuto un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero al quale si aggiungeva il rimborso di 2/3 dell'imposta pagata dalla società, nel caso in cui la distribuzione fosse avvenuta nei confronti di soggetti non residenti, giungendo ad un effettivo livello di tassazione pari al 6,25%.

Questi regimi fiscali rientravano nel sistema di incentivi necessari per attrarre investimenti esteri che implementassero la creazione di società e di fiduciarie *off-shore*, tanto che nel 2000 si contavano 1442 società *off-shore* registrate presso il *Malta Financial Service Centre*.

Sebbene tali incentivi favorirono il progresso dell'isola – che registrò un tasso di crescita del PIL pari al 4% nel 1999, quando in Italia era pari solamente all'1,3% – sorsero i primi problemi nel 2004 dacché Malta decise di entrare a far parte dell'Unione Europea.

L'adesione all'UE non fu un processo lineare in quanto iniziò nel 1990 per poi essere sospeso a causa di tensioni interne tra il partito laburista e il partito nazionalista; soltanto con l'elezione di quest'ultimo nel 1998, per la prima volta nella storia degli ampliamenti dell'Unione Europea, la domanda di adesione fu riattivata.

Al momento dell'adesione, tuttavia, il Consiglio pose sotto esame i regimi delle *International Trading Companies* e delle *Companies with foreign income*, li dichiarò dannosi ai sensi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e ne chiese la soppressione, in quanto si trattava di incentivi riservati ai soli non residenti che determinavano delle distorsioni nel mercato interno.

In tal senso si pronunciò anche la Direzione Generale della concorrenza, la quale affermò che le misure prese in esame costituivano aiuti di stato in quanto i quattro requisiti necessari per identificare una misura come tale risultavano tutti soddisfatti.

Nonostante Malta presentò numerose argomentazioni a suo favore, fu costretta ad uniformarsi alle disposizioni europee e ad abolire i regimi delle *ITC* e delle *CFI* mediante una riforma avvenuta nel 2007 che ristrutturò l'intero sistema fiscale.

La riforma del 2007 provvide ad abolire tali incentivi ma il legislatore maltese mantenne il *full imputation system* ovvero un sistema di tassazione, riscontrabile soltanto a Malta, che prevede un credito d'imposta in capo ai soci che percepiscono gli utili affinché non si verificino fenomeni di doppia imposizione.

Il sistema dei rimborsi dunque, non fu soppresso ma venne esteso anche ai soggetti residenti.

Nel corso della dissertazione è stata messa a confronto la disciplina delle imposte sui redditi maltese con quella italiana partendo dai principi costituzionali previsti per la materia tributaria e analizzando successivamente i soggetti passivi e le fattispecie che compongono la base imponibile nei due stati.

Analizzando le norme della Costituzione italiana emerge un principio fondamentale per il diritto tributario, vale a dire il principio della riserva di legge, espressamente previsto dall'articolo 23 secondo il quale *“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*, tale principio sottrae la discrezionalità all'esecutivo e affida le scelte di politica tributaria al legislatore ordinario in quanto la legge si configura come lo strumento che maggiormente garantisce il rispetto dei valori costituzionali, derivando da un organo collegiale e democratico quale il Parlamento.

La riserva di legge in materia tributaria tuttavia non è assoluta ma relativa in quanto ammette non solo la legge ordinaria ma tutti gli atti aventi forza di legge, tra cui i decreti-legge, i decreti legislativi e le leggi regionali; inoltre tale principio opera limitatamente agli elementi essenziali della prestazione ammettendo la possibilità di rimettere a fonti subordinate la disciplina dell'attuazione dell'imposta.

La Costituzione maltese, invece, non contiene nessuna norma che preveda espressamente tale principio, ciò risulta alquanto singolare dato che la riserva di legge deriva proprio dagli ordinamenti di *common law* in particolare con la previsione, nel *Bill of right* del 1689, del divieto per il re di imporre tributi senza il consenso del Parlamento e successivamente con lo *slogan* americano del *“no taxation without representation”* che fu un principio cardine durante la guerra d'indipendenza americana.

Il legislatore maltese, tuttavia, tutela il patrimonio dei contribuenti mediante l'articolo 73 della Costituzione, il quale prevede che la *house of representatives* può disporre un disegno di legge, per l'imposizione di nuovi tributi o per l'aumento di imposte già esistenti, solo dopo aver ricevuto la raccomandazione dal Presidente del parlamento.

La suddetta previsione garantisce che l'iniziativa per l'imposizione di nuovi tributi o per l'aumento di quelli già esistenti derivi dal Presidente del Parlamento, quale prima carica dello Stato, ma allo stesso tempo assicura il rispetto del principio di rappresentanza politica in quanto, dopo aver ottenuto la raccomandazione del Presidente, sarà la *house of representatives*, che comprende anche i ministri, a pronunciarsi ed eventualmente ad emanare una legge.

In un certo senso, è possibile affermare che sussista anche nell'ordinamento maltese un principio di riserva di legge dacché la *house of representatives* produce, con certezza, atti aventi forza di legge ma anche in questo caso si tratta di una riserva di legge relativa in quanto è ammessa la possibilità per il ministro competente di integrare la disciplina mediante le *legal notices*; è lo stesso *Income Tax Act* a prevedere tale potere disponendo, all'articolo 96, la competenza del Ministro delle finanze ad emanare delle norme inerenti all'interpretazione e all'applicazione della suddetta legge. È opportuno infine sottolineare che, a differenza di quanto previsto dalla nostra Costituzione, Malta non riconosce la potestà legislativa né alle regioni né ai consigli locali, presumibilmente per le ridotte dimensioni dell'isola che permettono al legislatore di adottare delle misure uniformi per tutto il territorio.

Alla base dello studio di qualsivoglia ordinamento si collocano le fonti del diritto, nazionali ed europee; per quanto concerne le prime, nell'ordinamento italiano la disciplina delle imposte sui redditi è prevista da un apposito testo unico, il testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR) del 1986.

La particolarità di questo testo è la suddivisione in tre titoli che prevedono rispettivamente la disciplina delle persone fisiche, quella delle società e le disposizioni comuni ad entrambi ed è ciò che rende tale legge chiara e di facile lettura.

Non è possibile affermare lo stesso per l'*Income Tax Act*, la legge che disciplina le imposte sui redditi nel diritto maltese, innanzitutto si tratta di un testo risalente al 1948 pertanto fu soggetto a numerose modifiche nel corso degli anni, inoltre non opera una distinzione tra la disciplina delle persone fisiche e quella delle società ma suddivide le norme in base alla fattispecie trattata.

Data l'obsolescenza di questo testo, nel 1994 fu necessario un riordino della materia tributaria che portò all'adozione dell'*Income Tax Management Act*, un testo fondamentale che nacque con la volontà di regolare la riscossione e l'accertamento dell'imposta sui redditi ma che nella realtà andò a completare la disciplina prevista dall'*Income Tax Act*, prevedendo anche delle norme sostanziali.

È fondamentale sottolineare che il legislatore maltese non ha previsto un testo assimilabile al nostro Codice del processo tributario, applicabile a tutte le imposte, ma ha disposto un apposito modello di accertamento per ogni tributo.

Fin dall'ingresso nell'Unione europea, entrambi gli stati dovettero accettare il trasferimento di alcune competenze alle istituzioni europee e conformarsi alla legislazione comunitaria.

Sebbene la materia delle imposte sui redditi non fosse espressamente armonizzata, si è ritenuto che l'articolo 115 TFUE potesse essere il fondamento per un'armonizzazione in materia di imposte dirette in quanto ammetteva la possibilità, per il Consiglio, di emanare direttive necessarie per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Nell'ordinamento italiano, la norma che esprime la volontà di conformarsi alle fonti comunitarie, pur limitando la propria sovranità nazionale, è l'articolo 11 della Costituzione, tuttavia nel caso delle direttive, che non si considerano direttamente applicabili, sono state predisposte delle deleghe legislative al governo per il recepimento di tali atti.

Il legislatore maltese non solo ha previsto una norma di rango costituzionale, quale l'articolo 65, che accoglie gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione Europea ma ha ribadito tale posizione in una specifica disposizione riservata alla materia delle imposte sui redditi nell'*Income Tax Act*; l'articolo 52(B), infatti, legittima il Ministero delle finanze a adottare delle norme per l'attuazione e applicazione delle Direttive europee.

Da una prima lettura di questo articolo ci si chiese come fosse possibile che un organo amministrativo dello stato potesse promulgare delle leggi, senza incorrere in una violazione del principio costituzionale della supremazia parlamentare secondo il quale "*only parliament has the power to make laws in Malta*", tuttavia non è riscontrabile una lesione del suddetto principio in quanto si tratta di un potere delegato che discende da un atto del Parlamento.

Durante lo studio dei soggetti passivi dell'imposta sui redditi sono emerse numerose divergenze tra i due ordinamenti dalle quali si evince quanto l'ordinamento maltese sia più flessibile rispetto a quello italiano, lasciando la facoltà ai contribuenti di effettuare scelte a loro vantaggiose.

Per quanto concerne l'imposta sui redditi delle società (IRES), l'articolo 73 del TUIR afferma indiscutibilmente, senza possibilità di deroga, che i soggetti passivi di questo tributo sono le società di capitali previste dal titolo V del Codice civile dotate di personalità giuridica e autonomia patrimoniale piena, mentre per le società di persone è previsto il regime di trasparenza che imputa direttamente ai soci, i redditi della società, in proporzione alla loro quota di partecipazione.

Anche l'ordinamento maltese provvede a distinguere le *companies*, a cui si applica l'imposta sui redditi delle società, dal regime di trasparenza applicabile alle *partnership*, ma emerge una peculiarità; dall'analisi dell'articolo 2 ITA, che disciplina i soggetti passivi dell'imposta, sono ricomprese le *partnership en nom collectif* e le *partnership en commandite*, nonostante dovrebbe applicarsi il regime della trasparenza.

La presenza di queste società nel novero dei soggetti passivi trova la sua spiegazione nella facoltà che gli è riconosciuta di autodeterminare la propria soggettività giuridica, scegliendo se essere trattate come *companies* o come *partnership*, pur derogando alla regola generale.

Tale facoltà fu introdotta dal legislatore maltese nel 2015 e rientra in quelle misure messe in atto per favorire la crescita anche delle piccole imprese in quanto permette di applicare anche alle *partnership* alcuni regimi vantaggiosi previsti per le *companies*, tra cui il rimborso previsto per la distribuzione dei dividendi e il trasferimento delle perdite tra società facenti parte dello stesso gruppo.

In entrambi gli ordinamenti, affinché i redditi ovunque prodotti vengano tassati con l'imposta sui redditi della società, è necessario che i soggetti si considerino residenti nel territorio dello Stato, tuttavia nell'ordinamento maltese la residenza non è sufficiente in quanto è richiesto anche il domicilio, così come disciplinato dal diritto internazionale privato.

Tale previsione riflette la forte influenza dell'ordinamento inglese nel sistema maltese in quanto si tratta di un requisito già previsto da Inghilterra e Irlanda che ha assunto particolare rilevanza per la nascita del fenomeno delle *companies resident but not domiciled*, vale a dire delle società costituite all'estero ma gestite e controllate nell'isola e quindi considerate fiscalmente residenti a Malta; per questi soggetti non si applica il sistema del *worldwide taxation* ma si ricorre ad un sistema territoriale, il quale prevede l'applicazione dell'imposta maltese ai redditi e le plusvalenze realizzate a Malta e ai redditi di fonte estera che vengono trasferiti in un conto maltese mentre sono esenti da imposta i *capital gains* realizzati all'estero.

Senza alcuna ombra di dubbio, questo regime consente un notevole vantaggio fiscale giacché consente ai contribuenti di non vedersi tassare redditi percepiti all'estero, qualora non venissero importati sull'isola; si tratta di somme che non verrebbero comunque tassate a Malta pertanto tale regime non si configura come una perdita per l'Erario ma come un mezzo per attrarre società estere che contribuiranno all'economia del paese.

Proseguendo con l'esame dei componenti che costituiscono la base imponibile, non sono emerse numerose divergenze, se non per il trattamento di alcuni di questi; *in primis* il governo maltese non annovera nella base imponibile delle imposte sui redditi, le plusvalenze immobiliari in quanto vengono assoggettate ad un'imposta sostitutiva, la *property transfer tax* pari all'8% del maggior importo tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato dell'immobile.

Non è possibile affermare con certezza se sia più vantaggiosa l'applicazione dell'IRES italiana o di tale imposta maltese, tuttavia è possibile asserire che tale regime di ritenuta alla fonte appaia redditizio nel caso in cui si registri un'elevata plusvalenza ma allo stesso tempo potrebbe portare alla realizzazione di ulteriori perdite quando vi sia già una minusvalenza.

Ciò che rappresenta un vero e proprio punto di forza della disciplina fiscale maltese e che rende l'isola attrattiva per numerose società estere è la disciplina dei dividendi.

In Italia, fino al 2002, era previsto il sistema del credito d'imposta, il quale riconosceva ai soci un credito pari all'imposta assolta dalla società, affinché non si verificassero fenomeni di doppia imposizione ma a partire dal 1° gennaio 2004, tale sistema fu sostituito con il regime della *participation exemption (PEX)* previsto dall'articolo 87 del TUIR.

Tale regime venne introdotto per esentare, nella misura del 95% e al soddisfacimento di quattro condizioni, le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in società di persone commerciali ed altri soggetti passivi IRES, per poi essere esteso anche ai dividendi come esclusione.

In definitiva, nel momento in cui gli utili vengono distribuiti ai soci, l'imposta da corrispondere sarà calcolata sul 5% del dividendo ricevuto.

Sebbene con alcuni anni di ritardo, anche la normativa maltese introdusse il regime della *participation exemption*, seppure subordinando l'esenzione del 100% dei dividendi al rispetto di tre requisiti, necessari per garantire un'adeguata tassazione dei redditi della società e per garantire che si trattasse di un investimento durevole.

Nell'ordinamento maltese, però, questo regime si considera opzionale, in quanto la sua introduzione non determinò l'abolizione del sistema di rimborsi correlato al *full imputation system*.

È proprio il *full imputation system* a garantire un livello di tassazione molto basso, dato che, la società è tenuta al pagamento del tributo che si configura come un'imposta anticipata ma nel momento in cui il socio percepisce il dividendo, gli viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'importo pagato dalla società.

Oltre al suddetto credito, l'Income tax management act prevede un sistema di rimborsi, mediante i quali si giunge ad un effettivo livello di tassazione pari al 5% o al 6,25% anziché del 35%.

Tale regime fu totalmente approvato dalle istituzioni europee in quanto si ritiene ammissibile la previsione di aliquote inferiori e dato che si riconosce il diritto al rimborso sia nei confronti dei soci residenti che non residenti, non costituisce un aiuto di Stato per insussistenza del requisito di selettività.

Il sistema del credito d'imposta, combinato con il sistema dei rimborsi, risulta essere il punto di forza della politica fiscale maltese che ha permesso all'isola di attrarre numerosi capitali esteri; secondo un rapporto commissionato dagli eurodeputati dei verdi, Malta ha permesso a numerose multinazionali di realizzare un risparmio d'imposta pari a 14 miliardi di euro tra il 2012 e il 2015, vale a dire, somme che sarebbero state destinate alle casse di altri stati.

Oltre al particolare vantaggio derivante dal suddetto sistema, un'ulteriore opportunità deriva dalla convivenza del regime PEX e del regime dei rimborsi all'interno dell'ordinamento che riconosce al contribuente la facoltà di prediligere il regime a lui più favorevole.

La disamina delle imposte sui redditi si è conclusa con l'analisi della disciplina dei gruppi, dalla quale è emersa l'attitudine particolarmente riluttante del legislatore maltese nei confronti del tema, tale da introdurre una disciplina *ad hoc* solamente nel 2019, nettamente in ritardo rispetto agli altri stati europei.

Antecedentemente alla riforma del 2019, il legislatore maltese prevedeva esclusivamente un *group relief*, vale a dire un accordo mediante il quale avveniva il trasferimento delle perdite tra i membri del gruppo affinché si potesse ridurre la base imponibile; l'effetto prodotto dall'applicazione di questo sgravio richiama quello derivante dal ricorso al regime di trasparenza, previsto dal legislatore italiano, che determina l'imputabilità degli utili in capo ai soci.

Alternativamente al regime del *group relief*, furono introdotte le Consolidated Group (Income Tax) Rules che ammettono la possibilità che la controllante eserciti l'opzione per la determinazione di una base imponibile consolidata ma, proprio nell'analisi dei requisiti richiesti ai fini dell'accesso a tale regime, si evidenzia quanto il legislatore sia restio al fenomeno, limitandone l'applicazione alla circostanza in cui ricorra una partecipazione minima del 95%, a discapito dei grandi gruppi d'impresa in cui, di frequente, il capitale appare frammentato tra più soggetti.

In tal senso, il legislatore italiano ha mostrato una maggiore apertura, disponendo la possibilità di aderire al consolidato qualora ricorra una partecipazione minima del 51%.

L'introduzione di una disciplina *ad hoc* per la determinazione di una base consolidata riflette la volontà del *policy-maker* di aumentare la sua competitività tuttavia si tratta di una normativa eccessivamente limitante che dovrebbe essere rivista nell'ottica di attrarre sull'isola capitali derivanti da grandi gruppi d'impresa.

L'esame comparativo dei due ordinamenti si è concluso con un approfondimento della disciplina delle imposte indirette, con un particolare *focus* sull'imposta sul valore aggiunto.

A tal proposito, occorre sottolineare che la suddetta imposta è espressamente armonizzata nel diritto dell'Unione Europea pertanto non sono riscontrabili numerose divergenze.

In entrambi gli Stati presi in esame, infatti, si ricorre allo stesso sistema applicativo fondato sull'obbligo di rivalsa e sul diritto di detrazione, in quanto considerati gli istituti che più garantiscono che l'imposta colpisca esclusivamente il consumatore finale.

Nonostante ciò, il legislatore maltese, per sollecitare l'interesse di un maggior numero di operatori economici, si è valso della libertà di determinare le aliquote IVA, fissando la seconda aliquota *standard* più bassa in Europa pari al 18% quando in Italia si applica un'aliquota ordinaria del 22%.

Oltre all'evidente differenza di punti percentuale nell'aliquota base, ciò che richiama maggiormente l'attenzione è l'inclusione di alcune operazioni nel novero delle operazioni esenti o non imponibili, tra cui i generi alimentari di prima necessità o i medicinali ma soprattutto le criptovalute.

Tema notevolmente rilevante è quello delle criptovalute dacché la Repubblica di Malta è il primo paese al mondo ad offrire un quadro legale a questo fenomeno mostrando una certa lungimiranza verso un settore che come affermò il primo ministro Muscat "è la base di una nuova economia".

Fin dall'approvazione dei primi tre progetti di legge in materia, numerose imprese operanti nel settore *blockchain* si sono stabilizzate sull'isola tanto da attribuirle l'appellativo di "*Blockchain island*" ovvero un hub attrattivo per investitori e attività altamente innovative.

La riluttanza nei confronti dei gruppi, sottolineata già nell'esame delle imposte sui redditi, è riscontrabile in materia d'IVA, perfino in maniera più amplificata.

Anche in questo caso Malta si mostrò in ritardo, rispetto agli altri paesi europei, nell'introduzione di una disciplina riguardante i gruppi, che fu introdotta soltanto nel 2018 ma ciò che sorprende sono le limitazioni previste in materia in quanto la *conditio sine qua non* per la creazione di un gruppo IVA è la presenza, al suo interno, di un soggetto abilitato ad operare nel settore dei servizi finanziari e del gaming.

Questa previsione è di fondamentale rilevanza in quanto rispecchia gli obiettivi del legislatore maltese ovvero la costituzione e lo sviluppo di società nei suddetti settori; di fatto, questi rappresentano le principali fonti per il reddito dello Stato.

In particolare, il settore del *gaming*, secondo il rapporto annuale del *Malta gaming authority*, ha generato un introito di quasi 1,4 miliardi di euro con 330 società operanti al suo interno, confermandosi il terzo settore più produttivo dell'isola.

In conclusione, è possibile affermare che, nonostante le sue piccole dimensioni, Malta possiede un regime fiscale particolarmente attrattivo per le società, che le permette, in combinato disposto con le normative che regolano settori particolarmente innovativi, di registrare il più alto tasso di crescita economica fra gli stati europei.

## Bibliografia

- ARDIZZONE, *Comunità economica europea* in Enciclopedia Giuridica Treccani VII, Roma, 1988.
- ARGINELLI, P., *Il patent box nel contesto internazionale e “il caso italiano”* in “Diritto tributario italiano”, 2017.
- ATTARD, R., *An Introduction to Income Tax Theory*. Agenda Publishers, Malta, 2005.
- ATTARD, R. *The History of Income Tax in Malta. The Early Years (1641- 1949)* in TILEY J. (a cura di) *Studies in the history of tax law*, USA, Hart publishing, 2010.
- ATTARD, R., *Principles of Maltese Income Tax Law*, Malta, Malta Institute of Management, 2013.
- ATTARD, S., & ATTARD, A., *Recent Changes to Maltese Tax Rules* in “Ganado Advocates publication”, 2015.
- BEGHIN, M., “*Prestiti gratuiti ai soci e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società: considerazioni sul concetto di inerenza e sulla regola di deducibilità (pro-rata) degli interessi passivi*”, in Rivista Diritto Tributario, 1998.
- BORIA, P., *Diritto tributario europeo*, Giuffrè, Milano, 2017.
- BURGIO, *La politica fiscale*, in PENNACCHINI, MONACO, FERRARI BRAVO, PUGLIESI, *Manuale di diritto comunitario*, Torino, 1984.
- BUSUTTIL, K. & GINGELL, S., *Considerations on the taxation of property transfers in Malta* in The Accountant, 2018.
- CAMPOBASSO, G. F., *Diritto commerciale. Vol. 2 Diritto delle società*, UTET giuridica, Torino, 2015.
- CASSAR TORREGIANI, S. & VLASCENAU, R., *Malta- Corporate Taxation, Country Tax Guides*, 2020, IBFD.
- CENTORE, P., “*IVA*”, IPSOA Guide e soluzioni, 2019.
- CINI, L., *Vat in Malta*, FTIAS, 2014.
- FALSITTA, G., *Manuale di diritto tributario. Parte speciale- il sistema delle imposte in Italia*, 2016.
- FANELLI, R., *Valore normale dei beni superiore al corrispettivo pattuito* in “L’IVA” n. 6 del 2005, pag. 39.
- FANTOZZI, A.-VOGEL, K., *Doppia imposizione internazionale*, in Dig. comm., V, Torino, 1989.
- FREGNI, R.C., *i dividendi*, in AA.VV. “*Imposta sui redditi delle società*” di TESAURO F. (opera diretta da), Bologna, 2007.
- GOUDER, N., SCICLUNA, L., *Malta: The blockchain island* in “International Tax Review”, 2018.
- HAMAEEKERS, H., *Taxation Trends in Europe*, IBFD, 2003
- HARRIS, P. A., *Corporate/Shareholder Income Taxation and Allocating Taxing Rights between Countries: A Comparison of Imputation Systems*. IBFD publications, 1996.
- LANG, M., PISTONE, P., SCHUCH, J., STRINGER, C., *Introduction to European Tax Law on Direct Taxation*, Spiramus, 2016.

- LEO, M., *“Le imposte sui redditi nel Testo Unico”*, Giuffrè, Milano, 2007.
- LUPI R., *Riporto delle perdite e fusioni di società*, in “Rassegna tributaria”, n. 1998.
- LUPI, R., *“Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all’attività”* in Rassegna Tributaria n. 6/2004.
- MALTA INSTITUTE OF TAXATION, *Direct Taxation Manual: The Income Tax Acts Part I*, 2009.
- MARSICO, D. e ZOANI, L., *Limiti all’esercizio di rivalsa in "L’IVA" n. 2 del 2009.*
- MORO, G. e PEVERELLI, M., *GRUPPO IVA: Disciplina di riferimento* in "Fiscalità e Commercio Internazionale" n. 12 del 2018.
- MOSCAROLI, R. – MOSCARIELLO, M., *La commercialità nel regime della participation exemption*, in «Bollettino tributario», n.13, 2010.
- PACITTO, P., *Aspetti fiscali dei nuovi strumenti finanziari partecipativi*, in AA.VV. “Imposta sul reddito delle società” di TESAURO F. (opera diretta da), Bologna, 2007.
- PANIZZOLO, A., *“Inerenza ed atti erogativi nel sistema delle regole di determinazione del reddito d’impresa”* in Rivista Diritto Tributario, 1999.
- PIASANI, M. *“Inerenza delle operazioni passive ed onere della prova”* in Il Fisco n. 48/2007.
- PISCHEDDA, R., *La tassazione di dividendi percepiti nelle società di capitali* in “Rivista Economia & Diritto”, N.021-01/2015
- PROCOPIO, M., *L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi*, Giuffrè, Milano, 2009.
- RICCI, S., *Participation exemption e requisito di "commercialità": attività immobiliare e "patrimonio" di raffronto*, in «Dialoghi di diritto tributario», 2004.
- RUSSO, P., FRANSONI, G., CASTALDI, L., *Istituzioni di diritto tributario*, Giuffrè, Milano, 2016.
- SALVINI, L., (a cura di), *Diritto tributario delle attività economiche*, Giappichelli, Torino, 2019.
- SCHIAVON, F., *Questioni in materia di rivalsa dell’IVA in “Il fisco” n.15, 2005.*
- SPERA, M., BRISACANI, M., *Il nuovo regime dell’Iva per cassa: luci ed ombre in "Pratica fiscale e professionale" n. 43 del 2012.*
- TESAURO, F. (a cura di), *Imposta sul reddito delle società*, Torino, 2007.
- TESAURO, F., *Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2- Parte speciale*, UTET Giuridica, Milano, 2018.
- TORREGIANI, S.C., *Value Added Tax Malta, IBFD, 2020*
- VELLA, D., & DEBONO HUSKINSON, K., *“Tax controversy in Malta”*, 2019.
- VILLANI U., *Istituzioni di Diritto dell’Unione europea*, Cacucci editore, Bari, 2016.
- ZARB, A., *The maltese patent box*, KPMG, 2019.
- ZARB, A., & PORTELLI, P., *Malta Corporate Taxation*, IBFD, 2019.

## Sitografia

ALEXANDER, D. & MICALLEF, M. (2011) *Accounting Regulation in Malta* in *Accounting in Europe*, DOI: 10.1080/17449480.2010.511877.

ARMATI S., *La nozione di aiuto di Stato*, Formez PA, 2018 in: “[http://focus.formez.it/sites/all/files/4\\_2\\_1\\_aas.pdf](http://focus.formez.it/sites/all/files/4_2_1_aas.pdf)”.

AVANZIA, *Tax consolidation in Malta, 2020* in “<https://www.avanzia.com.mt/taxconsolidationinmalta/>”

EMD, società maltesi e la loro relativa tassazione in “<https://www.emd.com.mt/it/home/societa-maltesi-e-loro-relativa-tassazione/>”, (ultimo accesso: 06/06/2020).

IFRS FOUNDATION, *IFRS® STANDARDS—Application around the world, 2018* <https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/adoption/use-of-ifrs-around-the-world-overview-sept-2018.pdf>

INLAND REVENUE DEPARTMENT, *Tax index of financial data guidelines*, Malta, 2002. [https://quality-mitts.gov.mt/taxservice.public4/irdsite/downloads/guides/tifd\\_guide.pdf](https://quality-mitts.gov.mt/taxservice.public4/irdsite/downloads/guides/tifd_guide.pdf).

MIGLIORINI, F., *Società a Malta: La struttura a due livelli* in *Fiscomania*, 2019 in “<https://fiscomania.com/societa-malta-struttura-due-livelli/>”.

PERALTA, H. & Co., *Malta - An International Financial Services Centre -The 1994 Legislative Package*, 1996 in “<https://www.mondaq.com/trusts/807/malta--an-international-financial-services-centre-the-1994-legislative-package>”.

PWC, *Worldwide Tax Summaries, Malta- Income determination*, ultimo aggiornamento: 02/2020 in “<https://taxsummaries.pwc.com/malta/corporate/income-determination>”.

PWC, *Taxation on companies & shareholder* in “*Doing business guide Chapter 13*”, 2012. <https://www.pwc.com/mt/en/initiatives/doingbusiness/chapter-13.pdf>.

## Fonti normative

Subsidiary legislation 123.189 *consolidated group (income tax) rules*, 2019.

Direttiva 2016/1164 UE del Consiglio, 12 luglio 2016.

Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, 30 novembre 2011.

Subsidiary legislation 123.101, *Tax accounts (income tax) rules*, 2008.

Subsidiary legislation 123.92, *Tax on property transfers rules*, 2006

Chapter 406, *Value Added Tax Act*, 1999.

Code of Conduct for Business Taxation. Annex to the Conclusions of the ECOFIN Council meeting on 1st December 1997, OJ no. C2 of 6th January 1998.

D. Lgs. del 18/12/1997 n.471.

Chapter 386, *Companies Act*, 1996

Chapter 372, *Income Tax Management Act*, 1994.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *Testo unico delle imposte sui redditi*.

Direttiva 78/660/CEE del Consiglio, 25 luglio 1978.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, *Testo unico sull'IVA*.

Constitution of Malta, 1964.

Chapter 123, *Income Tax Act*, 1949.

Costituzione della Repubblica italiana, 1948.

## **Giurisprudenza**

Corte di giustizia del 22 ottobre 2015, *Skatteverket v. David Hedqvist*.

Case C-371/10 *National Grid Indus* [2011] ECR I-12273

State aids E 6/2005, E 11/2005 and NN 35/2005 – Malta Tax Incentives in favour of “International Trading Companies” and “Companies with Foreign Income.” Brussels, C (2006)810 Final, 22 marzo 2006.

Cassazione del 2 maggio 2005, n. 2114

Agenzia dell'entrate, *Risoluzione 12/12/2005, n. 170/E*

Cassazione del 21 novembre 2001, n. 14702

Cassazione del 04 giugno 2001, n. 7501

Tribunale di primo grado delle comunità europee, V sez. ampliata, 30 aprile 1998, T-214/95.

## **Altri riferimenti**

Ministero dell'economia e delle finanze, *Bollettino delle entrate tributarie n.217, 2020*

Code of Conduct for Business Taxation - Harmful tax measures in the acceding States and commitments for rollback. Report of the Enlargement Group (Tax Experts) to the Permanent Representatives Committee/Council. ELARG 94 FISC 138, 2003

OECD, *BEPS final report*, 2015

ERNST YOUNG, *Worldwide Corporate Tax Guide*, 2017

Commissione europea, *Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese* in Gazzetta ufficiale della comunità europea, 1998.

Commissione europea, *Comunicazione del 5 novembre 1997, n. IP/97/961*

Taxation in the Union – Report on the developments in tax systems; Brussels, COM(96)546 Final, 22 October 1996.

